



*Questo testo è una versione
provvisoria. Fa stato unicamente la
versione pubblicata nel Foglio
federale.*

25.xxx

Messaggio concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,
gentili Signore e Signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2024 M 24.3395 Prevedere rapidamente un efficace pacchetto di misure di sgravio
che comprenda anche le uscite vincolate
(S 6.6.2024 Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati;
N 25.9.2024)

2023 M 22.4273 Verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato
(S 28.02.2023 Commissione delle finanze del Consiglio degli
Stati; N 14.06.2023)

2017 M 17.3259 Ridurre le uscite vincolate
(N 14.06.2017 Commissione delle finanze del Consiglio
nazionale; S 19.09.2017)

2022 M 21.4144 Incentivi finanziari per la sostituzione di vecchi impianti di
riscaldamento a legna con impianti moderni
(S 2.12.2021, Stark, N 15.06.2022)

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Compendio

La situazione del bilancio federale rischia di diventare sempre più precaria. Le uscite crescono a un ritmo nettamente superiore alle entrate, così che non è più possibile rispettare le prescrizioni costituzionali del freno all'indebitamento senza ricorrere a contromisure. Per tale motivo, dal 2027 sono necessarie correzioni per un importo da 2 a 4 miliardi di franchi all'anno. Attraverso le presenti misure di sgravio applicabili dal 2027, il Consiglio federale intende quindi presentare una serie di misure in grado di ridurre l'incremento delle uscite e di riportare il bilancio in equilibrio.

Situazione iniziale

In base al piano finanziario 2027–2029 del 20 agosto 2025, nonostante un'evoluzione stabile delle entrate, a partire dal 2027 si prevedono deficit strutturali di finanziamento per un importo massimo di 4 miliardi di franchi all'anno. Ciò corrisponde circa al 4 per cento delle entrate della Confederazione. Il freno all'indebitamento sancito dalla Costituzione esige che vi sia un equilibrio tra le uscite e le entrate. Senza il pacchetto di sgravio, dal 2027 per rispettare quanto sancito nella Costituzione sarebbero necessari tagli drastici alle uscite debolmente vincolate. Le misure di sgravio riguardano principalmente le uscite, perché i deficit sono fondamentalmente da ricondurre a un'elevata crescita della spesa. Inoltre, dal 2024 la popolazione e il mondo dell'economia hanno già dovuto sostenere degli aumenti delle imposte, dovuti per esempio all'aumento dell'IVA per finanziare l'AVS e all'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE. A partire dal 2026 tali aumenti potrebbero superare la portata delle misure di sgravio proposte. In vista di un finanziamento solido dell'AVS, anche in caso di aumento dell'età di pensionamento, a medio termine sarà probabilmente necessario innalzare ulteriormente i contributi salariali e l'IVA. Nel caso si decidesse di rinunciare ad attuare le misure di sgravio, bisognerà procedere a un ulteriore aumento delle imposte per poter rispettare le direttive imposte dal freno all'indebitamento. La necessità di correzione corrisponderebbe a circa un punto percentuale IVA.

Contenuto del progetto

Per l'elaborazione delle misure di sgravio il Consiglio federale si è basato sui lavori preparatori di un gruppo di esperti esterno, che ha verificato in modo sistematico tutti i compiti e riesaminato i sussidi della Confederazione. I singoli sussidi sono stati analizzati per verificare se l'obiettivo potesse essere raggiunto in modo più efficace, se il vincolo delle uscite fosse troppo elevato o se potesse essere migliorata la ripartizione dei compiti con i Cantoni. Allo stesso tempo il gruppo di esperti ha avanzato proposte riguardanti l'intera gamma di compiti della Confederazione, tenendo quindi conto del principio dell'equilibrio.

Il Consiglio federale ha tenuto conto di gran parte delle proposte del gruppo di esperti. Ad alcune misure proposte, però, non ha dato seguito, volendo considerare la situazione dei Cantoni nonché recenti decisioni popolari. È stato così elaborato un pacchetto che conta quasi 60 misure, di cui oltre la metà esige modifiche legislative.

Tali modifiche sono riassunte in un atto mantello. Le misure per le quali non è necessario modificare alcuna legge verranno presentate dal Consiglio federale nel quadro del preventivo e della pianificazione finanziaria. Nel complesso, il pacchetto consente inizialmente di sgravare il bilancio della Confederazione di 2,4 miliardi di franchi (a partire dal 2027), per poi raggiungere l'importo di circa 3 miliardi di franchi (a partire dal 2028).

Circa il 90 per cento del volume di sgravio è ottenuto intervenendo sulle uscite, mentre 340 milioni di franchi sono recuperati attraverso misure sul fronte delle entrate. Pur attuando misure di sgravio, le uscite della Confederazione nel medio termine continueranno a crescere di oltre due punti percentuali all'anno. L'intervento, quindi, è volto in primo luogo a definire quali siano i compiti della Confederazione a cui deve essere data la priorità. Per esempio, numerosi ambiti di competenza della Confederazione e anche dell'Amministrazione federale cresceranno più lentamente rispetto alle previsioni per favorire soprattutto i settori della sicurezza sociale e della sicurezza militare.

Nel complesso, il pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 2027 rafforza lo Stato, creando entro il 2028 le condizioni per un bilancio equilibrato e, pertanto, per una politica finanziaria sostenibile. Oltre a questo viene aumentata anche l'efficacia con cui lo Stato adempie ai propri compiti. In diversi ambiti viene migliorata la trasparenza dei costi, chiedendo alle persone beneficiarie di sostenere maggiormente i relativi costi. Il pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 2027, inoltre, offre l'opportunità di svolgere per la prima volta da metà degli anni 2000 un controllo approfondito dei compiti in base a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Infine, attraverso queste misure in alcuni ambiti sarà possibile garantire nuovamente il rispetto della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Poiché circa il 30 per cento delle uscite della Confederazione è destinato ai Cantoni, anche loro saranno inevitabilmente interessati dalle misure di sgravio. Il Consiglio federale ha però badato a lasciare ai Cantoni il più ampio margine possibile nell'attuazione e si è assicurato che la divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non venisse modificata in modo sostanziale. Nell'ambito del progetto Dissociazione 27 è previsto un riesame approfondito della ripartizione dei compiti.

Il pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 2027 rappresenta soltanto una tappa intermedia. Anche in caso di un'attuazione completa del pacchetto di misure, a partire dal 2029 si profilano nuovamente deficit dell'ordine di diversi miliardi di franchi. In caso di respingimento o di forte ridimensionamento del pacchetto, occorrerà adottare ancor prima nuove misure di sgravio. Innanzitutto, andrebbero effettuati tagli alle uscite debolmente vincolate, per esempio nel settore della formazione e della ricerca, della cooperazione allo sviluppo o dell'agricoltura, ed eventualmente anche un'ulteriore riduzione della crescita delle uscite per l'esercito, poiché a breve termine non vi sono altre opzioni applicabili. Per sostituire il pacchetto di sgravio, la riduzione delle uscite debolmente vincolate dovrebbe ammontare fino al 10 per cento.

Indice

Compendio	3
1 Situazione iniziale	10
1.1 Necessità di agire e obiettivi	10
1.2 Piano di correzione del Consiglio federale	11
1.3 Varianti scartate	14
1.4 Panoramica delle misure e struttura del messaggio	16
1.5 Pianificazione previsionale	23
1.6 Misure che non necessitano modifiche di legge	24
1.6.1 Congelamento delle uscite per la CI fino al 2030	24
1.6.2 Riduzioni nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE	25
1.6.3 Riduzione del contributo al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra	26
1.6.4 Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina	27
1.6.5 Indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti	27
1.6.6 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF	28
1.6.7 Riduzione del contributo della Confederazione al FNS	29
1.6.8 Riduzione della ricerca del settore pubblico	30
1.6.9 Congelamento delle uscite per il settore della cultura fino al 2030	31
1.6.10 Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport	32
1.6.11 Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche	33
1.6.12 Riduzione dei contributi a favore delle strade principali	34
1.6.13 FOSTRA: riduzione dei conferimenti	34
1.6.14 Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori	35
1.6.15 Riduzione nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale	36
1.6.16 Riduzione della promozione della qualità e dello smercio	37
1.6.17 Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo	38
1.6.18 Riduzione dei mezzi di Innotour	39
1.6.19 Riduzione del contributo alle spese per il controllo della conformità dei prodotti	39
1.6.20 Riduzione dei contributi a SvizzeraEnergia	40
1.6.21 Riduzione dei contributi volontari all'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni	

internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale	41
1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	42
1.8 Interventi parlamentari	42
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione	43
2.1 Procedura preliminare	43
2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione	44
2.3 Modifiche rispetto al progetto sottoposto a consultazione	46
3 Punti essenziali del progetto	49
3.1 Misure nel settore proprio	49
3.2 Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione	53
3.3 Ridimensionamento dell'offerta della SSR destinata all'estero	54
3.4 Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impiegati di civilisti	55
3.5 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali	56
3.6 Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie	58
3.7 Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse	59
3.8 Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua	60
3.9 Riduzione dell'aliquota di sussidio per contributi a progetti e all'innovazione nell'ambito della formazione professionale al 50 per cento al massimo	61
3.10 Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale in lingua francese di Berna	62
3.11 Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure	63
3.12 Riduzione della promozione indiretta della stampa	63
3.13 Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti	64
3.14 Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna	65
3.15 Rinuncia a contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione	65
3.16 Armonizzare la durata dell'obbligo di indennizzo con somme forfettarie a 5 anni	67
3.17 Rinuncia a sussidi per la formazione nell'ambito dell'aiuto alle vittime di reati	68
3.18 Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti	69

3.19	Riduzione dei contributi al traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia	70
3.20	Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli	71
3.21	Rinuncia ai contributi per la guida autonoma	71
3.22	Riduzione dei contributi generali a favore delle strade	72
3.23	Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione	73
3.24	UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	74
3.25	Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio	74
3.26	Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente	75
3.27	Rinuncia ad aiuti all'economia zootecnica	76
3.28	Rinuncia ai provvedimenti per valorizzare la frutta	77
3.29	Aumento della vendita all'asta di contingenti doganali	78
3.30	Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio	80
3.31	Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica	81
3.32	UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	83
3.33	Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali	83
3.34	Riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico e introduzione di misure temporanee a favore dei Cantoni finanziariamente deboli	85
3.35	Imposizione più elevata dei prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro	86
3.36	Modifica LSu	93
4	Commento ai singoli articoli	94
4.1	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	94
4.2	Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)	94
4.3	Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl)	94
4.4	Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)	94
4.5	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)	95
4.6	Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure	95
4.7	Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr)	95

4.8	Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)	95
4.9	Legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo)	97
4.10	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)	97
4.11	Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)	98
4.12	Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)	98
4.13	Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)	101
4.14	Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)	103
4.15	Legge del 23 dicembre 2011 sul CO ₂	103
4.16	Legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP)	106
4.17	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)	107
4.18	Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua	108
4.19	Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)	109
4.20	Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne)	110
4.21	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)	111
4.22	Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO)	112
4.23	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)	112
4.24	Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)	113
4.25	Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC)	113
4.26	Legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (LIG)	114
4.27	Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC)	114
4.28	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale	114
4.29	Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr)	115
4.30	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE)	117
4.31	Legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo)	117
4.32	Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP)	118
4.33	Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)	118
4.34	Cifra II	118

Legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna	118
Legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali	119
4.35 Cifra III	119
4.36 Cifra IV	119
4.37 Cifra V	120
5 Ripercussioni	120
5.1 Ripercussioni per la Confederazione	120
5.1.1 Ripercussioni finanziarie	120
5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale	121
5.2 Ripercussioni per le assicurazioni sociali	121
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	121
5.4 Ripercussioni sull'economia	123
5.5 Ripercussioni sulla società	126
5.6 Ripercussioni sull'ambiente	127
6 Aspetti giuridici	127
6.1 Costituzionalità	127
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	128
6.3 Forma dell'atto	128
6.4 Subordinazione al freno alle spese	129
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale	129
6.6 Conformità alla legge sui sussidi	129
6.7 Delega di competenze legislative	129
Titolo testo giuridico (disegno)	FF 2025 ...

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il bilancio della Confederazione presenta uno squilibrio strutturale. Le uscite sono nettamente superiori alle entrate attese e nei prossimi anni sono destinate a crescere a un ritmo ancora più rapido. Negli ultimi anni, inoltre, in particolare negli ambiti della previdenza sociale, della sicurezza e del clima, sono state approvate uscite non finanziate o non sufficientemente finanziate. Per questo oggi nei piani finanziari della Confederazione troviamo deficit importanti. L'obiettivo del presente progetto è quindi mitigare l'aumento delle uscite, riportando queste ultime allo stesso livello di crescita delle entrate.

Lo squilibrio è stato causato in primo luogo dal potenziamento della previdenza per la vecchiaia e dell'esercito. L'aumento delle uscite per l'esercito all'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2032 comporta un incremento medio delle uscite di circa l'8 per cento, mentre le entrate aumentano mediamente del 2,5 per cento. Le uscite per la previdenza sociale costituiscono oltre un terzo delle uscite della Confederazione e crescono a un ritmo di oltre il 4 per cento all'anno. L'aumento della spesa è provocato principalmente dal versamento della 13^{esima} rendita AVS a partire dal 2026, dall'incremento dei costi per la sanità e dall'evoluzione demografica. Negli ultimi anni si è fatto un ampio ricorso ai sussidi per raggiungere gli obiettivi climatici: in diversi ambiti sono infatti state gettate le basi per aiuti finanziari di ampia portata. Inoltre, anche i contributi federali versati ai Cantoni nel quadro della perequazione finanziaria aumentano in misura decisamente maggiore rispetto a quanto preventivato nel 2020 nell'ambito dell'ultima riforma del sistema di perequazione finanziaria. In tale contesto sono determinanti le crescenti disparità tra i Cantoni, che rendono necessari più mezzi finanziari affinché i Cantoni finanziariamente più deboli raggiungano la dotazione minima prevista dalla legge. Anche le uscite destinate al settore della migrazione, in particolare per le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina, rimangono elevate. Il pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 2027, tuttavia, serve principalmente a finanziare l'esercito e l'AVS.

Siccome la pressione sulle finanze federali è da ricondurre in primo luogo al forte aumento delle uscite, il Consiglio federale vuole intervenire principalmente su questo fronte. Le entrate sostanzialmente stanno crescendo allo stesso ritmo dell'economia (2,5 % all'anno); inoltre su questo fronte sono già stati decisi o sono in programma aumenti significativi.

Le misure permettono uno sgravio pari a 2,4 miliardi di franchi nel 2027, a 3,0 miliardi nel 2028 e a 3,1 miliardi nel 2029. Grazie a questo pacchetto di sgravio, per gli anni 2027 e 2028 il piano finanziario 2027–2029 del 20 agosto 2025 risulta quasi in pareggio. Nel 2029 il deficit strutturale dopo l'attuazione delle misure di sgravio ammonta però già a 1,4 miliardi di franchi. Uno dei motivi di tale situazione è rappresentato dalla riduzione fiscale decisa dal Parlamento attraverso l'abolizione del valore locativo, che influisce sul fronte delle entrate. Inoltre, per quanto concerne le spese per l'esercito, alla forte crescita prevista dal Consiglio federale si aggiunge la

seconda tappa dell'aumento deciso dal Parlamento al fine di raggiungere l'obiettivo dell'1 per cento del PIL a partire dal 2032.

1.2 Piano di correzione del Consiglio federale

L'8 marzo 2024 il Consiglio federale, considerata la difficile situazione finanziaria, ha incaricato un gruppo esterno di esperti di svolgere una verifica approfondita dei compiti e dei sussidi e di proporre misure correttive per un importo approssimativo di 4–5 miliardi di franchi. Il gruppo di esperti ha individuato e documentato oltre 60 misure che permettono di sgravare il bilancio fiscale e di ristabilire l'equilibrio finanziario. Il gruppo di esperti ha raccomandato al Consiglio federale di eliminare i deficit adottando esclusivamente misure di sgravio sul fronte delle uscite. Come previsto dal mandato ricevuto, il gruppo ha individuato anche misure sul fronte delle entrate, giudicandole però non prioritarie.

Dopo aver ascoltato partiti politici, Cantoni e partner sociali in occasione di varie tavole rotonde, nel progetto posto in consultazione il Consiglio federale ha deciso di accogliere gran parte delle proposte formulate dal gruppo di esperti, scegliendo tuttavia di eliminare alcune misure in base a considerazioni di ordine politico. Il Consiglio federale ha tenuto conto in particolare del progetto relativo alla dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni¹ come pure delle recenti decisioni del Popolo. A seguito delle critiche mosse da alcuni Cantoni, dopo la consultazione il Consiglio federale ha adeguato e ridimensionato anche altre misure (v. n. 2.3).

L'Esecutivo non intende anticipare i lavori del progetto Dissociazione 2027. Non ha quindi adottato alcuna misura che modifica in modo sostanziale la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Pertanto, nell'ambito delle misure di sgravio non intende sottrarsi in modo completo da nessuno degli attuali compiti svolti congiuntamente. Una riduzione dei contributi ai Cantoni è tuttavia inevitabile, dal momento che questi, insieme alle assicurazioni sociali, sono i principali destinatari dei contributi della Confederazione.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso ulteriori adeguamenti, sia sulla base della consultazione sia di nuove decisioni politiche (v. n. 2.3).

Progetto del Consiglio federale

I deficit presenti nel bilancio federale sono il risultato di decisioni concernenti le uscite. Le correzioni vanno quindi effettuate in primo luogo sul fronte delle uscite. Le priorità sono cambiate e il Consiglio federale intende tenerne conto: attraverso le sue misure di sgravio illustra una soluzione che permette di finanziare i compiti considerati prioritari (esercito, previdenza sociale) rallentando la crescita di altri settori. Considerando tutte le misure di sgravio previste nel pacchetto, le uscite ordinarie della Confederazione cresceranno comunque da 80 miliardi di franchi nel 2023 a circa 93 miliardi di franchi nel 2027 e a circa 98 miliardi nel 2029.

¹ Cfr. comunicato stampa del 21.6.2024 «Ripresa del progetto concernente la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni» (admin.ch)

Il progetto prevede anche interventi mirati sul fronte delle entrate, ma il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a misure significative in questo ambito per non gravare ulteriormente sulla popolazione e sull'economia: con l'aumento dell'IVA a favore dell'AVS e l'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE sono già previsti aumenti delle imposte dell'ordine di diversi miliardi di franchi.

Nonostante le nuove priorità, è importante mantenere un certo equilibrio. Per questo il Consiglio federale prevede misure da applicare in tutti i settori di compiti, definendo le priorità all'interno di ciascuno di essi. Gli interventi riguardano per esempio ambiti in cui oggi vi sono incentivi inappropriati (effetti di trascinamento, aliquote di sussidio elevate) o a favore dei quali oggi la Confederazione si impegna molto, forse anche troppo (sussidiarietà ed equivalenza fiscale).

Oltre un terzo del preventivo della Confederazione è destinato alla previdenza sociale (2026: fr. 32 mia.). La forte tendenza al rialzo e la mancanza di un sistema di finanziamento sostenibile mettono quindi costantemente sotto pressione le restanti spese federali. Nell'ambito della previdenza sociale sono già previste riforme strutturali che esulano dalle presenti misure di sgravio, per esempio nell'ambito dell'AVS e nel settore della sanità. Tali riforme devono essere portate avanti con coerenza. Il pacchetto non prevede misure di sgravio nell'ambito delle assicurazioni sociali né della sanità. Per contro, nell'ambito dell'asilo il Consiglio federale vuole riuscire ad integrare più rapidamente nel mercato del lavoro i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, così come quelle in cerca di protezione (statuto S). La durata dell'indennizzo va armonizzata, passando dagli attuali sette e cinque anni a una soluzione univoca che prevede cinque anni.

Ogni anno la spesa della Confederazione per i trasporti ammonta a circa 11 miliardi di franchi. Al fine di sgravare il bilancio federale occorre dilazionare leggermente gli investimenti nell'infrastruttura dei trasporti. Questo vale sia per i progetti federali (infrastruttura ferroviaria, strade nazionali), che per i contributi della Confederazione all'infrastruttura cantonale dei trasporti (strade cantonali, progetti d'agglomerato). In generale, i progetti in corso saranno completati come previsto. Negli altri casi, si prediligerà il mantenimento e l'esercizio all'ampliamento. Per quanto riguarda il traffico regionale viaggiatori, il Consiglio federale mira a un grado di copertura dei costi più elevato. Alle imprese di trasporto è lasciata la facoltà di decidere in che misura è necessario aumentare il finanziamento da parte degli utenti. Così facendo si riducono in parte i contributi pubblici (versati da Confederazione e Cantoni). Infine, il Consiglio federale in futuro intende sostenere gli aerodromi regionali soltanto in ambiti ritenuti di interesse federale. I nuovi aiuti finanziari pianificati per il traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia (p. es. treni notturni) vanno leggermente ridotti. L'Esecutivo intende rinunciare ai contributi per l'elettrificazione del traffico locale.

Nel settore della formazione e della ricerca la Confederazione versa un contributo annuo pari a 9 miliardi di franchi. Questo importo comprende il contributo obbligatorio per la partecipazione al pacchetto Orizzonte, versato parallelamente alle misure transitorie che giungono a scadenza. In questo ambito si intende aumentare il contributo finanziario versato dai beneficiari delle prestazioni delle scuole universitarie (aumento delle tasse universitarie), ridurre il numero degli strumenti e dei canali di promozione così come le aliquote di sussidio (riduzione dei contributi

versati a: Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica [FNS], Innosuisse, ricerca del settore pubblico federale, sussidi vincolati a progetti delle scuole universitarie) o fare in modo che ci sia un maggior rispetto delle effettive competenze dei Cantoni e del settore privato (ambito della formazione continua).

Per quanto concerne la politica climatica ed energetica, il Consiglio federale vuole concentrarsi sui nuovi strumenti di promozione (decarbonizzazione e programma di impulso per la sostituzione di impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica) che sono stati approvati dall'elettorato nel 2023. Il Consiglio federale intende rinunciare al sostegno diretto alle imprese per progetti pilota e di dimostrazione.

Nell'ambito dell'agricoltura il Consiglio federale ha escluso i sussidi che hanno effetti diretti sulle entrate da attività agricole. Propone tuttavia di eliminare o ridurre i sussidi di cui non beneficiano principalmente gli agricoltori, ma l'industria della trasformazione (aiuti all'economia zootecnica, vendita all'asta di contingenti doganali, rinuncia ai contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione), le misure per prodotti specifici che godono già di una protezione doganale (promozione della qualità e dello smercio) o le misure attraverso le quali la Confederazione crea incentivi inopportuni, in quanto le aliquote di sussidio sono estremamente elevate (contributi per la qualità del paesaggio con aliquote di sussidio del 90 %).

Nel settore della cooperazione internazionale (CI) il Consiglio federale per i prossimi anni intende fissare in modo ancora più deciso le priorità (congelamento delle uscite per la CI fino al 2030). Alla luce di ciò e delle decisioni del Parlamento sulle riduzioni nell'ambito del preventivo 2025, i dipartimenti interessati (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE] e Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca [DEFR]) hanno adeguato le priorità stabilite dall'attuale messaggio CI (cfr. il comunicato stampa del 29 gennaio 2025 «Cooperazione allo sviluppo: il DFAE e il DEFR attuano le decisioni parlamentari»). La CI si concentrerà sempre di più sui settori in cui può garantire il massimo valore aggiunto e in cui vanta un'esperienza pluriennale.

Per quanto riguarda la cultura e lo sport, il Consiglio federale intende effettuare tagli mirati alla promozione e ridurre singoli aiuti finanziari di notevole entità. In diversi settori è possibile ridurre gli effetti di trascinamento (p. es. abbassamento delle aliquote di sussidio). Nell'ambito del sostegno alla stampa, in futuro il Consiglio federale intende ridurre il sovvenzionamento. La carta stampata ha perso importanza rispetto ad altri canali di comunicazione. In futuro il Governo vuole quindi continuare a sostenere tramite sussidi la distribuzione giornaliera della stampa regionale e locale, ma non più quella della stampa associativa, poiché ritenuta meno rilevante per la formazione dell'opinione pubblica. Inoltre, intende ridimensionare l'offerta della SSR destinata all'estero.

Dato l'aumento delle uscite per l'esercito, nei prossimi anni anche la spesa per la sicurezza sarà destinata a crescere in modo significativo. In questo ambito l'Esecutivo ha previsto solo due misure; in futuro le persone che ne beneficiano dovranno farsi carico dei relativi costi (controlli al confine presso gli aeroporti, indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti).

Altre misure pianificate dal Consiglio federale riguardano le finanze e l'economia. Le relative uscite crescono a causa della quota cantonale all'imposizione minima dell'OCSE da un lato e degli sviluppi della perequazione finanziaria dall'altro. L'Esecutivo intende ridurre la perequazione dell'aggravio sociodemografico dell'importo che era stato aggiunto nel 2022. La riforma di allora mirava a sgravare la Confederazione nella stessa misura per quanto riguarda la perequazione delle risorse; in realtà è successo l'opposto e oggi la Confederazione eroga contributi decisamente maggiori ai Cantoni. Una parte dei risparmi va invece impiegata per attenuare temporaneamente le ripercussioni del pacchetto di sgravio sui Cantoni finanziariamente più deboli. Inoltre, in futuro occorre rinunciare a conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale. Sul fronte delle entrate, il pacchetto di sgravio 27 prevede un'imposizione più elevata dei prelievi di capitale da fondi di previdenza.

Il pacchetto di misure proposto dal Consiglio federale, comprese le misure attuabili senza modifiche legislative, produrrà un volume di sgravio di 2,4 miliardi di franchi nel 2027, di 3 miliardi di franchi nel 2028 e di 3,1 miliardi nel 2029; di tale volume, due terzi sono da ricondurre a misure che esigono modifiche legislative. L'aggravio diretto dei Cantoni prodotto da misure per le quali essi non dispongono di alternative ha un impatto basso.

1.3 Varianti scartate

Oltre al presente pacchetto di misure, il Consiglio federale ha valutato anche la possibilità di effettuare tagli esclusivamente alle uscite debolmente vincolate o di intervenire in modo maggiore sul fronte delle entrate. La Costituzione federale (Cost.) non permette di aumentare il debito pubblico (principio del freno all'indebitamento).

Decisione di non applicare le riduzioni esclusivamente alle uscite con debole grado di vincolo

Circa due terzi delle uscite della Confederazione sono stabiliti in modo esaustivo dalla legge o non sono modificabili per altre ragioni. Queste uscite sono considerate fortemente vincolate. Soltanto le uscite debolmente vincolate possono dunque essere ridotte senza apportare modifiche di legge ed è in questi i settori di compiti che vengono effettuati i tagli quando rimane troppo poco tempo per il processo legislativo: per esempio educazione e ricerca, esercito, agricoltura, relazioni con l'estero e settore proprio dell'Amministrazione. Per raggiungere il volume di sgravio necessario, queste uscite dovrebbero essere ridotte di circa il 10 per cento. Secondo l'Esecutivo, però, il maggiore fabbisogno di risorse per l'esercito e per l'AVS non è sufficiente per giustificare tagli così netti in altri settori di compiti, ragione per cui intende apportare delle correzioni anche alle uscite fortemente vincolate. Tuttavia, se le misure di sgravio 2027 dovessero essere drasticamente ridotte, se non si arrivasse neppure ad adottare il progetto o se il Popolo decidesse di respingere queste misure, l'unica opzione sarebbe ricorrere a tagli molto elevati nell'ambito delle uscite debolmente vincolate. In questa eventualità il Consiglio federale e il Parlamento, per rispettare la norma costituzionale sul freno all'indebitamento, a breve termine non potrebbero far altro che decidere tagli cospicui alle uscite debolmente vincolate. Le uscite per l'esercito costituiscono oltre il 20 per cento delle uscite debolmente vincolate. Se

queste uscite fossero escluse da eventuali tagli e - così come previsto dalla pianificazione attuale - crescessero ulteriormente, sarebbe inevitabile effettuare tagli ancora più sostanziali alle altre uscite con un debole grado di vincolo, come nell'ambito dell'agricoltura, l'educazione e la ricerca o la cooperazione internazionale.

Rinuncia a ulteriori aumenti di imposte

Dall'introduzione del freno all'indebitamento le entrate sono cresciute in modo proporzionale al PIL nominale. La situazione critica in cui si trova il bilancio federale non è quindi causata da una stagnazione delle entrate, ma è il risultato di importanti decisioni in materia di spese.

Per tale ragione, il Consiglio federale intende raggiungere lo sgravio facendo ricorso solo in minima parte (ca. fr. 340 mio.) a misure sul fronte delle entrate.

Tabella 1: Aumento delle entrate

In mio. CHF	2027	2028
Imposizione più elevata dei prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro		190
Aumento della vendita all'asta di contingenti doganali	127	127
Indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti	22	22
Totale	149	339

L'Esecutivo vuole evitare aumenti generali delle imposte. Con l'aumento dell'IVA a favore dell'AVS (+0,4 % per la riforma AVS 21 e +0,5–0,7 % per la 13^{esima} rendita AVS, per un totale di ca. fr. 4 mia.), e l'introduzione dell'imposizione minima dell'OCSE (fr. 1,5–3,5 mia.) sono già avvenuti o sono previsti aumenti delle imposte dell'ordine di diversi miliardi di franchi. Inoltre, in futuro i datori di lavoro e i collaboratori dovranno probabilmente versare contributi salariali notevolmente più elevati per finanziare le assicurazioni sociali. Pertanto, la popolazione e l'economia non devono essere gravate in misura ancora maggiore.

Decisione di non allentare il freno all'indebitamento

Il principio fondamentale del freno all'indebitamento è semplice: conformemente all'articolo 126 Cost.², «la Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate». Il freno all'indebitamento incentiva quindi a stabilire quali siano i compiti prioritari nonché a valutare e prendere le decisioni politiche anche secondo criteri di economicità. Eventuali difficoltà a livello di politica finanziaria devono essere risolte immediatamente, perché il freno all'indebitamento non permette un indebitamento a carico delle generazioni future.

Sono consentiti deficit di finanziamento in casi motivati in cui si hanno temporanei picchi riguardo all'importo dei pagamenti da effettuare: in particolare nel caso di una situazione economica difficile o se si verificano eventi eccezionali sui quali la Confederazione non può esercitare alcun controllo. La situazione finanziaria attuale non rientra però in nessuno di questi due casi. Dal momento che i deficit hanno un

carattere duraturo e sono destinati a crescere ulteriormente nel tempo, la Confederazione si troverebbe a spendere sempre più di quanto incassa e questo va contro ai principi di una politica finanziaria sostenibile.

Il Consiglio federale ritiene che il freno all'indebitamento garantisca una politica finanziaria sostenibile e rafforzi la resilienza dello Stato. Questo meccanismo contribuisce pertanto anche a mantenere l'attrattiva della piazza economica a livello internazionale e quindi il benessere della Svizzera. Inoltre, poiché il debito pubblico della Svizzera è basso rispetto a quello di altri Paesi, anche le uscite a titolo di interessi sono relativamente basse, attestandosi al momento a 1,1 miliardi di franchi all'anno (consuntivo 2024³). Un debito pubblico basso crea pertanto anche un margine di manovra in ambito di preventivo.

1.4 **Panoramica delle misure e struttura del messaggio**

Il Consiglio federale propone 57 misure, 36 delle quali richiedono modifiche di leggi. Queste misure sono descritte nel dettaglio al numero 3. I commenti alle modifiche di legge sono illustrati al numero 4. 21 misure non necessitano di modifiche di legge. Per ragioni di completezza, sono tuttavia descritte brevemente al numero 1.6. Il Consiglio federale presenterà tali misure al Parlamento nel quadro del consuntivo 2027; esse potrebbero essere attuate anche se la legge non dovesse entrare in vigore tempestivamente.

La descrizione delle misure è ordinata per settore di compito. I commenti alle modifiche di legge sono ordinati in base al numero della raccolta sistematica (RS) della Confederazione. Alcune misure richiedono però modifiche a più di una legge. La seguente tabella fornisce una panoramica delle misure di sgravio allo scopo di facilitare la consultazione delle descrizioni delle misure e dei commenti ai singoli articoli riportati nel messaggio.

Tabella 2. Panoramica delle misure di sgravio e del progetto sottoposto a consultazione

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
Senza modifica di legge						
Congelamento delle uscite per la CI fino al 2030	107,0	167,0	234,2	1.6.1	-	-
Riduzione nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE	6,3	6,4	6,4	1.6.2	-	-

³ www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > Consuntivo, vol. B, pag. 3

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
Riduzione del contributo al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra	1,1	1,1	1,1	1.6.3	-	-
Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina	1,0	1,0	1,0	1.6.4	-	-
Indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti	22,0	22,0	22,0	1.6.5	-	-
Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF	78,0	78,0	78,0	1.6.6	-	-
Riduzione del contributo della Confederazione al FNS	131,0	139,3	139,3	1.6.7	-	-
Riduzione della ricerca del settore pubblico	25,6	25,5	25,5	1.6.8	-	-
Misure nel settore della cultura	6,1	9,8	12,4	1.6.9	-	-
Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport	17,3	17,7	16,9	1.6.10	-	-
Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche	1,4	1,5	1,5	1.6.11	-	-
Riduzione dei contributi a favore delle strade principali	17,3	17,5	17,6	1.6.12	-	-
FOSTRA: riduzione dei conferimenti	100,0	100,0	100,0	1.6.13	-	-

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori	58,3	59,4	60,3	1.6.14	-	-
Riduzione nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale	46,8	49,0	51,9	1.6.15	-	-
Riduzione della promozione della qualità e dello smercio	10,5	10,5	10,5	1.6.16	-	-
Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo	11,3	11,4	11,4	1.6.17	-	-
Riduzione dei mezzi di Innotour	2,1	2,7	2,7	1.6.18	-	-
Riduzione del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti	0,9	1,0	1,0	1.6.19	-	-
Riduzioni relative a SvizzeraEnergia	20,0	20,0	20,0	1.6.20	-	-
Riduzione dei contributi volontari all'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale	25,7	24,8	26,3	1.6.21	-	-
Con modifica di legge						
Misure nel settore proprio	200,0	300,0	300,0	3.1	4.3; 4.24; 4.29	Art. 146 LParl; art. 35g LPamb; art. 58 LAgr
Rinuncia a finanziamenti iniziali	2,0	2,0	2,0	3.2	4.4	Art. 17 LMeCA

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
per progetti di digitalizzazione						
Ridimensionamento dell'offerta della SSR destinata all'estero	18,8	19,0	19,2	3.3	4.23	Art. 28 LRTV
Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti	3,4	3,4	3,4	3.4	4.27	Art. 46 e 47 LSC
Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali	120,0	120,0	120,0	3.5	4.8	Art. 50 LPSU
Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie	27,9	29,6	29,6	3.6	4.8	Art. 2, 12, 47, 48, 59-61, 80a LPSU
Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse	32,0	33,1	33,1	3.7	4.10	Art. 18, 19, 20a LPRI
Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua	19,2	19,6	19,8	3.8	4.9	Art. 12, 16 e 17 LFCo
Riduzione al 50 % dei contributi a innovazioni e progetti nell'ambito della formazione professionale	10,0	10,0	10,0	3.9	4.7	Art. 54, 55 LFPr
Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale in lingua francese di Berna	1,4	1,4	1,4	3.10	4.34	LF sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure	0,8	0,8	0,8	3.11	4.6	Art. 10 LF sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
Riduzione della promozione indiretta della stampa	20,0	20,0	20,0	3.12	4.22	Art. 16 LPO
Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti	1,0	1,0	1,0	3.13	4.23	Art. 76 LRTV
Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna	0,6	0,6	0,6	3.14	4.23	Art. 57 LRTV
Rinuncia a contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione	48,1	48,6	49,0	3.15	4.30	Art. 45a LFE
Armonizzazione a 5 anni della durata dell'indennizzo per la politica di integrazione	242,9	388,1	435,7	3.16	4.1; 4.2	Art. 87 LStrI, art. 88 LAsi
Rinuncia a sussidi per la formazione nell'ambito dell'aiuto alle vittime di reati	0,3	0,3	0,3	3.17	4.5	Art. 31 LAV
FIF: riduzione dei conferimenti	200,0	200,0	200,0	3.18	4.16	Art. 19 LTTP
Riduzione dei contributi al traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia	19,6	19,6	19,6	3.19	4.15	Art. 37a legge sul CO ₂
Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione	56,3	56,3	56,3	3.20	4.14; 4.15	Art. 18 LIOM, art. 41a legge sul CO ₂

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
alternativa per autobus e battelli						
Rinuncia ai contributi per la guida autonoma	2,0	2,0	2,0	3.21	4.21	Art. 105a LCStr
Riduzione dei contributi generali a favore delle strade	32,4	31,4	25,5	3.22	4.19	Art. 4 LUMin
Riduzione dei contributi della Confederazione agli aerodromi regionali in base agli interessi della Confederazione	25,0	25,0	25,0	3.23	4.19	Art. 37 LUMin
UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	6,2	7,0	7,0	3.24	4.24; 4.25; 4.31	Art. 49 LPAmb, art. 57, 64a LPAc, art. 34a LFo
Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio	4,9	4,9	4,9	3.25	4.34	LF che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali
Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente	5,5	5,6	5,6	3.26	4.11; 4.15; 4.18; 4.24; 4.25; 4.26; 4.31; 4.32; 4.33	Art. 1, 14a LPN, art. 41 legge sul CO ₂ , art. 7 LSCA, art. 49 LPAmb, art. 64 LPAc, art. 26 LIG, art. 29, 38a, 39 LFo, art. 14 LCP, art. 13 LFSP
Rinuncia ad aiuti all'economia zootecnica	5,4	4,9	4,4	3.27	4.29	Art. 50, 51, 51 ^{bis} e 52 LAggr

Misure	Sgravio in mio. fr.			Descrizione	Spiegazioni	Modifica di legge
	2027	2028	2029			
Rinuncia ai provvedimenti per valorizzare la frutta	2,4	2,4	2,4	3.28	4.29	Art. 58 LAgr
Aumento della vendita all'asta di contingenti doganali	127,0	127,0	127,0	3.29	4.29	Art. 22, 23 e 48 LAgr
Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio		65,0	65,0	3.30	4.29	Art. 76 LAgr
Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica	372,1	389,1	400,0	3.31	4.15; 4.20	Art. 33a, 34, 34a, 35, 36, 49b legge sul CO ₂ , art. 50a, 51, 52, 53 LEne
UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	19,2	23,5	23,7	3.32	4.20	Art. 49 e 53 LEne
Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali	12,9	26,4	26,4	3.33	4.28	Art. 12, 19, 21, 25a LF sulla politica regionale
Perequazione finanziaria: riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico e creazione di una compensazione temporanea dei casi di rigore	67,0	67,0	67,0	3.34	4.12	Art. 9, 19d, 19e LPFC
Imposizione più elevata dei prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro		190,0	190,0	3.35	4.17	Art. 38 LIFD
Modifica LSu	-	-	-	3.36	4.13	Art. 7 LSu

1.5 Pianificazione previsionale

Le misure di sgravio applicabili dal 2027 sono necessarie per poter raggiungere un equilibrio nel quadro del preventivo 2027. Senza il pacchetto di sgravio 27, gli anni del piano finanziario 2027 e 2028 registrerebbero un deficit da 2 a 3 miliardi di franchi, mentre dal 2029 il deficit supererebbe i 4 miliardi. Per tale motivo, la legge deve poter entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Se il Parlamento dovesse effettuare notevoli tagli al pacchetto di sgravio 27, se non dovesse approvarlo in tempo o se venisse indetto un referendum contro l'atto mantello e quest'ultimo fosse respinto in occasione delle votazioni popolari, il Consiglio federale dovrebbe proporre misure sostitutive in modo da rispettare le disposizioni costituzionali del freno all'indebitamento. Questa pianificazione previsionale deve essere una soluzione transitoria. In caso di mancata approvazione del pacchetto di sgravio 27, bisognerebbe mettere a punto in poco tempo nuove misure di sgravio, prendendo eventualmente in considerazione anche aumenti delle imposte.

A breve termine il margine di manovra è limitato:

- misure sul fronte delle entrate sono escluse: di regola richiedono modifiche costituzionali e non possono essere decise in poche settimane;
- con il pacchetto di sgravio 27, il Consiglio federale propone misure in quasi tutti i settori di compiti. Gli unici ambiti che perlopiù non vengono toccati sono la previdenza (in particolare AVS, AI, prestazioni complementari e riduzione dei premi) e l'esercito, settori che attualmente godono di un'elevata priorità politica. Non vi sono quindi altri settori di compiti in cui sarebbe possibile effettuare tagli significativi. Bisognerebbe invece gravare maggiormente i settori di compiti già interessati dalle misure di risparmio;
- le modifiche di legge possono essere attuate a breve termine solo ricorrendo alla legislazione d'urgenza di cui all'articolo 165 Cost.

Una parte del pacchetto di sgravio 27 può essere attuato anche senza l'attuazione della legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027:

- le misure che non necessitano modifiche di legge (ca. fr. 1 mia.) vengono discusse in ogni caso nel quadro del preventivo 2027;
- le misure relative ai settori con un debole grado di vincolo e che necessitano modifiche di legge (adeguamento o abrogazione di disposizioni potestative; <fr. 0,5 mia.) possono essere attuate almeno in parte, dato che non vige alcun vincolo legale. Sarà tuttavia necessario valutare dal punto di vista politico in che proporzione le misure possano essere (parzialmente) attuate in caso di una bocciatura da parte del Parlamento o del Popolo.

Per raggiungere lo sgravio necessario, la riduzione deve essere distribuita a breve termine sulle uscite debolmente vincolate. In seguito, bisognerà decidere se ridurre anche l'incremento delle uscite per l'esercito. Per ridurre le uscite della Confederazione di 1 miliardo di franchi, bisognerebbe tagliare le uscite debolmente vincolate di circa il 3 per cento (esercito compreso) o del 4 per cento (esercito escluso).

1.6

Misure che non necessitano modifiche di legge

1.6.1

Congelamento delle uscite per la CI fino al 2030

Situazione attuale: la cooperazione internazionale (CI) della Svizzera si fonda sull'articolo 54 Cost., secondo cui la Confederazione promuove in modo sostenibile la comune prosperità e si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. A favore della strategia di cooperazione internazionale per il periodo 2025–2028 il Parlamento ha stanziato crediti d'impegno per un importo totale di 11,1 miliardi di franchi.

Misura: nell'ambito della generale ridefinizione delle priorità per quanto riguarda le uscite della Confederazione, anche la CI deve contribuire al consolidamento del bilancio. Le uscite per la CI, compresi i fondi per il sostegno all'Ucraina e per la partecipazione alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), saranno bloccate fino al 2030⁴. A causa della determinazione di un limite delle uscite, non tutti i progetti descritti nel messaggio Strategia CI 2025–2028 potranno essere attuati. Il DFAE e il DEFR effettuano una prioritizzazione mirata che consente di mantenere in larga misura l'auspicata efficacia della CI. Sono in particolare previste le misure illustrate di seguito.

Considerando le reali esigenze in loco, gli interessi a lungo termine della Svizzera e il valore aggiunto della CI svizzera, i programmi di sviluppo bilaterali in Albania, Bangladesh e Zambia vengono interrotti definitivamente. La cooperazione tematica della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) si concentrerà sempre di più sui settori in cui può garantire il massimo valore aggiunto e in cui vanta un'esperienza pluriennale. Di conseguenza, per quanto concerne la cooperazione tematica la DSC concentrerà la sua attività sulla formazione professionale, sulle misure riguardanti la formazione in casi d'emergenza e sul Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria («Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria»). La cooperazione nell'ambito del Partenariato globale per l'educazione, del Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) viene interrotta. Alcuni contributi a organizzazioni multilaterali (Programma di sviluppo delle Nazioni Unite [PNUS], UN Women, UNICEF), a NGO svizzere e a banche multilaterali di sviluppo vengono ridotti. Vengono inoltre ridotte anche le attività in Azerbaigian. Il sostegno macroeconomico in Vietnam, la promozione del commercio in Asia centrale nonché del commercio e del settore privato in Egitto vengono abbandonati. I settori degli aiuti umanitari, della promozione della pace e del sostegno all'Ucraina non sono interessati da tali riduzioni⁵.

⁴ L'aumento di capitale della BERS approvato in un messaggio speciale separato è finanziato tramite una compensazione nell'ambito dei fondi CI.

⁵ Cfr. il comunicato stampa del DFAE e del DEFR «Cooperazione allo sviluppo: il DFAE e il DEFR attuano le decisioni parlamentari», <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/news.html/content/eda/it/meta/news/2025/1/29/103982>

Tabella 3: Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione internazionale fino al 2030

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	107,0	167,0	234,2
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	2519,0	2514,3	2514,7	2514,7

Crediti a preventivo:

DEFR/A231.0202 Cooperazione economica allo sviluppo

DFAE/Diversi crediti

1.6.2 Riduzioni nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE

Situazione attuale: il DFAE, su mandato del Consiglio federale, coordina e definisce la politica estera svizzera, persegue gli obiettivi di politica estera, tutela gli interessi del Paese e promuove i valori svizzeri. Dei circa 3,2 miliardi di franchi totali spesi attualmente dal DFAE, tre quarti sono destinati al settore dei trasferimenti (cooperazione internazionale e organizzazioni, politica di Stato ospite ecc.) e un quarto al settore proprio (rete esterna e centrale a Berna).

Misure:

- riduzione delle uscite proprie del DFAE per 3,2 milioni di franchi attraverso un incremento dell'efficienza nella rete esterna e presso la centrale;
- riduzione di 1,5 milioni di franchi presso i centri ginevrini politica della sicurezza DCAF/CGPS/GICHD senza ripercussioni attese sull'attività operativa dei centri. La misura corrisponde alle priorità definite nell'ambito della politica di Stato ospite;
- riduzione delle azioni a favore del diritto internazionale pubblico per 0,9 milioni di franchi concentrandosi su progetti mirati che riguardano questioni urgenti e importanti nell'ambito del diritto internazionale pubblico;
- riduzione di 0,4 milioni di franchi nell'ambito delle relazioni con gli Svizzeri all'estero attuata principalmente attraverso un incremento dell'efficienza;
- riduzione di 0,25 milioni di franchi dei mutui per equipaggiamento riducendo l'importo preventivato alla media delle uscite degli ultimi quattro anni.

Gli sgravi possono essere raggiunti attraverso provvedimenti per una maggiore efficienza e definendo le priorità; non avranno pertanto effetti immediati sull'adempimento dei compiti.

Tabella 4: Riduzione nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti del DFAE

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio della misura nel settore proprio	-	3,2	3,3	3,3

Effetto di sgravio della misura nel settore dei trasferimenti	-	3,1	3,1	3,1
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	935,4	930,6	925,9	928,2

Crediti a preventivo:

DFAE/A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

DFAE/A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/GCSP/GICHD

DFAE/A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico

DFAE/A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero

DFAE/A235.0107 Mutui per equipaggiamento

1.6.3 Riduzione del contributo al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra

Situazione attuale: il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione (DFAE) copre circa un quinto dei costi d'esercizio del museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il CICR.

Misura: il sostegno statale al museo viene ridefinito a partire dal 2027. L'Ufficio federale della cultura (UFC) concede contributi a musei, collezioni, reti di terzi (credito a preventivo A231.0131). Il 1° luglio 2025 l'UFC ha deciso che il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa soddisfa i requisiti e che dal 2027 riceverà 0,2 milioni di franchi all'anno. Inoltre, in futuro il Cantone di Ginevra intende sostenerlo con un contributo supplementare pari a 0,4 milioni di franchi. Dal canto suo, il DFAE vuole mettere a disposizione annualmente 0,4 milioni di franchi provenienti dal credito relativo allo Stato ospite per attività e progetti specifici. Grazie a questa soluzione congiunta proposta da DFAE, UFC e Cantone di Ginevra sarà possibile continuare a garantire l'esercizio del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa anche dopo il 2027. Nel complesso, il bilancio della Confederazione sarà sgravato di 1,1 milioni di franchi.

Tabella 5: Riduzione del contributo al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	1,1	1,1	1,1
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1,1	0	0	0

Credito a preventivo:

DFAE/A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra

1.6.4 Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina

Situazione attuale: la Confederazione sostiene il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina (Brigade de sécurité diplomatique), l'organo raggiungibile 24 ore su 24 a cui possono fare riferimento le 47 000 persone titolari di una carta di legittimazione del DFAE che è inoltre responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza per le missioni permanenti e le organizzazioni internazionali. Oltre a questo, svolge compiti di formazione e di sensibilizzazione nei confronti della comunità internazionale, ha un ruolo fondamentale nell'ambito dell'organizzazione dei buoni uffici e assicura la protezione delle persone. Attraverso il suo contributo la Confederazione copre circa l'80 per cento dei costi del Gruppo diplomatico.

Misura: il Consiglio federale ritiene che il servizio fornito dal Gruppo diplomatico della polizia ginevrina non rientri tra le misure di sicurezza obbligatorie, si deve pertanto rinunciare al supporto finanziario. In futuro spetterà al Cantone di Ginevra decidere se intende continuare a sostenere i servizi prestati dal Gruppo e, in tal caso, dovrà farsi carico autonomamente dei relativi costi.

Tabella 6: Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	1	1	1
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1	0	0	0

Credito a preventivo:

DFAE/A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internazionale: Gruppo diplomatico

1.6.5 Indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti

Situazione attuale: il controllo delle persone è un compito sovrano dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). I controlli delle persone presso gli aeroporti internazionali di Ginevra e Basilea – ma non in quello di Zurigo – sono eseguiti dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) su incarico dei Cantoni. Gli accordi amministrativi con i Cantoni non prevedono alcun indennizzo. In base a quanto riportato in un rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 2021⁷ non esistono motivi che legittimino lo svolgimento di questi controlli a titolo gratuito, ragione per cui quest'organo aveva suggerito di stipulare una convenzione sulle prestazioni e di fatturare gli importi dovuti. Per garantire l'esecuzione dei rispettivi

⁶ RS 142.20

⁷ www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 21335 > Attuazione economica relativa all'assunzione di compiti di polizia cantonale

controlli sono necessarie circa 170 persone impiegate a tempo pieno a Ginevra e circa 40 a Basilea.

Misura: i compiti di polizia di confine dell'UDSC presso gli aeroporti vengono indennizzati dai Cantoni interessati. La Confederazione può fatturare ai Cantoni i costi per l'esecuzione dei controlli delle persone presso gli aeroporti: l'articolo 97 della legge del 18 marzo 2005⁸ sulle dogane (LD) prevede che nel quadro degli accordi tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF, tramite l'UDSC) e i Cantoni venga disciplinata l'assunzione dei costi. Attraverso l'indennizzo conforme al principio di causalità viene eliminato il trasferimento degli oneri ingiustificato dai Cantoni alla Confederazione (Ginevra: almeno fr. 17 mio., Basilea Città: almeno fr. 5 mio.) e la disparità di trattamento a livello finanziario del Cantone di Zurigo, che svolge e finanzia autonomamente i compiti di polizia di confine.

Tabella 7: Indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	22	22	22
Entrata dopo applicazione della misura	84,7	81,8	67,9	64,7

Credito a preventivo:

UDSC/E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

1.6.6 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF

Situazione attuale: ogni anno la Confederazione versa al settore dei politecnici federali (PF) un contributo finanziario a copertura delle spese d'esercizio per l'insegnamento e la ricerca. Nel preventivo 2026 sono previsti a tale scopo 2,6 miliardi di franchi. Le tasse universitarie versate dagli studenti costituiscono solo il 2 per cento circa dei proventi dei PF di Zurigo e Losanna.

Misura: il contributo finanziario viene ridotto di 78 milioni di franchi. Come base per determinare questo importo sono stati considerati da un punto di vista globale i maggiori ricavi ottenibili raddoppiando le tasse universitarie per gli studenti svizzeri e quadruplicando quelle per gli studenti stranieri. All'avvio della consultazione le tasse universitarie per tutti gli studenti che frequentano i PF ammontavano a 1460 franchi all'anno. Il 1° maggio 2025 è entrato in vigore l'aumento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri deciso dal Parlamento e statuito nella legge del 4 ottobre 1991 sui PF (RS 414.110), secondo cui deve ammontare almeno al triplo delle tasse universitarie previste per gli studenti svizzeri. Nell'ordinanza del 31 maggio 1995 sulle tasse nel settore dei PF (RS 414.131.7), il Consiglio dei PF stabilisce che la tassa d'iscrizione degli studenti stranieri è triplicata. In tal modo il settore dei PF può compensare una parte dei mancati ricavi. La tassa per gli studenti svizzeri non è stata aumentata. Il settore dei PF può scegliere se adeguare nuovamente

⁸ RS 631.0

le tasse universitarie al fine di attenuare ulteriormente la riduzione del contributo federale, se procedere a una diversa chiave di ripartizione tra i gruppi di studenti o se prevedere altre misure. Tuttavia, con l'entrata in vigore del pacchetto UE, in caso di un aumento delle tasse universitarie il Consiglio dei PF dovrà tenere conto del principio di pari trattamento degli studenti provenienti dall'UE e di quelli residenti in Svizzera⁹.

Il maggiore finanziamento da parte degli utenti è giustificato dal fatto che la formazione offerta dai PF agli studenti è riconosciuta come una delle migliori al mondo e offre quindi opportunità superiori alla media sul mercato del lavoro. Nonostante questo aumento, le tasse universitarie rimangono moderate nel confronto internazionale. Una misura analoga è prevista per le scuole universitarie cantonali (v. n. 3.5). I principali beneficiari della formazione, gli studenti, devono sostenere una quota maggiore dei relativi costi.

Tabella 8: Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	78,0	78,0	78,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	2580,6	2447,6	2539,5	2554,2

Credito a preventivo:

SG-DEFR/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF

1.6.7 Riduzione del contributo della Confederazione al FNS

Situazione attuale: su mandato della Confederazione, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) promuove la ricerca di base in tutte le discipline scientifiche. Alla fine del 2024 aveva finanziato circa 6000 progetti a cui hanno partecipato 22 200 ricercatori. La promozione del FNS rafforza la competitività internazionale della ricerca e quindi anche delle scuole universitarie svizzere. È quindi considerata l'istituzione svizzera più importante per la promozione della ricerca scientifica. In base ai programmi pluriennali del FNS, annualmente la Confederazione corrisponde un contributo finanziario che copre gran parte delle uscite destinate alla promozione della ricerca e gli oneri amministrativi del FNS.

Misura: negli ultimi 15 anni le uscite della Confederazione per la ricerca sono cresciute in modo superiore alla media. Sono stati in particolare creati nuovi strumenti di promozione. I contributi della Confederazione al FNS vengono ridotti. Le riduzioni vengono applicate in modo proporzionale al contributo di base al FNS e ai contributi per mandati specifici della Confederazione. Per quanto concerne il contributo di base, alcuni risparmi vengono realizzati riducendo le allocazioni e i contributi a progetti e professioni nonché sospendendo programmi minori. Dopo l'applicazione della

⁹ Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE», www.fedlex.admin.ch
> Procedure di consultazione > In corso > Procedura di consultazione 2025/47.

correzione delle quote di partecipazione nel primo anno, si avrà comunque una crescita annua dei contributi. Nel 2029 raggiungeranno nuovamente il livello del 2026.

Tabella 9: Riduzione del contributo della Confederazione al FNS

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	131,0	139,3	139,3
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1250,6	1166,1	1239,3	1253,1

Credito a preventivo:

SEFRI/A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca

1.6.8 Riduzione della ricerca del settore pubblico

Situazione attuale: per ricerca del settore pubblico si intende qualsiasi progetto di ricerca commissionato dall'Amministrazione federale che serve per lo svolgimento dei suoi compiti. Nel 2023, i 31 uffici federali che gestiscono, sostengono o commissionano la ricerca del settore pubblico hanno speso 355 milioni di franchi per la ricerca (incl. Agroscope). Le uscite sono state così ripartite: mandati di ricerca (17 %), contributi per la ricerca (35 %) e ricerca all'interno dell'Amministrazione federale (48 %).

Gli organi che hanno ricevuto maggiori contributi e mandati nel 2023 sono stati le istituzioni ERI (segnatamente università e scuole universitarie per il 12 % e settore dei PF per il 10 %). Altri fondi sono stati destinati all'economia privata (10 %), alle organizzazioni internazionali (10 %) e a organizzazioni private senza scopo di lucro (8 %).

Misura: tra il 2015 e il 2023 le uscite per la ricerca del settore pubblico sono aumentate del 21 per cento. Saranno sottoposti a una riduzione soltanto i contributi e i mandati. In futuro l'Amministrazione federale dovrà svolgere i propri compiti facendo minore ricorso alla ricerca esterna o sfruttare tutti i risultati delle ricerche che i ricercatori continueranno a effettuare grazie ai fondi destinati alla promozione della ricerca in generale. La ricerca intramuros (in particolare Agroscope, METAS, MNS e in parte armasuisse e MeteoSvizzera) sarà esclusa dalla presente misura, ma dovrà contribuire alle riduzioni nel settore proprio.

Le maggiori riduzioni riguarderanno la ricerca del settore pubblico relativa a energia, cooperazione internazionale, ambiente e traffico.

Tabella 10: Riduzione della ricerca del settore pubblico

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	25,6	25,5	25,5
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	253	255	266	non quantificabile

Credito a preventivo:
Diversi uffici federali e crediti

**1.6.9 Congelamento delle uscite per il settore della cultura
 fino al 2030**

Situazione attuale: la promozione culturale della Confederazione è sancita da diverse disposizioni della Costituzione federale: articoli 67a (formazione musicale), 69 (cultura), 70 (lingue), 71 (cinematografia) e 78 (protezione della natura e del paesaggio). La legge dell'11 dicembre 2009¹⁰ sulla promozione della cultura (LPCu) prevede un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione nel corso di più anni (messaggio sulla cultura). Oggetto dell'attuale messaggio sulla cultura è il periodo di finanziamento 2025–2028 che comprende le spese di riversamento dell'UFC nonché i preventivi della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.

Misura: il pacchetto di sgravio prevede una crescita pari a zero delle uscite previste nel messaggio sulla cultura fino al 2030. Con il decreto concernente il preventivo 2025 con PICF 2026–2028, il Parlamento ha deciso di ridurre di 1,5 milioni di franchi i contributi destinati a Pro Helvetia nonché di 3,0 milioni di franchi quelli a favore della cultura della costruzione. Tali misure devono essere mantenute. Per raggiungere lo sgravio necessario, fino al 2028 compreso va applicata una riduzione all'ambito delle scuole svizzere all'estero. La vendita di una scuola svizzera a un istituto di formazione a scopo di lucro, pianificata dai responsabili della stessa, comporterà la sua uscita dalla relativa rete, attenuando leggermente l'effetto dei risparmi sulle altre scuole svizzere all'estero. I contributi federali previsti per il 2027 per le restanti scuole svizzere all'estero saranno inferiori rispetto all'attuale contributo (fr. 20,9 mio. per l'anno scolastico 2024/2025). Nel 2028, conformemente alla pianificazione finanziaria, i contributi per le scuole svizzere subiranno poi un'importante diminuzione. Nonostante gran parte delle scuole svizzere abbia finora registrato uno sviluppo economico costante, risulta necessario adeguare la strategia della Confederazione per quanto riguarda il sostegno a questi istituti.

La decisione sull'attuazione della presente misura a partire dal 2029 verrà presa nel quadro del messaggio sulla cultura 2029–2032.

Tabella 11: Congelamento delle uscite nel settore della cultura

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	6,1	9,8	12,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	240	241	241	241

Crediti a preventivo:
SG-DFI/A231.0172 Pro Helvetia

¹⁰ RS 442.1

1.6.10 Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport

Situazione attuale: in base alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415), la Confederazione eroga diversi aiuti finanziari per la promozione dello sport dilettantistico e di punta. Le uscite di riversamento annue dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo) si aggirano intorno a 180 milioni di franchi e negli ultimi 10 anni (consuntivo 2014: fr. 107 mio.) sono cresciute di quasi il 70 per cento. Gli aiuti finanziari maggiori (fr. 115 mio.) sono quelli destinati al settore Gioventù e Sport (G+S) e quindi allo sport ricreativo. Oltre a questi, la Confederazione eroga anche contributi nell'ambito dello sport di punta, sostenendo associazioni sportive e ad altre organizzazioni per circa 41 milioni di franchi all'anno. Di questi, 10 milioni di franchi sono vincolati e devono essere impiegati per l'utilizzo di impianti sportivi nazionali in base alla concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). La Confederazione versa anche contributi d'investimento per la costruzione di impianti del CISIN (negli anni del piano finanziario circa fr. 8 mio. all'anno). La Confederazione sostiene infine anche l'organizzazione di importanti eventi sportivi internazionali in Svizzera (negli anni del piano finanziario circa fr. 12 mio. all'anno, di cui fr. 5 mio. all'anno per eventi sportivi ricorrenti).

Misura: dopo anni di forti aumenti, gli aiuti finanziari per la promozione dello sport ora vanno ridotti di circa il 10 per cento. La prevista riduzione dei mezzi di circa 18 milioni di franchi all'anno dovrà riguardare la promozione dello sport di punta, perché soprattutto in questo ambito vi è un maggior rischio di effetti di trascinamento (cfr. riesame dei sussidi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [DDPS] nell'ambito del consuntivo 2023)¹¹.

La cancellazione dei contributi agli eventi sportivi internazionali ricorrenti permetterà di risparmiare ogni anno 5 milioni di franchi. Il Consiglio federale ritiene che questo nuovo sussidio (dal 2025) aumenti il rischio di effetti di trascinamento, dal momento che oggi queste manifestazioni sono organizzate senza contributi della Confederazione. Gli eventi ricorrenti possono autofinanziarsi più facilmente sul mercato rispetto agli eventi sportivi internazionali organizzati soltanto una volta in Svizzera.

Cancellando i contributi a Swiss Olympic, destinati a sostenere le federazioni sportive nazionali nelle spese per l'utilizzo degli impianti del CISIN, si otterrà un risparmio annuo di 10 milioni di franchi. Scopo di questi contributi era assicurare condizioni adeguate per gli allenamenti e le competizioni alle federazioni nazionali, ma a questo possono contribuire anche i sussidi versati dalla Confederazione per la realizzazione degli impianti CISIN. Questi contributi d'investimento sono erogati a condizione che

¹¹ www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > Consuntivo 2023, vol. I, pag. 114 e 115.

venga dimostrato che l'impianto è gestito in modo sostenibile e che quindi in futuro si potrà rinunciare a questo tipo di sussidio. Nel caso degli impianti CISIN in deficit, questa misura potrebbe aumentare la pressione sui Cantoni e sui Comuni in cui si trovano questi impianti.

Le uscite di riversamento della promozione dello sport sono destinate principalmente (oltre il 60 %) a G+S, ciononostante si rinuncia a un contributo di risparmio in questo settore. Ulteriori misure di risparmio riguardano gli aiuti finanziari per gli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 5; contributi d'investimento). Attualmente l'attuazione di alcuni progetti subisce dei ritardi e non è chiaro se la loro realizzazione possa essere raggiunta secondo i tempi prefissati. In questo settore si intendono risparmiare 2,3 milioni di franchi nel 2027, 2,7 milioni nel 2028 e 1,9 milioni nel 2029.

Tabella 12: Riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	17,3	17,7	16,9
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	169,9	151,9	154,5	154,8

Crediti a preventivo:

UFSP/A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni

UFSP/A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali

UFSP/A236.0100 Impianti sportivi nazionali

1.6.11 Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Situazione attuale: in virtù della legge del 30 settembre 2011¹² sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), se sono rispettate determinate condizioni la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni per promuovere attività extrascolastiche. Il sostegno è però accordato a istituzioni e progetti di interesse nazionale. Vengono assegnati sussidi a circa 120 istituzioni private senza scopo di lucro, in aggiunta a quelli versati ai Cantoni e ai Comuni. I beneficiari sono vari, per esempio la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani e diverse associazioni studentesche, sportive o musicali. Anche gli importi ricevuti dai beneficiari variano notevolmente, da alcune migliaia di franchi a oltre un milione di franchi all'anno.

Misura: dal momento che si tratta di un ambito di competenza cantonale, occorre apportare una riduzione di circa il 10 per cento. Di conseguenza, i destinatari riceveranno minori aiuti finanziari dalla Confederazione. Nel quadro dell'attuazione della presente misura, il Consiglio federale terrà particolarmente conto delle ripercussioni sulle istituzioni private, al fine di minimizzarle.

¹² RS 446.1

Tabella 13: Riduzione dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	1,4	1,5	1,5
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	14,5	12,5	12,7	12,8

Credito a preventivo:

UFAS/A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche

1.6.12 Riduzione dei contributi a favore delle strade principali

Situazione attuale: la Confederazione partecipa ai costi cantonali per le strade principali e utilizza a tal fine i mezzi provenienti dal finanziamento speciale per il traffico stradale (imposta sugli oli minerali). Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia. I Cantoni ricevono mezzi aggiuntivi per le regioni di montagna e quelle periferiche.

Misura: nell'ambito della generale ridefinizione delle priorità le uscite vengono ridotte di circa il 10 per cento. La riduzione del volume d'investimento nel traffico stradale non deve andare soltanto a carico della costruzione di strade nazionali. Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, saranno ridotti i contributi destinati ai Cantoni per i loro costi in relazione alle strade principali. I Cantoni ogni anno spendono complessivamente 3,1 miliardi di franchi per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali. Tenuto conto anche delle riduzioni dei contributi generali a favore delle strade (v. n. 3.22), i Cantoni vedranno ridursi dell'1,6 per cento il proprio budget per le strade. Questo potrebbe costringere quindi anche i Cantoni a ridefinire le proprie priorità.

Tabella 14: Riduzione dei contributi a favore delle strade principali

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	17,3	17,5	17,6
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	172,9	155,4	157,1	158,9

Crediti a preventivo:

USTRA/A236.0119 Strade principali

USTRA/A236.0128 Strade principali in regioni di montagna e regioni periferiche

1.6.13 FOISTRA: riduzione dei conferimenti

Situazione attuale: tramite il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOISTRA) si finanziano le uscite della Confederazione nel settore delle strade nazionali (esercizio, manutenzione e ampliamento) come pure i contributi a progetti di viabilità di città e agglomerati. Il FOISTRA è alimentato da entrate a destinazione

vincolata (p. es. supplemento fiscale sugli oli minerali, imposta sugli autoveicoli, tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali e altre entrate).

Misura: il conferimento è ridotto di 100 milioni di franchi all'anno, il che corrisponde a circa il 10 per cento dei potenziamenti pianificati in base alla simulazione FOISTRA del mese di aprile del 2024. Ciò richiede una definizione delle priorità del portafoglio, in particolare per le opere di ampliamento. L'estensione temporale di una parte dei circa 600 progetti deve essere decisa dopo aver fatto una valutazione in merito all'economicità e all'efficacia, tra l'altro anche nel quadro del progetto «Trasporti '45». Poiché il 24 novembre 2024 l'elettorato ha respinto il decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali, alcuni progetti non graveranno più sul FOISTRA già dal terzo decennio del Duemila. I risparmi pari a 100 milioni di franchi sono destinati al finanziamento speciale del traffico stradale. Di conseguenza, questa somma rimane destinata all'ambito del traffico stradale, mentre il principio di causalità viene rafforzato attraverso una maggiore partecipazione alle misure ambientali. Per quanto riguarda i programmi d'agglomerato, i residui di credito del passato indicano una discrepanza tra quanto auspicato e quanto realizzato: i progetti raggiungono la fase di attuazione meno rapidamente di quanto desiderato dai Cantoni e regolarmente si registrano ritardi. Anche in questo caso è ammessa una definizione delle priorità.

Tabella 15: FOISTRA: riduzione dei conferimenti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	100	100	100
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	2584,8	2364,7	2332,1	2418,8

Credito a preventivo:

USTRA/A250.0101 Conferimento al FOISTRA

1.6.14 **Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori**

Situazione attuale: l'offerta di trasporto nell'ambito del traffico regionale viaggiatori è ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni). Per questo i costi non coperti pianificati delle imprese di trasporto, ovvero i costi che l'azienda non riesce a coprire attraverso i proventi ottenuti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, vengono compensati da Confederazione e Cantoni. La Confederazione in totale si fa carico del 50 per cento di questi costi non coperti pianificati e i Cantoni dell'altro 50 per cento (cfr. art. 30 cpv. 1 della legge del 20.3.2009¹³ sul trasporto di viaggiatori [LTV]). A livello nazionale i ricavi coprono circa la metà dei costi. In base alle stime, nel 2025 il grado di copertura dei costi sarà del 52,5 per cento, simile al livello pre-pandemia.

13 RS 745.1

Misura: il grado di copertura dei costi dell'offerta ordinata deve essere aumentato, affinché i costi non coperti pianificati delle imprese di trasporto possano essere ridotti del 5 per cento (2,5 % dei costi totali). Questo obiettivo può essere raggiunto riducendo i costi di sistema (misure in materia di efficienza, adeguamenti dell'offerta) e/o attraverso maggiori proventi (ulteriore aumento della domanda, aumento delle tariffe).

Per aumentare il grado di copertura dei costi è necessario puntare a migliorare ulteriormente la produzione o l'offerta di trasporto. La Confederazione ritiene inoltre che per i progetti per l'ampliamento dell'offerta debba essere stabilito un ordine di priorità oppure devono essere rimandati. Bisogna però tenere conto che non è possibile evitare determinati investimenti, per esempio il rinnovamento dell'attuale materiale rotabile. Le risorse della Confederazione dovrebbero essere impiegate in primo luogo per il finanziamento dell'offerta attuale e dei costi derivanti dagli investimenti approvati negli ultimi anni, tenendo tuttavia in adeguata considerazione le condizioni di redditività minima e adeguandole se necessario. Negli ultimi due anni, molte imprese di trasporto hanno potuto conseguire delle eccedenze. Ci si aspetta quindi che in futuro le imprese di trasporto prendano in considerazione previsioni sui ricavi più ambiziose. Il grado di copertura dei costi può essere aumentato in parte anche attraverso aumenti di efficienza delle imprese di trasporto e adeguamenti dell'offerta. Spetta alle imprese di trasporto valutare in che misura sia necessario ricorrere ad aumenti delle tariffe e quindi a un maggior finanziamento da parte degli utenti.

Tabella 16: Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	58,3	59,4	60,3
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1139,4	1101,9	1123,1	1145,7

Credito a preventivo:
UFT/A231.0290 Traffico regionale viaggiatori

1.6.15 Riduzione nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale

Situazione attuale: molti compiti nel settore ambientale sono assunti in modo congiunto dalla Confederazione e dai Cantoni. La Confederazione versa i propri contributi ai Cantoni in gran parte attraverso accordi di programma. Per i progetti di maggiori dimensioni i contributi federali sono versati ad hoc. In questo ambito la Confederazione concede contributi ai Cantoni nei settori quali la protezione contro i pericoli naturali, la protezione contro le piene, la protezione contro l'inquinamento fonico, la natura e il paesaggio, la foresta e la rivitalizzazione.

Misura: i contributi per questi compiti congiunti sono ridotti di circa il 10 per cento. La maggior parte delle risorse sono indennità. I Cantoni per legge hanno diritto alle

indennità se soddisfano i requisiti stabiliti dalla Confederazione. Nell'ambito di una verifica completa dei compiti, però, tutti i settori di compiti devono contribuire, indipendentemente dal fatto che il compito sia svolto esclusivamente dalla Confederazione o insieme ai Cantoni. Gli accordi di programma 2025–2028 nei settori foresta, protezione contro i pericoli naturali, protezione contro le piene, natura e paesaggio, rivitalizzazione e protezione contro l'inquinamento fonico sono stati sottoscritti dalla Confederazione e dai Cantoni alla fine del 2024 e contengono una riserva per quanto riguarda la possibile riduzione del 10 per cento che potrebbe essere prevista dalle misure di sgravio. Se le risorse a disposizione sono inferiori, i Cantoni dovranno ridefinire le loro priorità e ridurre il numero dei progetti sostenuti o rimandare l'attuazione di singoli progetti. Vi sarà quindi uno sgravio anche dei Cantoni.

Tabella 17: Riduzione nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	46,8	49,0	51,3
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	505,0	472,1	484,9	509,7

Crediti a preventivo:

UFAM/A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali

UFAM/A236.0124 Protezione contro le piene

UFAM/A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico

UFAM/A236.0123 Natura e paesaggio

UFAM/A236.0126 Rivitalizzazione

UFAM/A231.0327 Foresta

1.6.16 Riduzione della promozione della qualità e dello smercio

Situazione attuale: la Confederazione sostiene lo smercio di prodotti agroalimentari svizzeri con aiuti finanziari. I contributi servono alla promozione sussidiaria di misure e iniziative collettive volte ad aumentare la creazione di valore sul mercato («aiuto all'auto-aiuto») e sono destinati a organizzazioni ed enti della filiera agroalimentare. Nel 2023 e nel 2024, gli aiuti finanziari più consistenti erano destinati alla promozione dello smercio del formaggio svizzero (Switzerland Cheese Marketing AG, fr. 23 mio.), del vino svizzero (Swiss Wine Promotion, fr. 9 mio.) nonché del latte e dei latticini svizzeri (Produttori Svizzeri di Latte, fr. 8,2 mio.).

Misura: i mezzi iscritti a preventivo per la promozione della qualità e dello smercio vengono ridotti del 15 per cento. Per molti prodotti agroalimentari è già prevista una protezione doganale. I mezzi restanti vanno quindi impiegati maggiormente per beni che non godono di tale protezione. In generale il settore avrà a disposizione minori risorse per iniziative di marketing e dovrà finanziare in gran parte autonomamente i costi per la promozione dello smercio dei propri prodotti. In tal modo si rafforza anche

la responsabilità individuale. L'attuazione avviene mediante un adeguamento a livello di ordinanza.

Tabella 18: Riduzione della promozione della qualità e dello smercio

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	10,5	10,5	10,5
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	70,4	55,2	54,7	54,7

Credito a preventivo:

UFAG/A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio

1.6.17 Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo

Situazione attuale: la Confederazione versa aiuti finanziari alla corporazione di diritto pubblico Svizzera Turismo che, in base alla pertinente legge federale del 21 dicembre 1955¹⁴ e su mandato della Confederazione stessa, promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera (marketing di base per la Svizzera, attività di coordinamento e consulenza, sviluppo e attuazione di prodotti e iniziative, p. es. «Swissustainable»). Le attività di Svizzera Turismo sono finanziate per circa il 60 per cento dalla Confederazione.

Misura: gli aiuti finanziari a Svizzera Turismo sono ridotti del 20 per cento circa. In tal modo la Confederazione continua a coprire circa la metà delle attuali uscite di Svizzera Turismo, sebbene nella maggior parte degli altri settori la Confederazione non fornisca alcun contributo alle organizzazioni di marketing. Data la volontà di impiegare in modo più efficace ed efficiente gli introiti fiscali generali, appare adeguato un cofinanziamento di Svizzera Turismo da parte dei Cantoni e delle regioni a vocazione turistica così come del settore del turismo. A seguito della riduzione del contributo federale, Svizzera Turismo dovrà acquisire nuovi finanziamenti, chiedendo ad esempio contributi ai Cantoni o al settore, oppure ridurre l'offerta.

Tabella 19: Riduzione degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	11,3	11,4	11,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	56,2	45,1	46,3	46,8

Credito a preventivo:

SECO/A231.0192 Svizzera Turismo

¹⁴ RS 935.21

1.6.18 Riduzione dei mezzi di Innotour

Situazione attuale: la Confederazione sostiene progetti destinati a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, una maggiore cooperazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze. La Confederazione finanzia al massimo il 50 per cento dei costi di un singolo progetto. Per il periodo 2023–2026 le aliquote di sussidio possono essere temporaneamente aumentate al massimo fino al 70 per cento al fine di attenuare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sul settore del turismo.

Misura: dal 2027 i mezzi saranno ridotti a 5 milioni di franchi all'anno, vale a dire di quasi il 30 per cento rispetto ai mezzi impiegati nel 2022 (prima dell'aumento temporaneo delle aliquote di sussidio). La minore disponibilità di mezzi di promozione consentirà in futuro di sostenere un minor numero di progetti. Il settore del turismo si è però ripreso molto bene dopo la pandemia. Gli strumenti generali della Confederazione per la promozione dell'innovazione (in particolare Innosuisse) sono inoltre a disposizione anche per il turismo e consentono pertanto di ridurre la promozione specifica del settore.

Tabella 20: Riduzione dei mezzi di Innotour

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	2,1	2,7	2,7
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	10,5	5,0	5,0	5,0

Credito a preventivo:

SECO/A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo

1.6.19 Riduzione del contributo alle spese per il controllo della conformità dei prodotti

Situazione attuale: la Confederazione è tenuta per legge a garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera e la libera circolazione delle merci con l'UE o lo Spazio economico europeo. Per l'esecuzione della legge federale del 12 giugno 2009¹⁵ sulla sicurezza dei prodotti vengono indennizzate le spese di controllo e di esame sostenute dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. Con l'esame della sicurezza dei prodotti si controlla, per esempio, se i prodotti sono sicuri e non danneggiano la salute di lavoratori e consumatori, come potrebbe avvenire in caso di esplosione di un barbecue a gas o a causa di macchine pericolose. Stando al principio del «nuovo approccio» («new approach»), che vale anche nell'UE, la responsabilità compete a costruttori e importatori. Per bilanciare questo libero scambio di merci è necessario un valido sistema di sorveglianza del mercato. Oggi le organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato si finanziano per il 97 per cento circa con le indennità della Confederazione. La parte restante è a carico dell'utenza, ossia di quegli

¹⁵ RS 930.11

attori dell'economia (costruttori, importatori, rivenditori ecc.) i cui prodotti dovessero risultare non sicuri/non conformi durante un controllo eseguito dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato.

Misura: il contributo è ridotto del 20 per cento circa (ca. fr. 1 mio. all'anno). Per garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera nonostante la riduzione del contributo della Confederazione, i produttori e gli importatori devono sostenere una quota maggiore dei costi dei controlli secondo il principio di causalità. L'aumento degli emolumenti necessario a tal fine è sancito a livello di ordinanza. Nel complesso, i costi aumenteranno per le imprese i cui prodotti saranno riscontrati non sicuri o non conformi nell'ambito dei controlli. Poiché un aumento degli emolumenti riscossi per i controlli non compensa interamente la riduzione, potrebbe verificarsi una riduzione dei controlli eseguiti nell'ambito della sorveglianza dei prodotti sul mercato. Per tale motivo, attualmente è in esame la possibilità di introdurre una tassa per la vigilanza sui prodotti acquistati online. Ciò consentirebbe di attuare nuove misure di controllo in un settore commerciale attivo la livello transfrontaliero e in rapida crescita.

Tabella 21: Riduzione del contributo alle spese per il controllo della conformità dei prodotti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	0,9	1,0	1,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	4,7	3,8	3,8	3,9

Credito a preventivo:
SECO/A231.0189 Sicurezza dei prodotti

1.6.20 Riduzione dei contributi a SvizzeraEnergia

Situazione attuale: il programma SvizzeraEnergia mira all'aumento dell'efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili. A tal fine SvizzeraEnergia investe nella formazione e formazione continua, nell'informazione, negli strumenti ausiliari e nei progetti di attuazione. Ulteriori fondi destinati a SvizzeraEnergia sono imputati alle spese di funzionamento (esecuzione e acquisti; ca. fr. 20 mio.) dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e a un credito di trasferimento (ca. fr. 24 mio.).

Misura: dal 2027 il Consiglio federale intende ridurre il budget di SvizzeraEnergia di 20 milioni di franchi e portarlo a 24 milioni all'anno. SvizzeraEnergia è un programma comprendente l'informazione, la consulenza e la sensibilizzazione della popolazione e dell'economia che, considerando l'efficacia prevista, dopo un periodo di intensificazione delle attività può tornare a essere progressivamente ridotto definendone le priorità. La formazione nell'ambito dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili è inoltre già indirettamente sostenuta dalla Confederazione attraverso il finanziamento di scuole universitarie. Dopotutto, ai livelli formativi inferiori la competenza spetta primariamente ai Cantoni. La riduzione del budget in quest'ordine di grandezza comporta un adeguamento sostanziale della strategia del programma. I budget per il 2025 e il 2026 dovranno essere utilizzati per accelerare la

conclusione di progetti in corso. Parallelamente, dal 2025 l'UFE adotterà diverse misure operative finalizzate a incrementare l'efficienza. In seguito alla riduzione, in particolare i Comuni e le imprese interessate avranno a disposizione un minor numero di offerte d'informazione e consulenza sovvenzionate dalla Confederazione.

Tabella 22: Riduzione dei contributi a SvizzeraEnergia

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	20	20	20
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	41,5	24,7	24,7	24,7

Crediti a preventivo:

A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia

A200.0001 Spese di funzionamento UFE

1.6.21 Riduzione dei contributi volontari all'Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale

Situazione attuale: la Confederazione versa contributi per un totale di circa 2,6 miliardi di franchi a organizzazioni internazionali. Di questi, 1,2 miliardi sono contributi obbligatori, ossia contributi a carattere vincolante versati a organizzazioni cui la Confederazione ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale. L'importo dei contributi viene determinato automaticamente in base a una chiave di ripartizione fissata negli statuti e, in caso di mancato pagamento, la Confederazione rischia l'esclusione dall'organizzazione (p. es. ONU, CERN, OMS ecc.). I restanti 1,4 miliardi di franchi sono contributi volontari versati a organizzazioni internazionali. Dal momento che non poggiano su un obbligo statutario, il loro importo può essere ridefinito periodicamente tenendo conto delle priorità politiche (p. es. contributi a programmi ESA fr. 154 mio., fondi ambientali multilaterali fr. 50 mio., contributo al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale, FMI fr. 10 mio. ecc.). La parte sostanziale (fr. 1,2 mia.) dei contributi volontari è accordata nel quadro della CI.

Misura: i contributi volontari a organizzazioni internazionali sono ridotti di circa il 10 per cento. La misura non interessa i contributi alla CI, che sono già oggetto della misura numero 1.6.1 (congelamento delle uscite per la CI fino al 2030). Circa due terzi della riduzione, pari a oltre 16 milioni di franchi, riguardano i contributi a programmi ESA. In seguito a tale riduzione, la Svizzera ridurrà la sua partecipazione a programmi e progetti spaziali oppure rinuncerà a partecipare a singoli programmi. Di conseguenza l'ESA conferirà un minor numero di mandati a imprese e scuole universitarie svizzere (principio del ritorno geografico). La riduzione dei restanti contributi (p. es. fondi ambientali multilaterali fr. 5 mio., contributo al Fondo fiduciario del FMI fr. 1 mio. ecc.) comporta in singoli casi il rischio di una perdita di reputazione per la Svizzera.

Tabella 23: Riduzione dei contributi volontari all’Agenzia spaziale europea (ESA) e alle rimanenti organizzazioni internazionali non attinenti alla cooperazione internazionale

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	25,6	24,7	26,3
Volume delle uscite dopo l’applicazione della misura	268,9	230,5	221,6	223,9

Crediti a preventivo:
Diversi uffici federali e crediti

1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024¹⁶ sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 2024¹⁷ sul programma di legislatura 2023–2027.

1.8 Interventi parlamentari

Mozione Commissione delle finanze CS 24.3395 Prevedere rapidamente un efficace pacchetto di misure di sgravio che comprenda anche le uscite vincolate

La mozione incarica il Consiglio federale di sgravare durevolmente le finanze federali nell’ambito delle uscite vincolate. Esso adatterà le ordinanze di propria competenza e sottoporrà al Parlamento un progetto con gli adeguamenti a livello di legge.

Con il presente pacchetto di misure di sgravio la procedura del Consiglio federale è in linea con l’orientamento di fondo della mozione. In quest’ottica, con il presente progetto il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.

Mozione della Commissione delle finanze CS 22.4273 Verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato

La mozione incarica il Consiglio federale di avviare una verifica dei compiti e delle prestazioni dello Stato. Devono essere sottoposte a verifica sia le uscite debolmente vincolate che quelle fortemente vincolate. Viene inoltre esplicitamente citata la necessità di una verifica delle spese per il personale.

La procedura del Consiglio federale che prevede la verifica dei compiti e delle prestazioni è in linea con l’orientamento di fondo della mozione. Con il presente progetto il Consiglio federale ritiene dunque adempiuta la mozione e ne propone lo stralcio.

¹⁶ FF 2024 525, in particolare pag. 74
¹⁷ FF 2024 1440, pag. 5

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale una o più proposte per ridurre del 5–10 per cento le uscite fortemente vincolate della Confederazione.

Mozione Stark 21.4144 Incentivi finanziari per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a legna con impianti moderni

Una simile attuazione non è coerente con l'ordine di priorità previsto nel pacchetto di sgravio 27, secondo cui le misure di politica climatica hanno la priorità rispetto alle misure di promozione nell'ambito degli edifici. Da tale ordine di priorità consegue inoltre la mancanza di fondi sufficienti per un programma di sostituzione di impianti di riscaldamento a legna. Va inoltre considerato che allo stato attuale, a causa degli elevati effetti di trascinamento e della scarsa disponibilità in Svizzera di legna da impiegare come fonte di energia, solo pochi Cantoni mettono a disposizione fondi per sostituire gli impianti di riscaldamento a legna. In tal senso, il Consiglio federale chiede di rinunciare all'attuazione della mozione e ne propone lo stralcio.

2.1 Procedura preliminare

43 / 130

partiti e i partner sociali. Il 29 gennaio 2025 l'Esecutivo ha quindi avviato la consultazione sul pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 27, conclusasi il 5 maggio 2025. Sulla base della consultazione e, in particolare, delle richieste formulate dai Cantoni, il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha stabilito i parametri fondamentali confluiti poi nel presente messaggio, tenendo conto della pianificazione finanziaria aggiornata.

2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

In occasione della consultazione relativa al progetto sono pervenuti complessivamente oltre 1500 singoli pareri presentati da Cantoni, partiti politici, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché da altre cerchie interessate. Il PLR.I Liberali Radicali (PLR) ha altresì inoltrato circa 6900 risposte – di tenore pressoché identico – formulate da privati contrari all'aumento dell'imposizione sui prelievi di capitale dal secondo e terzo pilastro.

L'UDC, il PLR e le associazioni dell'economia sostengono ampiamente il pacchetto, mentre il PS, I Verdi e i sindacati lo respingono pressoché interamente. I Cantoni concordano sulla necessità di agire, ma bocciano diverse misure, in particolare misure che presentano un grande potenziale di sgravio. Lo stesso vale per i Comuni, le Città e le regioni di montagna. Le altre cerchie interessate si dichiarano in prevalenza contrarie alle misure che le riguardano direttamente.

Cantoni

Il 14 marzo 2025 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha presentato un primo parere, nel quale si oppone alle misure di sgravio nel caso in cui:

- interessino un settore di compiti facente parte del progetto «Dissociazione 27»;
- interessino decisioni popolari dell'attuale e della scorsa legislatura;
- riguardino un settore in cui sono stati definiti congiuntamente obiettivi e strategie;
- nei settori di compiti finanziati congiuntamente i Cantoni non abbiano margine di manovra a causa dei provvedimenti;
- siano riferite a un settore in cui la legge prevede già lo svolgimento di una verifica dell'efficacia.

A complemento del suo primo parere, il 12 giugno 2025 la Conferenza dei governi cantonali (CdC) ne ha pubblicato un secondo. Alla luce della delicata situazione politico-finanziaria in cui versa la Confederazione, rispetto a quanto espresso nel primo parere i Governi cantonali intravedono ora la possibilità di concessioni nel settore dell'ambiente e dell'energia, dell'economia e dei trasporti. La CdC ravvisa inoltre un ulteriore potenziale di risparmio nelle spese per il personale dell'Amministrazione federale, in un'applicazione più efficiente degli accordi di programma e nel settore dell'asilo (accelerazione delle procedure, attuazione coerente

delle misure di rimpatrio, ottimizzazione delle misure contro la migrazione irregolare).

La maggior parte dei Cantoni ha presentato un proprio parere in aggiunta a quello della CdC. Solo il Cantone di Zugo appoggia in ampia misura il pacchetto. Anche i Cantoni di Svitto e Nidvaldo condividono largamente le misure previste dal pacchetto, mentre i restanti Cantoni rifiutano, come la CdC, un'ampia parte delle proposte. A essere fermamente osteggiate sono in particolare le misure che potenzialmente potrebbero ripercuotersi sui Cantoni. Tra queste: il rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle Scuole universitarie, la riduzione delle uscite per la formazione professionale, la riduzione dell'obbligo di indennizzo per le somme forfetarie globali, la riduzione dei conferimenti al FIF, la rinuncia parziale a sistemi di propulsione alternativa, la riduzione dei contributi per la qualità del paesaggio, la definizione di priorità nella politica climatica e la riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico.

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Il Centro, l'Unione Democratica Federale (UDF), il Partito evangelico svizzero (PEV), il PLR e l'Unione democratica di centro (UDC) sostengono i punti fondamentali del progetto sottolineando l'importanza di stabilizzare durevolmente le finanze federali e di rispettare le direttive del freno all'indebitamento. Sono inoltre favorevoli alla decisione di concentrare le misure sul fronte delle uscite. L'incremento dell'imposizione sui prelievi di capitale dal secondo e terzo pilastro viene respinto da Il Centro, UDF, PLR e UDC. UDC e UDF sono inoltre contrari ad alcune misure riguardanti il settore agricolo – e propongono ulteriori misure compensatorie sul fronte delle uscite (riduzione delle uscite per la CI, nel settore proprio della Confederazione ecc.). Il Centro chiede che vengano esaminate ulteriori misure sul fronte delle entrate. Tra queste: l'esame della tassa sulle transazioni finanziarie, l'abolizione delle esenzioni fiscali per gli istituti di diritto pubblico dei Cantoni (banche cantonali), una maggiore partecipazione finanziaria di FFS Immobili nell'infrastruttura ferroviaria, una proposta alternativa all'imposizione sui prelievi di capitale dal secondo e terzo pilastro ecc.

Il Partito verde liberale svizzero (PVL) riconosce gli squilibri nel bilancio della Confederazione, ma ritiene che il presente pacchetto di sgravio non si concentri sulle giuste priorità. Nello specifico respinge ad esempio i provvedimenti riguardanti il settore del clima e dell'ambiente, il settore della formazione, la riduzione dell'obbligo di indennizzo per le somme forfetarie globali nel settore della migrazione, il contenimento dei costi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la riduzione della perequazione dell'aggravio socio-demografico, l'aumento dell'imposizione sul prelievo di capitale dal secondo e terzo pilastro. Tra le altre cose, il PVL chiede invece che vengano attuate riforme nei settori del trasporto (stradale) e della previdenza per la vecchiaia e che il meccanismo del freno all'indebitamento venga adeguato.

I Verdi e il Partito socialista respingono le misure proposte dal pacchetto di sgravio, non intravedendo alcuna necessità dal punto di vista giuridico o di politica finanziaria che possa giustificarle. Sottolineano invece che occorrerebbe controfinanziare le uscite per l'esercito sul fronte delle entrate. Tra le misure suggerite a tal fine rientrano:

la tassa sulle transazioni finanziarie, l'imposta nazionale di successione, l'introduzione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, l'aumento della quota spettante alla Confederazione sui ricavi dell'imposizione minima dell'OCSE, l'aumento dei contributi salariali per finanziare la 13^{esima} mensilità della rendita AVS. Inoltre chiedono di sottoporre a una riforma lo strumento del freno all'indebitamento. I Verdi sono favorevoli all'imposizione più elevata dei prelievi di capitale, alla riduzione dei contributi della Confederazione agli aerodromi regionali e ad alcune misure riguardanti il settore agricolo.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Associazione dei Comuni svizzeri, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna si oppongono in particolare alle misure che hanno ripercussioni finanziarie su Cantoni e Comuni.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (usam), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), la Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC) e l'Associazione svizzera dei banchieri sostengono in linea di massima il pacchetto di misure, ma ritengono che il bilancio debba essere sgravato esclusivamente intervenendo sul fronte delle uscite. Le associazioni rifiutano infatti le misure sul fronte delle entrate, in particolare l'aumento dell'imposizione sui prelievi di capitale dal secondo e terzo pilastro, e chiedono che vengano operati come provvedimenti finanziari sostitutivi ulteriori tagli nel settore proprio della Confederazione. usam, USI e SIC sono contrari specialmente alla riduzione delle uscite per la formazione professionale.

L'Unione Svizzera dei Contadini respinge le misure concernenti la filiera agroalimentare. Sia l'Unione sindacale svizzera sia Travail.Suisse si oppongono al pacchetto di misure di sgravio, criticando il fatto che si concentri principalmente su misure sul fronte delle uscite; chiedono invece una revisione del freno all'indebitamento e provvedimenti che intervengano sulle entrate.

2.3 Modifiche rispetto al progetto sottoposto a consultazione

A seguito delle critiche mosse dai Cantoni, dopo la consultazione il Consiglio federale ha apportato tagli e adeguamenti a diverse misure.

- Migrazione: in futuro la durata dell'indennizzo ammonterà per tutte le persone richiedenti l'asilo a cinque anni. Per le persone ammesse provvisoriamente, la durata viene quindi ridotta da sette a cinque anni. Per quanto riguarda i rifugiati questa modifica non apporta alcun cambiamento. Attualmente, per le persone in cerca di protezione che non sono in possesso di un permesso di dimora, la Confederazione versa l'intera somma forfettaria globale durante cinque anni. Dopo cinque anni, le persone in cerca di protezione ricevono un permesso di soggiorno e la Confederazione versa ai Cantoni metà della somma forfettaria globale per ulteriori

cinque anni. Con la modifica proposta, i Cantoni non ricevrebbero più somme forfettarie globali per le persone in cerca di protezione in possesso di un permesso di dimora. Nell'ambito del progetto posto in consultazione, il Consiglio federale aveva inoltre proposto una riduzione per tutte le categorie di persone a 4 anni. L'effetto di sgravio di tale misura decresce in tal modo di 50–130 milioni di franchi all'anno; va considerato che tale ammontare è in ogni caso fortemente dipendente da vari fattori esogeni (in particolare il numero dei rifugiati e la quota di persone che esercitano un'attività lucrativa).

- Perequazione finanziaria: data l'attuale situazione finanziaria, il Consiglio federale non può rinunciare alla riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico. In compenso propone ora di utilizzare temporaneamente una parte dello sgravio così ottenuto a favore dei Cantoni, in particolare per tenere conto delle crescenti disparità esistenti tra Cantoni. Poco meno della metà dello sgravio derivante da questa misura, pari a circa 60 milioni di franchi annui, sarà infatti distribuita fino al 2031 ai Cantoni finanziariamente deboli quale compensazione dei casi di rigore. Sempre fino al 2031, il Cantone del Giura riceverà un sostegno di ulteriori 13 milioni di franchi a seguito del cambiamento di Cantone del Comune di Moutier. Dal 2027 il potenziale di sgravio si contrae in questo modo temporaneamente da 73 a 67 milioni di franchi.
- il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla misura di contenimento dell'evoluzione delle uscite nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per contro, il contenimento dei costi nel settore della sanità rimane un obiettivo importante. La questione dei contributi della Confederazione a favore della riduzione individuale dei premi può eventualmente essere discussa nell'ambito del progetto Dissociazione 2027.
- Il Consiglio federale viene incontro alle richieste dei Cantoni anche nell'ambito della formazione professionale: in un primo tempo gli importi forfettari a favore della formazione professionale e i contributi alla formazione professionale superiore non verranno ridotti. La Confederazione continuerà pertanto a partecipare in misura superiore al valore di riferimento legale del 25 per cento alle uscite pubbliche per la formazione professionale. Il volume del pacchetto di sgravio si riduce in questo modo di 11–14 milioni all'anno a partire dal 2027.
- Politica climatica: il Consiglio federale non intende ridurre la portata finanziaria del volume di sgravio di questa misura. Su iniziativa dei Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti e della comunicazione (DATEC) ha elaborato in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (direzione dell'EnDK, gruppo di esperti Confederazione–Cantoni e altri attori) una soluzione ottimizzata per la promozione nel settore degli edifici, per andare incontro alle richieste dei Cantoni che respingono una soppressione integrale del Programma Edifici. Allo stesso tempo il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, intende garantire una riduzione degli effetti di trascinamento nella promozione del settore degli edifici nonché un impiego efficace dei mezzi a disposizione.

La presente soluzione risponde in larga misura alle richieste dei Cantoni, ridefinendo e ottimizzando la promozione del settore degli edifici e versando (salvo altre indicazioni) ai Cantoni risorse federali sotto forma di contributi globali in proporzione al numero di abitanti (al massimo fino all'importo del credito cantonale). A differenza della variante posta in consultazione, decade pertanto il sistema di prenotazione attuato presso la Confederazione, i singoli Cantoni ottengono una maggior sicurezza ai fini della pianificazione conoscendo i mezzi federali a disposizione, possono collaborare allo sviluppo delle misure che danno diritto a un contributo globale e sono liberi per quanto riguarda la selezione delle stesse.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso i seguenti ulteriori adeguamenti, sia sulla base della consultazione sia di nuove decisioni politiche.

- AVS: l'Esecutivo rinuncia per il momento a dissociare l'AVS e le finanze federali per non sovraccaricare ulteriormente la già difficile discussione sulla stabilizzazione finanziaria dell'AVS. Con la rinuncia a questa misura, il volume di sgravio si riduce di qualche centinaio di milioni di franchi.
- Prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro: a causa dell'opposizione espressa in sede di consultazione, il Consiglio federale ha adeguato le tariffe. L'obiettivo è evitare che i prelievi di capitale non superiori a 100 000 franchi, ai quali gli impiegati fanno soprattutto ricorso per i prelievi dal pilastro 3a, non vengano tassati in modo più elevato rispetto alla prassi vigente. Le potenziali entrate derivanti da questa misura risultano quindi leggermente inferiori, tuttavia, a seguito di nuove stime che si fondano sui prelievi di capitale nettamente più elevati degli ultimi anni, le entrate supplementari per la Confederazione dovrebbero comunque passare da 160 a 190 milioni di franchi.
- Promozione della stampa: a seguito delle recenti decisioni del Parlamento sulla legge del 17 dicembre 2010¹⁸ sulle poste (LPO), i sussidi a favore della stampa locale e regionale non saranno ridotti. Il volume di sgravio diminuisce quindi di 5 milioni di franchi.
- Mobilità internazionale per scopi di formazione: in considerazione della decisione presa nel frattempo dal Consiglio federale in merito al pacchetto UE, si rinuncia a un aumento del finanziamento da parte degli utenti (ca. fr. 7 mio. all'anno). Erasmus+, che andrà a sostituire l'attuale soluzione nazionale, risulta fino a quattro volte più costoso di quest'ultima. Pertanto, in questo settore non è più possibile adottare misure di sgravio.
- Traffico transfrontaliero di viaggiatori: inizialmente il Consiglio federale intendeva rinunciare del tutto a questo sussidio. Nell'ambito del preventivo 2025, il Parlamento si è adoperato a favore del mantenimento di questo sussidio. Il livello deciso dal Parlamento per definire il sussidio è quindi da mantenere invariato. Fino al 2030 saranno dunque disponibili al massimo 10 milioni di franchi all'anno per finanziare i collegamenti diurni

¹⁸ FF 2025 1104

sostanzialmente redditizi verso l'estero e i treni notturni tendenzialmente meno redditizi.

- Inoltre, il Consiglio federale ha concretizzato le misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale (fr. 300 mio.) e ha deciso adeguamenti delle condizioni di assunzione del personale federale. Tre misure relative al settore proprio richiedono modifiche a livello di legge. In futuro il Consiglio federale intende rinunciare ai contributi per la valorizzazione della frutta (compresa la riduzione degli aiuti finanziari di fr. 2 mio. all'anno), all'obbligo di dichiarazione del legno e al piano finanziario di legislatura.

Tenendo conto degli adeguamenti illustrati, rimane un volume di sgravio di circa 2,4 miliardi di franchi nel 2027 e di circa 3 miliardi a partire dal 2028.

3 Punti essenziali del progetto

Di seguito sono descritte le misure che richiedono modifiche legislative e che pertanto devono essere poste in consultazione. Nei casi in cui il Consiglio federale intende rinunciare completamente a un sussidio, propone l'abrogazione delle relative disposizioni, anche laddove si tratti di disposizioni potestative. Si chiarisce in tal modo che la Confederazione in futuro non verserà più i sussidi in questione. Dal momento che, secondo le prospettive attuali, i problemi finanziari non sono di natura transitoria – sia le uscite dell'esercito che quelle dell'AVS subiranno aumenti strutturali e duraturi – anche il controfinanziamento deve avere effetto duraturo.

In una tabella vengono illustrati per ogni misura la richiesta formulata dal Consiglio federale per il preventivo 2026 e il piano finanziario 2027–2029. Le cifre corrispondono a quelle menzionate nel messaggio concernente il preventivo 2026 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2027–2029. Viene inoltre indicato l'effetto di sgravio della singola misura.

3.1 Misure nel settore proprio

Situazione attuale: le uscite proprie della Confederazione rappresentano circa il 15 per cento del bilancio. Circa due terzi di queste uscite riguardano il DDPS e il DFF. Da un lato, in questi dipartimenti si trovano i settori dell'esercito, della dogana e della sicurezza dei confini, che sono ambiti che richiedono un grande impiego di personale; dall'altro, sono caratterizzati anche da una quota elevata di uscite d'esercizio e di investimenti, destinati in particolare all'armamento, agli immobili e all'informatica.

Misura: entro il 2028 le uscite proprie della Confederazione devono essere ridotte di 300 milioni di franchi rispetto al piano finanziario 2026–2028; di questa riduzione, circa 180 milioni devono riguardare il personale. Il Consiglio federale ha suddiviso i possibili provvedimenti in tre blocchi:

Blocco 1: circa 100 milioni di franchi saranno risparmiati tramite adeguamenti apportati ai salari e alle condizioni d'impiego del personale federale. Questi adeguamenti riguardano, tra l'altro, riduzioni delle misure salariali generali, dei premi

di prestazione e di fedeltà, del diritto alle vacanze dei collaboratori a partire dal 60° anno di età nonché tagli nell'ambito della previdenza professionale.

Blocco 2: soprattutto nel settore delle TIC, misure trasversali consentiranno di risparmiare annualmente almeno 23 milioni di franchi a partire dal 2028. È ad esempio prevista la creazione di un'architettura di riferimento unitaria per le applicazioni specialistiche dell'Amministrazione federale. Una maggiore standardizzazione consentirà di ridurre i costi per quanto riguarda le applicazioni specialistiche. In futuro, nel settore degli acquisti informatici verrà sfruttato maggiormente il potenziale sinergico. Inoltre, si valuta la possibilità di riorganizzare la burocraticità operando esclusivamente mediante cloud. La Confederazione intende pure assumere una parte dei collaboratori esterni attivi nel settore delle TIC; ciò farà aumentare il numero di posti di lavoro ma ridurrà i costi. Ulteriori misure di risparmio sono previste nei settori delle traduzioni e delle pubblicazioni. Si preannuncia anche la centralizzazione di attività operative nel settore del personale e delle finanze nonché una diminuzione del numero di controlli di sicurezza relativi alle persone.

Blocco 3: questo blocco comprende rinunce a compiti e un aumento dell'efficienza nei dipartimenti. Il Consiglio federale ha ripartito in modo lineare tra i dipartimenti le direttive di risparmio descritte nel blocco 3, pari complessivamente a 180 milioni di franchi (di cui la metà riguarda il settore del personale). L'attuazione e la concretizzazione delle misure competono perlopiù ai dipartimenti e alla Cancelleria federale.

La Cancelleria federale mette in atto tale obiettivo (riduzione dei costi 2028: fr. 2,3 mio.) sotto forma di aumenti dell'efficienza in vari settori di compiti, riducendo per esempio di circa il 10 per cento l'acquisto di prestazioni presso l'agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS. Diminuisce inoltre i mezzi previsti nel credito collettivo riguardante la trasformazione digitale e la governance delle TIC per l'ulteriore sviluppo dei servizi standard TIC così come i mezzi destinati all'attuazione della Strategia Amministrazione federale digitale.

Il DFAE attua vari aumenti dell'efficienza nonché misure organizzative (obiettivo: fr. 12,7 mio.). Esempi: classe «Economy» per tutti i viaggi di servizio in aereo, raggruppamento di divisioni e abolizione di livelli gerarchici, rinunce ai compiti nella rete esterna, riduzioni dei costi nel quadro dei pensionamenti e della fluttuazione del personale. Infine, in seno al DFAE risultano indirettamente anche dei risparmi dovuti ai previsti tagli apportati al preventivo della CI.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) prevede misure (per fr. 11,6 mio.) nei seguenti ambiti: misure di rinuncia riguardo alle statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), rinuncia (parziale) alla creazione di risorse nel settore della lotta al razzismo e dell'attuazione dei programmi prioritari nell'ambito della politica in favore delle persone disabili, riduzione nei settori della tutela della salute e della prevenzione, rinuncia a mandati di ricerca presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV/IVI), riduzione dell'offerta di prestazioni del servizio di previsioni e rinuncia a osservazioni visuali presso MeteoSvizzera. Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua tagli alle uscite proprie in vari settori.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) mette in atto le direttive di risparmio (fr. 17,4 mio.) con aumenti generali dell'efficienza e applicando tagli

all'esercizio dei centri federali d'asilo. In questo ambito, l'obiettivo è ridurre le ore di presenza del personale infermieristico da 17 a 14 ore al giorno come anche alleggerire leggermente le misure di sicurezza. Inoltre, si mira a stabilire con l'esercito in modo chiaro i siti di riserva per il periodo 2026–2028. Presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e fedpol i risparmi saranno realizzati tramite adeguamenti organizzativi (formazione e formazione continua) e l'automatizzazione nel settore delle TIC. Oltre a ciò, presso la SEM dal 2027 verrà abolita la funzione di «incaricato per l'integrazione nel mercato del lavoro». Nel settore delle TIC i costi vanno ridotti tramite la rinuncia a prestazioni, la definizione di priorità nei progetti e la negoziazione con i fornitori.

DDPS (fr. 66,4 mio.): Nei prossimi anni il budget dell'esercito aumenterà notevolmente. Nel quadro del preventivo 2025, il Parlamento ha comunque incaricato l'esercito di realizzare risparmi nell'ambito dei costi d'esercizio, al fine di finanziare una parte delle maggiori uscite per l'armamento previste dal 2026. In tal modo sarà soddisfatto il contributo dell'esercito alle riduzioni descritte nel blocco 3 (fr. 58 mio.). Il DDPS prevede ulteriori misure nei seguenti settori: nell'ambito del progetto «Rete di dati sicura plus (RDS+)» si rinuncia alla prevista sostituzione parziale del sistema di messaggistica Vulpus (Ufficio federale della protezione della popolazione; UFPP). Presso l'UFSPO si rinuncia principalmente alla rioccupazione di determinati posti. La SG-DDPS abbandona la sede presso la Schauplatzgasse e taglia posti in vari settori.

A ciò si aggiunge un mandato di verifica riguardante il laboratorio sotterraneo Mont Terri che swisstopo gestisce a St. Ursanne. Insieme a ricercatori partner, vi si studiano le possibilità di immagazzinamento di scorie radioattive e di sequestro di CO₂. Il DDPS sta valutando se la direzione e l'esercizio di questo laboratorio nonché l'esercizio del centro visitatori possano essere affidati a un'organizzazione terza al di fuori dell'Amministrazione federale e se alcune attività di ricerca di swisstopo possano essere trasferite a un partner di ricerca.

Il DFF (obiettivo: fr. 47,7 mio.) può far capo ai guadagni realizzati finora aumentando l'efficienza con il programma DaziT (UDSC). Sono inoltre previste altre misure nell'ambito degli uffici trasversali. L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ridurrà del 25 per cento il credito per le pubblicazioni cartacee e realizzerà sgravi ridefinendo le priorità e aumentando l'efficienza nel settore degli immobili. Inoltre, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) intende raggruppare l'infrastruttura dei sistemi ERP (SAP) utilizzati dall'Amministrazione federale e in futuro gestirli attraverso una piattaforma comune. In tal modo è possibile sfruttare sinergie sia organizzative sia tecniche. Inoltre, in futuro si rinuncerà al piano finanziario di legislatura e al rispettivo rapporto.

All'interno del DEFR (obiettivo: fr. 9,1 mio.) sono previste due misure che necessitano di una modifica di legge: l'abrogazione dell'obbligo di dichiarazione del legno e la rinuncia alla promozione della valorizzazione della frutta (v. sotto). Il DEFR intende rinunciare anche a una parte delle sue commissioni extraparlamentari, ridurre da 13 a 12 il numero dei membri della Commissione della COMCO ed eliminare doppioni nel settore della cooperazione allo sviluppo economico. A ciò si aggiungono misure volte a migliorare l'efficienza, compresa la rinuncia ad alcuni compiti, in tutte le unità amministrative del DEFR.

Il DATEC attua tagli in vari settori (obiettivo fr. 12,5 mio.). La realizzazione di alcuni progetti dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) potrebbe essere posticipata (Business Information Modeling, internalizzazione della gestione del traffico nel settore delle strade nazionali), e nell'ambito del piano d'azione «Strategia Biodiversità Svizzera» 2025–2030 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) potrebbero rendersi necessario prioritizzare alcuni obiettivi. Inoltre, in alcuni settori verranno realizzati risparmi successivi grazie alle misure previste dal pacchetto di sgravio 27.

Misure che richiedono una modifica di legge

Rinuncia al piano finanziario di legislatura

In futuro il Consiglio federale vuole rinunciare alla redazione del piano finanziario di legislatura e del rispettivo rapporto. A tal fine occorre modificare la legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (Lparl; RS 171.10).

Sulla base della legge federale del 7 ottobre 2005¹⁹ sulle finanze della Confederazione, ogni anno il Consiglio federale elabora un preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (valido per tre anni). Ai fini dell'elaborazione del rapporto sul piano finanziario di legislatura, questo piano delle finanze deve essere aggiornato ogni quattro anni a distanza di pochi mesi e dopo solo sei mesi ne viene elaborata una nuova versione. Ciò causa inutili ridondanze e comporta un onere amministrativo a fronte di una scarsa efficacia. Di conseguenza, occorre rinunciare al rapporto sul piano finanziario di legislatura. Al suo posto, per la pianificazione della legislazione in futuro sarà possibile basarsi sull'ultimo piano finanziario. Le prospettive finanziarie del periodo di legislatura dovranno tuttavia essere illustrate anche in futuro nel messaggio sul programma di legislatura. Rimane inoltre la necessità di armonizzare il programma di legislatura e il piano finanziario: il Consiglio federale sarà chiamato a presentare un programma di legislatura finanziabile in conformità con le disposizioni del freno all'indebitamento. Il Consiglio federale deve quindi continuare a garantire che i messaggi concernenti decisioni finanziarie pluriennali (crediti d'impegno, limiti di spesa) con una portata notevole vengano adottati in modo coordinato all'inizio della nuova legislatura considerando le possibilità finanziarie. A seconda delle necessità, l'Esecutivo continuerà a elaborare prospettive a medio e lungo termine e a riassumerne gli eventuali risultati nel messaggio sul programma di legislatura.

Abrogazione dell'obbligo di dichiarazione del legno

Dal 2010 in Svizzera vige l'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti di legno (ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno; RS 944.021). In sostanza, l'obiettivo dell'ordinanza era quello di contrastare la raccolta illegale (a livello internazionale) di legname (legno tropicale) grazie alla trasparenza sull'origine del legname. L'obbligo di dichiarazione del legno è stato introdotto unilateralmente dalla Svizzera e rappresenta un'eccezione al cosiddetto principio «Cassis de Dijon». Tale obbligo comporta costi amministrativi per gli operatori del mercato svizzeri e rende più costosi i prodotti per i consumatori che

¹⁹ RS 611.0

acquistano sul commercio interno, in particolare nel caso di mobili in legno. Tali conseguenze riguardano anche prodotti fabbricati con legno svizzero. Il Consiglio federale intendeva abolire tale obbligo di dichiarazione del legno. Ha pertanto emanato rispettive prescrizioni nella nuova ordinanza del 12 maggio 2021 sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021), che chiede a tutti gli operatori del mercato di rispettare il loro obbligo di dovuta diligenza e di ridurre al minimo il rischio di far capo a legname illegale. Lo scopo era quello di impedire la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati provenienti da prelievo o commercio illegali. Tuttavia, nel quadro del dibattito sulla revisione della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01), il Parlamento vi ha introdotto nell'articolo 35g capoverso 2 una base giuridica per l'obbligo di dichiarazione del legno, che fino a quel momento era disciplinato solo sulla base di una disposizione potestativa nell'articolo 4 della legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0). Questo capoverso va abrogato. Successivamente non verranno più effettuati controlli sulla dichiarazione del legno, dato che il commercio con il legno prelevato illegalmente è in ogni caso vietato. Questa misura, che favorirà presumibilmente i consumatori con il suo effetto di contenimento dei prezzi, permette quindi di alleggerire il lavoro dell'Amministrazione e, soprattutto, di sgravare l'intero settore.

Rinuncia ai provvedimenti per valorizzare la frutta

Rinunciando alla promozione della valorizzazione della frutta (v. n. 3.28), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può tagliare 0,8 posti di lavoro a tempo pieno.

Tabella 24: Misure nel settore proprio

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	100	200	300	300
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	10 854	10 885,3	11 009,3	11 193,4

Crediti a preventivo:

Crediti nel settore proprio (preventivo globale e singoli crediti)

3.2 Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione

Situazione attuale: a fine 2021, l'Assemblea federale ha chiesto con due mozioni la creazione di una base legale per sostenere i cosiddetti progetti faro digitali nel settore privato. Secondo l'articolo 17 della legge federale del 17 marzo 2023²⁰ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMcCA), dal 1° gennaio 2024 la Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico. I finanziamenti iniziali permetteranno di sostenere progetti di organizzazioni di diritto pubblico e privato

²⁰ RS 172.019

particolarmente rilevanti per la trasformazione digitale della società e dell'economia, legati all'adempimento dei compiti delle autorità. Nella primavera 2024 si è svolta una procedura di consultazione concernente le disposizioni esecutive. Nel frattempo, i lavori all'ordinanza sono stati sospesi.

Misura: al fine di sgravare le finanze federali, occorre rinunciare a questo nuovo strumento di promozione nel quadro della digitalizzazione. Da un lato, per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni con l'organizzazione Amministrazione digitale svizzera (ADS) si dispone già di una fonte di finanziamento per i progetti di digitalizzazione dei compiti delle autorità. Dall'altro, la Confederazione promuove già in maniera mirata la digitalizzazione nei settori rilevanti, per esempio nel servizio sanitario, nella promozione della piazza economica, nell'ulteriore sviluppo della politica agricola o nel campo dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. Nella promozione dell'innovazione, la Confederazione intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata anche nel campo della digitalizzazione. Il sostegno diretto a organizzazioni di diritto pubblico o privato comporta il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Inoltre, le spese di esecuzione sono eccessivamente elevate a fronte di sussidi relativamente ridotti.

Tabella 25: Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	2	2	2
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	0	0	0	0

Credito a preventivo:

CaF/A231.0449 Progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico

3.3 Ridimensionamento dell'offerta della SSR destinata all'estero

Situazione attuale: la Confederazione conclude periodicamente con la SSR una convenzione sulle prestazioni concernente l'offerta editoriale destinata all'estero. La convenzione sulle prestazioni approvata dal Consiglio federale il 19 giugno 2024 ha validità per il 2025 e il 2026. La Confederazione versa alla SSR contributi che corrispondono alla metà dei costi delle sue prestazioni, ossia circa 19 milioni di franchi all'anno per il 2025 e il 2026, destinati ai portali Internet swissinfo.ch e tvsvizzera.it (fr. 9,4 mio. all'anno) nonché ai programmi internazionali TV5Monde (fr. 5,7 mio. all'anno) e 3Sat (fr. 3,7 mio all'anno). Questi canali servono a rafforzare il legame degli Svizzeri all'estero con il proprio Paese d'origine, e a promuovere all'estero la presenza della Svizzera e la comprensione per i suoi interessi. La Svizzera è membro di TV5MONDE e ha sottoscritto l'accordo internazionale Charte TV5Monde.

Misura: dal 2029 la Confederazione rinuncerà ai contributi finanziari per l'offerta SSR destinata all'estero e alla sottoscrizione di una convenzione sulle prestazioni.

L'offerta destinata all'estero è stata creata e sviluppata quando Internet non era ancora molto diffuso. Oggi all'estero l'offerta informativa sulla Svizzera o diffusa dalla Svizzera tramite i diversi canali mediatici è molto ampia. I contenuti scritti della SSR sono disponibili in quasi tutti i Paesi. Solo la visione di dirette streaming, di repliche e di alcuni video soggetti a diritti speciali è limitata alla Svizzera.

L'accordo internazionale riguardante TV5Monde ha un termine di disdetta lungo. Per non mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto, il Consiglio federale intende disdire tale accordo solo nel caso in cui la legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 entri in vigore. Di conseguenza la Svizzera potrà disdire l'accordo solo a partire dal 2029. Fino ad allora la Confederazione continuerà ad assumersi la metà dei costi. La Confederazione sospenderà il finanziamento delle restanti offerte destinate all'estero (in particolare Swissinfo e 3Sat) a partire dal 2027. Pertanto, per il 2027 e il 2028 occorre stipulare con la SSR un accordo sulle prestazioni riguardante esclusivamente TV5Monde. In base al suo mandato di programma (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge federale del 24 marzo 2006²¹ sulla radiotelevisione; LRTV), la SSR continuerà a mettere a disposizione contenuti online per gli Svizzeri all'estero e a finanziarli autonomamente. Rispetto a quella attuale, l'offerta sarà meno ampia e notevolmente più economica. Dal 2029 la nuova offerta sarà disciplinata nella rispettiva concessione.

Nel complesso, questa misura consente di sgravare notevolmente anche la SSR. Ciò va a favore di quest'ultima dato che, alla luce del calo dei ricavi, è comunque chiamata ad effettuare dei risparmi.

Tabella 26: Ridimensionamento dell'offerta della SSR destinata all'estero

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	18,8	19,0	19,2
Uscita dopo applicazione della misura ²²	18,6	5,6	5,6	0

Crediti a preventivo:

UFCOM/A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero

DATEC/diversi crediti a preventivo per compensare il contributo di 6 milioni di franchi nel 2027 e nel 2028.

3.4 Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti

Situazione attuale: per garantire lo svolgimento degli impieghi di civilisti richiesti negli ambiti «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio,

²¹ RS 784.40

²² Gli importi del 2027 e del 2028 non corrispondono a quelli indicati nel piano finanziario 2027-2029 del 20 agosto 2025, dato che la misura è stata adeguata dopo l'approvazione delle cifre ivi contenute. Tuttavia, l'effetto di sgravio derivante dalla misura rimane invariato.

delle foreste e dei beni culturali», la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai progetti degli istituti d'impiego a favore di questi ultimi. Tali aiuti finanziari generano ogni anno circa 58 000 giorni di servizio civile in impieghi di gruppo ad alta intensità di lavoro manuale. Essi possono essere versati se servono alla regolare esecuzione del servizio civile e se è dimostrato un particolare fabbisogno sociale di assistenza del servizio civile. La maggior parte dei progetti è svolta a beneficio dei Cantoni e dei Comuni.

Misura: i progetti attuali beneficiano a oggi di un duplice sostegno: in primo luogo, sono esonerati dalla tassa per l'impiego di civilisti e, secondariamente, ricevono sussidi. In futuro si rinuncerà ai contributi. Gli istituti d'impiego dovranno pertanto farsi carico di una quota maggiore dei costi, il che comporterà una maggiore trasparenza. Ciò potrebbe tradursi in una diminuzione dei posti d'impiego ad alta intensità di lavoro manuale e disponibili a breve termine per un'esecuzione sistematica del servizio civile. Potrebbe anche verificarsi una riduzione delle prestazioni nell'ambito della protezione dell'ambiente e della natura.

Tabella 27: Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	3,4	3,4	3,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	3,4	0	0	0

Credito a preventivo:

CIVI/A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego

3.5 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali

Situazione attuale: in virtù dell'articolo 63a Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento e a garantire la competitività del settore universitario svizzero. La Confederazione ha l'obbligo costituzionale di sostenere le scuole universitarie cantonali (università e scuole universitarie professionali). A tal fine versa, tra l'altro, sussidi di base per le dieci università cantonali e le nove scuole universitarie professionali. I sussidi di base sono pari al 20 per cento (università) e al 30 per cento (scuole universitarie professionali) dell'ammontare totale dei cosiddetti costi di riferimento (spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità, art. 44 cpv. 1 della legge del 30.9.2011²³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU). L'importo globale dei costi di riferimento è fissato dal Consiglio delle scuole universitarie (Confederazione e Cantoni responsabili delle scuole universitarie) per un periodo ERI. Con la decisione del Consiglio delle scuole universitarie, i sussidi di base diventano uscite vincolate che, senza una modifica di legge, possono essere adeguate solo all'inflazione (art. 50

²³ RS 414.20

LPSU). Un ulteriore adeguamento dei sussidi di base non è quindi escluso, ma richiede una nuova decisione per quanto riguarda l'importo globale dei costi di riferimento. Una simile decisione è stata presa il 25 giugno 2025 dal Consiglio delle scuole universitarie, che ha aumentato l'importo globale dei costi di riferimento affinché dopo il loro innalzamento i limiti di spesa e i crediti a preventivo per i sussidi di base corrispondessero alla quota prevista dalla legge.

Misura: aumentando il finanziamento da parte dell'utenza, si mira ad alleggerire la Confederazione e i Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Per misurare l'effetto di sgravio si è partiti dall'ipotesi del raddoppiamento delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri e della quadruplicazione di quelle per gli studenti stranieri. Nel 2024, le tasse universitarie annuali presso le dieci università cantonali ammontavano in media a 1445 franchi (studenti svizzeri) e a 2510 franchi (studenti stranieri). Presso le scuole universitarie professionali ammontavano rispettivamente a 1 544 franchi e 2 808 franchi all'anno. Nel 2022, con ricavi dalle tasse universitarie pari a 179 milioni di franchi (università cantonali) e a 141 milioni di franchi (scuole universitarie cantonali)²⁴, mediante il suddetto aumento delle tasse universitarie le scuole universitarie avrebbero potuto generare ulteriori ricavi pari a circa 300 milioni di franchi (università) e 200 milioni (scuole universitarie professionali). Questi maggiori ricavi dovranno essere attribuiti alla Confederazione in misura corrispondente al contributo da essa versato ai sussidi di base (risp. 20 e 30 %). Ai Cantoni è lasciata la facoltà di prelevare o meno i maggiori ricavi in base alla quota del loro contributo. Al fine di attenuare ulteriormente la riduzione del sussidio federale, le scuole universitarie possono scegliere se adeguare le tasse universitarie, se procedere a una diversa chiave di ripartizione tra i gruppi di studenti o se prevedere altre misure. Tuttavia, con l'entrata in vigore del pacchetto UE, in caso di un aumento delle tasse universitarie si dovrà tenere conto del principio di pari trattamento degli studenti provenienti dall'UE e dalla Svizzera²⁵.

Una misura analoga è prevista anche per il settore dei PF (v. n. 1.6.6). Con lo sgravio di 120 milioni di franchi (ripartito a metà tra università e scuole universitarie professionali), il contributo federale all'importo globale dei costi di riferimento scende rispettivamente al 18,4 per cento (università) e al 27 per cento (scuole universitarie professionali).

Inoltre, conformemente alla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) in futuro il contributo federale di base dovrà essere definito come contributo massimo e non come quota fissa. In tal modo si tiene conto della mozione 17.3259 Ridurre le uscite vincolate. Per la rispettiva attuazione è necessario apportare la richiesta modifica della LPSU.

Rispetto all'importo annuale di circa 1,2 miliardi di franchi messo a disposizione dalla Confederazione alle scuole universitarie come sussidio di base, la prevista riduzione del contributo federale di 120 milioni di franchi all'anno corrisponde circa al 10 per cento. I Cantoni responsabili e le scuole universitarie hanno la facoltà di

²⁴ Ufficio federale di statistica (2024): Finanziamento e costi della formazione universitaria 2022 (SHIS-FIN)

²⁵ Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE», www.fedlex.admin.ch
> Procedure di consultazione > In corso > Procedura di consultazione 2025/47.

scegliere se adeguare le tasse universitarie o se adottare altre misure per attenuare la riduzione del contributo federale.

Non sussiste alcun diritto all’ottenimento di sussidi per un intero periodo ERI. Il diritto delle singole scuole universitarie alla prestazione dei sussidi di base sorge annualmente tramite la decisione del DEFR che ne stabilisce la chiave di ripartizione. Il legislatore federale ha quindi la facoltà di adeguare anche durante il periodo di contribuzione una base legale che prevede uscite vincolate. Riguardo alla costituzionalità di tale regola si veda il numero 6.1. Nonostante la riduzione del contributo federale, la Confederazione continuerà ad adoperarsi per garantire alle scuole universitarie cantonali la maggior sicurezza possibile ai fini della pianificazione e versare loro sussidi costanti nel tempo.

L’aumento delle tasse universitarie rafforzerebbe la trasparenza dei costi; gli studenti si farebbero carico di una quota maggiore dei costi da loro generati. Anche la maggior parte del beneficio dello studio universitario va a favore degli studenti stessi.

Tabella 28: Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	120	120	120
Volume delle uscite dopo l’applicazione della misura	1350,0	1231,5	1245,8	1259,4

Crediti a preventivo:

SEFRI/A231.0261 Sussidi di base destinati alle università LPSU

SEFRI/A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU

3.6 Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie

Situazione attuale: la Confederazione può erogare sussidi vincolati a progetti per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale (art. 59 LPSU). Vengono sostenuti per esempio progetti di collaborazione finalizzati a rafforzare la digitalizzazione e a ripartire i compiti tra le scuole universitarie come pure progetti per la promozione delle pari opportunità e delle nuove leve. I beneficiari dei sussidi sono scuole universitarie cantonali, i PF nonché le alte scuole pedagogiche e altri istituti accademici. I Cantoni interessati, le scuole universitarie e gli istituti devono di norma fornire una prestazione propria pari almeno al contributo federale.

Misura: i contributi vincolati a progetti vengono soppressi. Solo il programma per aumentare il numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali (1^a tappa dell’Iniziativa sulle cure infermieristiche), il cui finanziamento nel periodo 2024–2032 ammonta a 25 milioni di franchi, va sostenuto fino alla conclusione prevista nel 2032 (regolamentazione transitoria), poiché si basa su una recente votazione popolare. Le scuole universitarie cantonali, principali beneficiarie dei contributi vincolati a progetti, sono di competenza dei Cantoni. Inoltre, la cooperazione è nell’interesse delle scuole universitarie e non necessita del

sostegno federale. Gli enti responsabili delle scuole universitarie sono liberi di mettere a disposizione fondi supplementari per i progetti di cooperazione.

I contributi vincolati a progetti sono sussidi discrezionali, motivo per cui non sussiste alcun diritto alla loro ricezione. La scelta dei progetti e la determinazione degli importi dei sussidi spettano al Consiglio delle scuole universitarie. In vista del pacchetto di sgravio, sia per il 2025 sia per il 2026 il Consiglio delle scuole universitarie ha autorizzato solo per la durata di un anno i fondi destinati a progetti. Pertanto, ad eccezione delle misure previste dall'iniziativa sulle cure infermieristiche non può essere desunto alcun diritto a ricevere sussidi. La misura può quindi essere attuata a partire dal 2027.

Tabella 29: Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	27,9	29,6	29,6
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	30,1	4,5	3,5	3,5

Credito a preventivo:

SEFRI/A231.0262 Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU

3.7 **Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse**

Situazione attuale: Innosuisse promuove in Svizzera le innovazioni basate sulla scienza attraverso contributi finanziari, consulenza professionale e la creazione di reti di contatti. La maggior parte dei mezzi assegnati da Innosuisse è destinata a favorire progetti d'innovazione realizzati da istituti di ricerca aventi diritto ai contributi in collaborazione con i partner attuatori (imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, amministrazione e altre istituzioni pubbliche o private). La Confederazione sostiene Innosuisse con un contributo finanziario annuale. Questo contributo viene impiegato per la promozione in misura superiore al 90 per cento, mentre il resto serve a coprire i costi d'esercizio.

Misura: i contributi della Confederazione sono ridotti del 10 per cento circa.

- Ai fini dell'attuazione è fissato un limite inferiore relativo alla partecipazione dei partner attuatori ai progetti di innovazione, corrispondente al minimo al 50 per cento (anziché una fascia compresa tra il 40 e il 60 %). Si intendono in tal modo evitare, nel limite del possibile, falsi incentivi, distorsioni del mercato o ingerenze politiche nel settore industriale e rafforzare la responsabilità individuale.
- La possibilità di promuovere progetti di innovazione di giovani imprese prevista dal 2023 viene mantenuta, limitando tuttavia anche in questo caso la partecipazione a una percentuale massima del 50 per cento (al posto dell'attuale 70 %) e a progetti di carattere scientifico (in particolare spin-off).

- La promozione di progetti senza partner attuatori viene limitata ai programmi congiunti delle istituzioni di promozione della ricerca (attualmente il programma BRIDGE in collaborazione con il FNS). La disposizione di legge viene adeguata di conseguenza.
- Si rinuncia alla promozione di persone altamente qualificate (finora non ancora attuata nella prassi). La rispettiva disposizione di legge viene abrogata.

Con questa riduzione le scuole universitarie (in particolare scuole universitarie professionali e PF) avranno a disposizione mezzi in misura inferiore. Nello stesso tempo, però, i partner provenienti dagli ambienti economici parteciperanno in misura maggiore alla copertura dei costi dei progetti.

Tabella 30: Riduzione del contributo della Confederazione a Innosuisse

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	32	33,1	33,1
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	319,3	294,4	304,0	307,4

Credito a preventivo:

SG-DEFR/A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse

3.8 Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua

Situazione attuale: la legge federale del 20 giugno 2014²⁶ sulla formazione continua (LFCo) prevede la formazione continua nel contesto dello spazio formativo svizzero e definisce i principi applicabili. In base alla LFCo la Confederazione assegna contributi ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (ca. fr. 14 mio. all'anno). Altri aiuti finanziari sono concessi alle organizzazioni per la formazione continua (p. es. la Federazione svizzera per la formazione continua FSEA, la Federazione svizzera Leggere e Scrivere) che forniscono prestazioni sistematiche negli ambiti dell'informazione, del coordinamento, della garanzia della qualità e dello sviluppo della formazione continua (fr. 4 mio. all'anno).

Misura: in futuro si dovrà rinunciare a concedere aiuti finanziari al settore della formazione continua. Le disposizioni generali della LFCo, comprendenti i principi della formazione continua, vengono mantenute. Il mercato della formazione continua è in larga misura organizzato secondo i principi dell'economia privata e funziona per gran parte senza interventi statali. Le prestazioni delle organizzazioni per la formazione continua agiscono a livello sistemico e pertanto forniscono un contributo solo indiretto al mercato della formazione continua e alla partecipazione a tale formazione. Vi sono inoltre segnali di notevoli effetti di trascinamento. Secondo una

²⁶ RS 419.1

verifica svolta dal CDF nel 2021²⁷, non è chiaro per quali prestazioni le organizzazioni della formazione continua percepiscono aiuti finanziari e quale effetto questi aiuti consentono di raggiungere nel sistema complessivo della formazione continua. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere se e in che misura promuovere in futuro le competenze di base degli adulti. La Confederazione può continuare a promuovere in maniera specifica la formazione continua e le competenze di base di singoli gruppi di destinatari tramite leggi speciali (p. es. legislazione sugli stranieri, sui disoccupati e sugli invalidi).

Tabella 31: Abrogazione delle disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella legge sulla formazione continua

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	19,2	19,6	19,8
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	18,6	0	0	0

Credito a preventivo:
SEFRI/A231.0268 Aiuti finanziari LFCo

3.9 **Riduzione dell'aliquota di sussidio per contributi a progetti e all'innovazione nell'ambito della formazione professionale al 50 per cento al massimo**

Situazione attuale: sulla base della legge del 13 dicembre 2002²⁸ sulla formazione professionale (LFPr; art. 54 e 55), la Confederazione sostiene progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità come pure prestazioni speciali di interesse pubblico. Questi contributi vengono computati alla quota federale del 25 per cento (valore indicativo) versata quale partecipazione alle spese dell'ente pubblico. Beneficiano di tali aiuti le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati, associazioni ecc.). Ai sensi degli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 19 novembre 2003²⁹ sulla formazione professionale (OFPr), i contributi federali coprono al massimo il 60 per cento dei costi o - in caso di eccezioni motivate - l'80 per cento.

Misura: l'ammontare del sussidio federale sarà limitato al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Si raggiunge in tal modo una prestazione propria adeguata da parte dei beneficiari degli aiuti finanziari. Questa aliquota massima va sancita nella LFPr. I partner attuatori si fanno carico di una quota superiore dei costi di progetto tramite una partecipazione propria maggiore.

²⁷ www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > 20167 > Vigilanza sulle organizzazioni della formazione continua

²⁸ RS 412.10

²⁹ RS 412.101

Tabella 32: Riduzione dell'aliquota di sussidio per contribuiti a progetti e all'innovazione nell'ambito della formazione professionale al 50 per cento al massimo

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	10	10	10
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	36,8	35,2	39,1	39,6

Credito a preventivo:

SEFRI/A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti

3.10 Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale in lingua francese di Berna

Situazione attuale: la Scuola cantonale in lingua francese di Berna (ECLF) rappresenta un'eccezione nel sistema formativo svizzero, in quanto la Confederazione versa contributi per una scuola cantonale pubblica. L'ECLF offre lezioni in lingua francese in una regione di lingua tedesca. La Confederazione sostiene questa scuola dal 1960 con un contributo annuo corrispondente al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio computabili. In questo modo lo Stato appoggia la formazione in lingua francese dei figli francofoni di impiegati dell'Amministrazione federale, di organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione e di diplomatici secondo il sistema scolastico svizzero. Il beneficiario del sussidio è il Cantone di Berna.

Misura: il sussidio, che inizialmente perseguiva una finalità in materia di politica del personale (incentivo per gli impiegati federali francofoni a trasferirsi a Berna, dal momento che i figli potevano frequentare una scuola in lingua francese), è ormai obsoleto poiché il miglioramento della mobilità e la diffusione del telelavoro hanno semplificato il reclutamento di personale francofono. Fuori dall'Europa la Confederazione sostiene i costi delle scuole private per i figli dei suoi diplomatici. Si può pertanto presumere che anche gli Stati rappresentati a Berna possano parimenti farsi carico di questi costi per il proprio personale. La scuola dell'obbligo è inoltre compito esclusivo dei Cantoni, ragione per cui il Consiglio federale intende abolire il sussidio e abrogare la legge federale del 17 giugno 2022³⁰ sui contributi alla Scuola cantonale in lingua francese di Berna. In futuro i costi della scuola saranno pertanto sostenuti dal Cantone o dai beneficiari.

Tabella 33: Rinuncia al sostegno della Scuola cantonale in lingua francese di Berna

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	1,4	1,4	1,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1,4	0	0	0

³⁰ RS 411.3

Credito a preventivo:
SEFRI/A231.0267 Scuola cantonale in lingua francese, Berna

3.11 Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure

Situazione attuale: i progetti sperimentali servono allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi metodi e concezioni nell'esecuzione delle pene e delle misure. La Confederazione può concedere contributi fino a un massimo dell'80 per cento dei costi riconosciuti. Tra questi costi rientrano le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per il progetto sperimentale. I beneficiari di questi aiuti finanziari sono i Cantoni e gli enti privati.

Misura: l'aliquota di sussidio va ridotta dall'attuale limite massimo dell'80 per cento a una percentuale massima del 50 per cento dei costi computabili. Tale misura comporta un maggior impegno finanziario da parte dei beneficiari, che dovrebbe aumentare l'efficacia dei sussidi.

Tabella 34: Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	0,8	0,8	0,8
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1,1	1,1	1,1	1,1

Credito a preventivo:
UFG/A231.0144 Progetti sperimentali

3.12 Riduzione della promozione indiretta della stampa

Situazione attuale: la Confederazione sostiene la distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento da parte della Posta Svizzera con contributi definiti per legge. I beneficiari sono gli editori di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (fr. 30 mio. per anno) nonché gli editori di giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro della stampa associativa e delle fondazioni (fr. 20 mio. per anno). Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha deciso di aumentare temporaneamente (per gli anni 2026–2032) a 40 milioni di franchi la riduzione accordata per la distribuzione della stampa regionale e locale. Inoltre, si è espresso a favore di un sostegno temporaneo del recapito mattutino per un importo pari a 25 milioni di franchi (attuazione prevista a partire dal 2027; limitata al 2027–2033).

Misura: l'efficacia della promozione indiretta della stampa sulla promozione della formazione democratica delle opinioni, che rappresenta il suo obiettivo vero e proprio, è da tempo controversa. Ciò soprattutto perché la promozione concerne solo i prodotti

stampati e non quelli digitali, benché l'importanza della stampa scritta sia diminuita rispetto a quella di altri canali.

Inoltre, il Consiglio federale attribuisce un valore minore alla stampa associativa e delle fondazioni per la formazione dell'opinione politica rispetto alla stampa regionale e locale. Quest'ultima continuerà a essere supportata. In futuro, l'Esecutivo intende rinunciare al versamento del sussidio a favore della stampa associativa e delle fondazioni, che dovrà farsi direttamente carico dei costi della propria diffusione. Questa riduzione contribuirà anche a ridurre le attuali distorsioni del mercato a favore di La Posta.

Tabella 35: Riduzione della promozione indiretta della stampa

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	20	20	20
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	60	65	65	65

Credito a preventivo:

UFCOM/A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici

3.13 **Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti**

Situazione attuale: la Confederazione promuove la formazione e la formazione continua di programmisti mediante contributi a favore di istituzioni attive in questo settore. Corsi sovvenzionati promuovono la formazione e la formazione continua delle emittenti radiotelevisive, contribuendo così a un giornalismo di qualità. A tal fine l'Ufficio federale delle telecomunicazioni (UFCOM) stipula, in primo luogo, convenzioni sulle prestazioni pluriennali con istituzioni che propongono un'offerta significativa nel settore del giornalismo d'informazione per la radio e la televisione. Nel 2024 sono state sostenute cinque istituzioni (le stesse dal 2018).

Misura: i sussidi per la formazione e la formazione continua di programmisti saranno aboliti. Il contributo federale è troppo esiguo rispetto all'onere dei beneficiari e non costituisce pertanto un requisito per l'offerta di una formazione e formazione continua mirata. Le convenzioni sulle prestazioni pluriennali vengono disdette. Programmisti e relativi datori di lavoro dovranno in futuro provvedere personalmente alle spese di formazione e formazione continua³¹.

Tabella 36: Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	1	1	1

³¹ L'iniziativa parlamentare 22.417 Misure di promozione a favore dei media elettronici prevede in futuro un finanziamento mediante i proventi del canone radiotelevisivo.

Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	1	0	0	0
---	---	---	---	---

Credito a preventivo:

UFCOM/A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti

3.14 **Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna**

Situazione attuale: la Confederazione versa contributi a emittenti concessionarie di programmi radiofonici con una partecipazione al canone, le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione sono estremamente elevate. Negli ultimi anni nove radio locali hanno ricevuto contributi. Il presente contributo copre al massimo il 25 per cento delle spese d'esercizio.

Misura: in futuro si rinuncerà al sussidio. Al più tardi dal 2027 i programmi radiofonici saranno trasmessi solo mediante tecnologia DAB+. Lo sviluppo tecnologico rende la diffusione più economica, ragion per cui i sussidi non sono più necessari. Le radio locali interessate dovranno in futuro farsi carico dei costi per la diffusione dei propri programmi³².

Tabella 37: Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	0,6	0,6	0,6
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	0,6	0	0	0

Credito a preventivo:

UFCOM/A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna

3.15 **Rinuncia a contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione**

Situazione attuale: la Confederazione contribuisce ai costi correlati all'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale (carcasse, ossa, interiora ecc.). Si tratta di un sussidio introdotto in relazione al divieto di somministrare farine animali e con lo scopo di coprire circa la metà delle spese aggiuntive associate allo smaltimento dei rifiuti. I beneficiari dei contributi sono i macelli come pure le aziende che hanno registrato nascite di bovini, ovini e caprini. Poiché i contributi sono stati ripartiti, vale a dire sono stati versati sia ai macelli sia alle aziende che registrano nascite di animali,

³² L'iniziativa parlamentare 22.407 Ripartizione del canone radiotelevisivo prevede un aumento dell'aliquota di canone delle radio locali e delle televisioni regionali soggette a concessione.

sono aumentate anche le notifiche alla banca dati sul traffico di animali (BDTA). I contributi sono versati tramite la società Identitas SA.

Misura: in futuro si rinuncerà al versamento annuale continuo dei contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione. Il sostegno finanziario all'eliminazione era stato pensato come soluzione transitoria finalizzata ad attenuare gli effetti del divieto di somministrare farine animali agli animali da reddito, entrato in vigore nel mese di gennaio del 2001 per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE, «mucca pazza»). Attualmente sono però in atto iniziative volte ad allentare parzialmente il divieto di somministrare farine animali. Sulla base di nuove scoperte scientifiche, a partire dal 2021 l'UE per determinate categorie di animali ha riammesso i foraggi con determinate proteine animali. In futuro la motivazione originaria alla base del sussidio risulterà quindi in parte attenuata. Di conseguenza, in futuro occorre rinunciare al duraturo versamento annuale di contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione ai macelli e ai detentori di animali. Con la trasmissione della mozione Regazzi 24.3109 Impedire che la comparsa di epizoozie metta in pericolo la sopravvivenza degli ambienti colpiti, il 13 marzo 2025 il Parlamento ha per contro incaricato il Consiglio federale di elaborare soluzioni che consentano di compensare i macelli e gli impianti di eliminazione per gli oneri aggiuntivi cagionati da un'epizoozia. L'adempimento di tale mozione va effettuato indipendentemente dal pacchetto di sgravio, nel quadro di un progetto separato.

La gestione della BDTA è interamente finanziata tramite gli emolumenti versati dai detentori di animali (inclusi i macelli) e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. La maggior parte degli emolumenti è riscossa quando il detentore di animali acquista marche auricolari per gli animali e quando la persona soggetta all'obbligo di notifica inoltra una segnalazione alla BDTA. Oggi questi emolumenti vengono compensati con i contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione. Grazie a questo sistema, e in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi i contributi superano gli emolumenti, le notifiche alla BDTA vengono fatte in modo assai coscienzioso. Eliminando la compensazione dei contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione, si perderebbe questo incentivo finanziario e l'obbligo di notifica potrebbe venir meno rispettato. Sussiste pertanto il rischio di un peggioramento della qualità dei dati, con ripercussioni negative sulla lotta contro le epizoozie. Tuttavia, la registrazione nella BDTA continuerà a essere prescritta per legge. I costi per l'eliminazione dei sottoprodotti animali in futuro verranno coperti dai margini dei rivenditori oppure dai consumatori, con un conseguente miglioramento della trasparenza dei costi.

Tabella 38: Rinuncia a contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	48,1	48,6	49,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	47,4	0	0	0

Credito a preventivo:

UFAG/A231.0227 Contributi di eliminazione

3.16

Armonizzare la durata dell'obbligo di indennizzo con somme forfetarie a 5 anni

Situazione attuale: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfetari globali per far fronte ai costi dell'aiuto sociale legati all'accoglienza e all'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone in cerca di protezione con statuto S. La durata dell'indennizzo per rifugiati e apolidi è di cinque anni, quella per persone ammesse provvisoriamente (inclusi rifugiati e apolidi ammessi provvisoriamente) è di sette anni. Per le persone in cerca di protezione che non sono in possesso di un permesso di dimora, nei primi cinque anni la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria globale; per le persone in cerca di protezione titolari di permesso di dimora versa un importo pari alla metà della somma forfetaria globale per altri cinque anni al massimo. Le somme forfetarie globali sono versate ai Cantoni tenendo conto della quota di persone che esercitano un'attività lucrativa nel rispettivo gruppo di persone a livello nazionale.

Misura: con questa misura si intende accelerare l'integrazione nel mercato del lavoro di persone ammesse temporaneamente e di persone in cerca di protezione. La politica d'integrazione deve essere orientata verso l'obiettivo prioritario che prevede che le persone in età lavorativa (25–60 anni) dopo cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo o di protezione o dopo l'entrata in Svizzera svolgano un'attività remunerata. I servizi sociali cantonali e comunali sono tenuti a segnalare all'Ufficio regionale di collocamento (URC) le persone provenienti dal settore dell'asilo idonee al mercato del lavoro, affinché possano essere supportate nella ricerca di un impiego. Una regola simile vale per giovani e giovani adulti con meno di 25 anni che al più tardi entro cinque anni dovrebbero seguire una formazione professionale o svolgere un'attività remunerata. Al fine di rafforzare l'incentivo all'integrazione, la misura prevede di ridurre a cinque anni la durata dell'indennizzo versato dalla Confederazione per i costi dell'aiuto sociale per apolidi, persone ammesse temporaneamente e persone in cerca di protezione. In tal modo si ottiene un'armonizzazione della durata dell'indennizzo, dato che in futuro sarà generalizzata a cinque anni, come già avviene ora nel caso dei rifugiati. Soltanto per i gruppi di rifugiati di cui all'articolo 56 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (Lasi; RS 142.31) – i cosiddetti rifugiati reinsediati – la Confederazione continuerà a versare ai Cantoni le somme forfetarie globali per un periodo più lungo.

Quali misure di accompagnamento si approfondiranno ulteriori misure volte a sgravare il settore dell'asilo, anch'esse finalizzate a un'ulteriore accelerazione del processo d'asilo (cfr. il comunicato stampa del 29 gennaio 2025 del Consiglio federale, in cui spiega le ragioni del suo rigetto dell'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»). Nel quadro della strategia complessiva in materia di asilo la Confederazione, d'intesa con i Cantoni e i Comuni, esamina possibili soluzioni per inasprire le regole in tale ambito e accelerare le procedure. Nel 2026 il Consiglio federale deciderà sull'attuazione della mozione della Commissione delle finanze CS 24.4271 Pacchetto di misure per l'accelerazione delle procedure nel settore dell'asilo, nonché sulle misure di accelerazione ivi illustrate. Inoltre, metterà in pratica i suggerimenti di miglioramento proposti nel postulato Minder 23.3084 Proporre soluzioni per far fronte alla limitata capacità di reagire alle

fluttuazioni nel settore dell’asilo. La mozione Friedli 24.3378 Limitare lo statuto S alle persone davvero bisognose di protezione, come anche le due mozioni Wirth 24.3022 e Paganini 24.3035 (intitolate entrambe: Per essere accettato, lo statuto di protezione S deve essere adeguato) si trovano in fase di attuazione. Anche tali mozioni avranno un effetto di sgravio sul sistema dell’asilo. D’intesa con i Cantoni occorre inoltre valutare se in alcuni settori le somme forfetarie possano essere impiegate in modo ancora più efficiente. In particolare, occorre analizzare come accelerare l’integrazione e ridurre così a medio e lungo termine i costi dell’assistenza sociale operando nel punto di congiunzione tra la promozione dell’integrazione e l’aiuto sociale nel settore dell’asilo, ovvero nell’ambito della garanzia dell’alloggio e dell’assistenza. La Confederazione e i Cantoni si occuperanno di integrare queste considerazioni nella strategia globale in materia.

Le ripercussioni sui Cantoni dipenderanno in modo determinante dalla loro capacità di accelerare l’integrazione nel mondo del lavoro. In caso affermativo, i Cantoni potranno compensare le minori entrate attraverso una riduzione delle uscite per l’aiuto sociale. Qualora l’obiettivo perseguito non venisse raggiunto, si avrà uno spostamento dei costi sui Cantoni in misura corrispondente allo sgravio della Confederazione.

Il volume di sgravio nel medio termine dipende in misura notevole dall’evoluzione del numero di domande d’asilo, dal tasso di attività professionale nonché dagli sviluppi relativi ai richiedenti protezione con statuto S.

Tabella 39: Armonizzare la durata dell’indennizzo per la politica di integrazione a 5 anni

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	242,9	388,1	435,7
Volume delle uscite dopo l’applicazione della misura	2089,5	2098,8	1920,9	1859,5

Credito a preventivo:

SEM/A231.0153/Aiuto sociale a richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati

3.17 Rinuncia a sussidi per la formazione nell’ambito dell’aiuto alle vittime di reati

Situazione attuale: la Confederazione promuove con contributi destinati a programmi di formazione la formazione specialistica del personale dei servizi di consulenza e delle persone attive nell’ambito dell’aiuto alle vittime. In tal modo si intende fornire un contributo alla garanzia della qualità e alla standardizzazione delle formazioni. I beneficiari dei contributi sono i responsabili di eventi formativi a livello nazionale o regionale rivolti a persone attive nell’ambito dell’aiuto alle vittime, per esempio operatori sociali o psicologi. I contributi sono calcolati in modo forfetario e corrispondono di norma al 50 per cento delle spese computabili.

Misura: questo sussidio va abolito. I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legislazione sull’aiuto alle vittime e in futuro dovranno farsi carico dei costi della

formazione. Di conseguenza si elimina anche l'onere amministrativo della Confederazione per la concessione di sussidi molto esigui.

Tabella 40: Rinuncia a sussidi per la formazione nell'ambito dell'aiuto alle vittime di reati

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	0,3	0,3	0,3
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	0,3	0	0	0

Credito a preventivo:

UFG/A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati

3.18 Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti

Situazione attuale: l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria sono finanziate tramite il FIF: il Fondo viene alimentato attraverso entrate a destinazione vincolata della Confederazione (quota delle tasse sul traffico pesante, 1 % dell'IVA, quota dell'imposta sugli oli minerali, quota dell'imposta federale diretta, contributi dei Cantoni) e conferimenti dal bilancio generale della Confederazione e una quota cantonale. Secondo la legge, l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura esistente prevalgono sull'ampliamento.

Misura: il conferimento derivante dalla quota della tassa sul traffico pesante (TTP) sarà ridotto di 200 milioni di franchi all'anno. Tale riduzione corrisponde a quasi il 15 per cento delle uscite annue previste per progetti di ampliamento. Il numero elevato di progetti di ampliamento comporta nel lungo termine spese supplementari per l'esercizio e la manutenzione. La riduzione dei volumi di ampliamento e il rispettivo rallentamento presuppongono una rivalutazione globale dei progetti non ancora avviati in relazione ai costi e ai benefici. Oltre ai progetti di ampliamento di grande entità, nella definizione delle priorità occorre considerare anche quelli di media entità. I residui di credito del passato mostrano che l'avanzamento dei progetti avviene meno rapidamente di quanto auspicato dai gestori dell'infrastruttura e regolarmente si registrano ritardi. La definizione delle priorità di tutti i progetti di ampliamento avviene nel quadro dello studio «Trasporti '45».

Tabella 41: Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF): riduzione dei conferimenti

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	200	200	200
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	5753,8	5786,0	5882,8	5983,0

Credito a preventivo:

UFT/A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

3.19

Riduzione dei contributi al traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia

Situazione attuale: con la revisione della legge del 23 dicembre 2011³³ sul CO₂ è stata creata con l'articolo 37a la possibilità per la Confederazione di promuovere il traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia destinando al massimo 30 milioni di franchi all'anno per il periodo 2025–2030. La promozione è finanziata con i proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili. Fino al 2024 i proventi della vendita all'asta sono confluiti nel bilancio generale della Confederazione.

Misura: la promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia deve essere ridotta da 30 milioni di franchi a 10 milioni al massimo. È dubbio se la gestione dei treni notturni, previsti quale oggetto principale della promozione, possa essere finanziariamente autonoma. D'altro canto, la promozione finanziaria del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia operato di giorno non è indispensabile, poiché la prestazione di queste offerte può coprire i costi. Inoltre, questa misura di promozione non è determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici. In tale contesto si deve modificare anche la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalla vendita all'asta dei diritti di emissione per aeromobili. Dei rispettivi proventi, al massimo 10 milioni di franchi andranno destinati alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori, mentre il 50 per cento rimarrà vincolato alle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra nel traffico aereo. Il resto dei proventi dovrà confluire nel bilancio della Confederazione. Con la nuova formulazione dell'articolo 37a va attuata anche la decisione del Consiglio federale sulla modifica della LSu (di regola le aliquote dei sussidi non dovrebbero superare il 50 % dei costi). Di conseguenza, l'aliquota massima per la promozione di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra nel traffico aereo va ridotta al 50 per cento dei costi computabili. In tal modo è possibile evitare effetti di trascinamento. Inoltre, un'aliquota di sussidio più bassa consente di promuovere un maggior numero di progetti.

Tabella 42: Riduzione dei contributi al traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	19,6	19,6	19,6
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	10	10	10	10

Credito a preventivo:
UFT/A231.0445 Trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri

33 RS 641.71

3.20

Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli

Situazione attuale: sulla base della revisione della legge sul CO₂ e secondo l'articolo 41a, la Confederazione può accordare per il periodo 2025–2030 contributi per l'acquisto di autobus e battelli a propulsione elettrica o per la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica nell'ambito del trasporto di viaggiatori concessionario per un importo massimo di 47 milioni di franchi all'anno. Per contro, va abolita la restituzione dell'imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie, a partire dal 2026 per le imprese operanti nel traffico locale e dal 2030 per quelle che forniscono prestazioni al di fuori del traffico locale.

Misura: si rinuncerà alla promozione di sistemi di propulsione alternativi per autobus e battelli nel traffico locale. Il traffico locale, che viene ordinato e finanziato da Cantoni e Comuni, garantisce collegamenti capillari a breve percorrenza. Il traffico locale non è un compito federale. La promozione destinata a sistemi di propulsione alternativi nel traffico regionale viaggiatori viene mantenuta. L'abolizione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali per le imprese di trasporto al di fuori del traffico locale viene però anticipata al 2027. Nel periodo 2027–2029 si generano così per la Confederazione maggiori ricavi di circa 40 milioni di franchi all'anno, con cui si finanzieranno i contributi per la promozione di propulsioni alternative fino al 2030. I mancati ricavi nel traffico regionale viaggiatori causati dall'anticipo dell'abolizione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali dovranno essere assorbiti dalle imprese in linea di massima attraverso miglioramenti dell'efficienza, adeguamenti dell'offerta e/o aumenti tariffari.

Tabella 43: Rinuncia parziale alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	16,3	16,3	16,3
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	30,0	30,0	30,0	30,0
Controfinanziamento mediante l'abolizione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali		40,0	40,0	40,0

Credito a preventivo:
UFT/A236.0145 Sistemi di trazione alternativi per autobus e navi
UDSC/E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti
UDSC/E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti

3.21

Rinuncia ai contributi per la guida autonoma

Situazione attuale: grazie ai contributi della Confederazione per progetti pilota con veicoli a guida autonoma è possibile acquisire esperienze e risultati utili ai fini della ricerca e per la piazza finanziaria svizzera nell'ambito della mobilità digitalizzata. Vanno promossi in primo luogo progetti di imprese attive nel settore della mobilità

che forniscono informazioni sullo stato delle tecnologie o sull'impiego di veicoli e sistemi a guida autonoma.

Misura: nell'ambito della promozione dell'innovazione il Consiglio federale intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e su quella applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato va valutato con scetticismo sulla base di considerazioni relative all'efficienza, perché cela il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Gli aiuti finanziari forniti alle imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (verifica dei progetti, successivo monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e misure contro conseguenti profitti ingiustificati). Si deve pertanto rinunciare all'introduzione di questo nuovo sussidio.

Tabella 44: Rinuncia ai contributi per la guida autonoma

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	2	2	2
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	0	0	0	0

Credito a preventivo:

USTRA/A231.0437 Contributi per la promozione della guida automatizzata

3.22 **Riduzione dei contributi generali a favore delle strade**

Situazione attuale: i Cantoni ricevono almeno il 27 per cento delle entrate a destinazione vincolata derivanti dall'imposta sugli oli minerali, da utilizzare per il finanziamento di compiti generali legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 per cento è versato a tutti i Cantoni, mentre il restante 2 per cento ai Cantoni privi di strade nazionali. I contributi per Cantone sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato (strade nazionali escluse) e agli oneri stradali.

Misura: le uscite vengono ridotte del 10 per cento circa nell'ambito della ridefinizione generale delle priorità. La riduzione del volume d'investimento nel traffico stradale non deve andare soltanto a carico della costruzione di strade nazionali. Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, vengono ridotti i contributi destinati ai Cantoni per i loro costi in relazione alla manutenzione generale delle strade. I Cantoni ogni anno spendono complessivamente 3,1 miliardi di franchi per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali. Tenuto conto anche delle riduzioni dei contributi generali a favore delle strade principali (v. n. 1.6.12), i Cantoni vedranno ridursi dell'1,6 per cento il proprio budget per le strade. Questo potrebbe costringere quindi anche i Cantoni a ridefinire le proprie priorità.

Tabella 45. Riduzione dei contributi generali a favore delle strade

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	32,4	31,4	25,5

Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	297,4	252,6	242,4	229,9
--	-------	-------	-------	-------

Crediti a preventivo:

USTRA/A230.0108 Contributi generali a favore delle strade

USTRA/A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali

3.23 Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione

Situazione attuale: la Confederazione sostiene i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli di otto aerodromi regionali della categoria II destinandovi circa 30 milioni di franchi all'anno. I mezzi corrispondenti provengono dalla destinazione vincolata dell'imposta di consumo e dal supplemento sui carburanti per l'aviazione (imposta sugli oli minerali; art. 87b Cost.). Gli utenti coprono in media soltanto il 12 per cento dei costi per i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli negli aerodromi regionali.

Misura: il Consiglio federale ritiene opportuno che l'utenza si faccia carico dei costi per i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli. Inoltre, gli aerodromi regionali servono in primo luogo interessi regionali d'affari e turistici. Un finanziamento federale è in contraddizione con il principio di sussidiarietà. Per questa ragione i contributi vengono limitati al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione (capacità di riserva, voli di Stato, istruzione). Il fabbisogno finanziario corrispondente viene fissato a 5 milioni di franchi all'anno per il cofinanziamento di prestazioni negli aerodromi regionali di Grenchen (focus istruzione) e Berna (focus voli di Stato). Sono così garantite anche sufficienti capacità di riserva. Per sgravare il bilancio, i mezzi che diventeranno disponibili saranno utilizzati per progetti che venivano finora finanziati con fondi generali della Confederazione (p. es. indennizzo a Skyguide per prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi nell'interesse degli aeroporti svizzeri). In tal modo i fondi a destinazione vincolata continueranno a essere impiegati, secondo la Costituzione, a beneficio dell'aviazione. Questa misura migliora la trasparenza dei costi: l'utenza deve farsi carico di una quota maggiore dei costi da essa occasionati.

Tabella 46: Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	25	25	25
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	39,0	14,4	14,8	15,2

Credito a preventivo:

UFAC/A231.0298 Misure tecniche di sicurezza

3.24 UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

Situazione attuale: attualmente la Confederazione sostiene progetti di impianti pilota e di dimostrazione in virtù di diverse disposizioni di legge in materia di diritto ambientale. Tali includono in particolare la promozione delle tecnologie ambientali, con cui si incentiva l'introduzione sul mercato delle innovazioni messe a punto nell'ambito della ricerca, e parti del piano d'azione Legno. Con l'iniziativa parlamentare 20.433 Rafforzare l'economia circolare svizzera sono state inoltre istituite nuove misure di promozione che prevedono aiuti finanziari per progetti d'informazione e consulenza in ambito di protezione ambientale, piattaforme per la gestione parsimoniosa delle risorse e il rafforzamento dell'economia circolare. Attualmente per queste misure non sono ancora previsti mezzi nella pianificazione finanziaria.

Misura: in futuro si dovrà rinunciare alla promozione di progetti pilota e di dimostrazione. Le corrispondenti disposizioni di promovimento presenti nella LPAmb, nella legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) e nella legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) saranno abrogate. Nell'ambito della promozione dell'innovazione la Confederazione si concentrerà sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato implica il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato. Nel campo della ricerca applicata, Innosuisse sostiene già progetti di singole imprese nel settore ambientale, ma il finanziamento confluisce ai relativi partner scientifici impegnati nel progetto. In futuro, Innosuisse dovrà avvalersi della competenza degli uffici specializzati e tenere così conto anche degli interessi ambientali. La rinuncia al sostegno comporta che, in futuro, le imprese e i settori finora sostenuti dovranno finanziare in misura maggiore nuovi prodotti e innovazioni.

Tabella 47: UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	6,2	7,0	7,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	6,8	0,8	0	0

Crediti a preventivo:

UFAM/A236.0121 Tecnologie ambientali

UFAM/A231.0327 Foresta (quota progetti pilota piano d'azione Legno)

3.25 Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio

Situazione attuale: il Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) è stato istituito nel 1991 in occasione del 700° anniversario della Confederazione con una dotazione di 50 milioni di franchi in virtù della legge del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

(RS 451.51). Il fondo, giuridicamente non autonomo, è gestito da una commissione. Sostiene progetti di conservazione e tutela di paesaggi rurali tradizionali. La durata iniziale limitata a 10 anni è già stata prorogata tre volte, l'ultima delle quali nel 2019 per il periodo 2021–2031. Sulla base del decreto federale dell'11 marzo 2019³⁴ concernente il finanziamento del Fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali, per 10 anni a partire dal 2021 vengono accordati al Fondo circa 5 milioni di franchi all'anno.

Misura: dal 2027 si rinuncerà ai conferimenti al Fondo la relativa legge verrà abrogata. Le domande presentate entro la fine del 2026 vengono valutate e finanziate secondo il diritto vigente entro i limiti dei mezzi disponibili. Oggi, in aggiunta al FSP, Confederazione e Cantoni promuovono come compito comune la protezione della natura e del paesaggio con un totale di circa 200 milioni di franchi all'anno. La dotazione del Fondo consente inoltre di sostenere anche progetti di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Il Fondo speciale e la commissione del Fondo allestiscono entrambi un bilancio e presentano strutture parallele, con conseguenti inefficienze e riduzione della trasparenza. Gli impegni assunti e lo scioglimento ordinario dell'amministrazione del Fondo possono essere finanziati con l'attuale patrimonio del Fondo. La decisione di rinunciare anzitempo a ulteriori conferimenti al fondo ha quale conseguenza che i 50 milioni di franchi previsti nel decreto federale del 2019 non saranno completamente utilizzati: per il periodo 2021–2026, la Confederazione contribuisce al fondo per un totale di 29,6 milioni di franchi.

Tabella 48: Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	4,9	4,9	4,9
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	4,8	0	0	0

Credito a preventivo:

UFAM/A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio

3.26 Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente

Situazione attuale: la Confederazione sostiene vari progetti di educazione ambientale in virtù di articoli che in diverse leggi in materia ambientale ne prevedono la promozione. L'obiettivo di questi progetti è promuovere competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali a tutti i livelli formativi, ma in particolare a livello di specialisti e dirigenti.

Misura: si rinuncia integralmente a questo sostegno finanziario. Per il gruppo di destinatari primario, costituito da specialisti e dirigenti, non si intravede la necessità di fornire un sostegno statale specifico al settore, in quanto può essere pagato e valorizzato anche dall'utenza stessa. Inoltre, la Confederazione sostiene già

34 FF 2019 4471

indirettamente l'educazione ambientale attraverso il finanziamento di scuole universitarie. Un ulteriore finanziamento dell'educazione ambientale conduce quindi a disparità e a doppiopioni nonché a un utilizzo inefficiente delle risorse. Dopotutto, ai livelli formativi inferiori, la competenza spetta primariamente ai Cantoni. L'UFAM può continuare a organizzare e tenere eventi informativi e formativi nel quadro del suo budget globale.

Tabella 49: Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	5,5	5,6	5,6
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	5,4	0	0	0

Credito a preventivo:

UFAM/A231.0370 Formazione e ambiente

3.27

Rinuncia ad aiuti all'economia zootecnica

Situazione attuale: in applicazione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgri; RS 910.1), la Confederazione finanzia provvedimenti stagionali di sgravio del mercato volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova: in particolare riguardo alla carne di vitello e alle uova destinate al consumo, la domanda e l'offerta presentano infatti forti differenze stagionali. La Confederazione sostiene anche la valorizzazione della lana di pecora indigena, affinché non venga smaltita. Versa, inoltre, contributi infrastrutturali per l'acquisto di apparecchi e/o attrezzature destinati ai mercati pubblici nella regione di montagna. I beneficiari degli aiuti finanziari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova, gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena e gli organizzatori di mercati pubblici del bestiame da macello nella regione di montagna.

Misura: in futuro si rinuncerà al versamento di questi aiuti. Questi provvedimenti di sostegno al mercato destinati a singole categorie di prodotti riguardano contributi volti ad assorbire note oscillazioni stagionali e non sono intesi a impedire un fallimento del mercato. Ne consegue che tali sussidi legati al prodotto sono in contraddizione con il rafforzato orientamento al mercato della filiera agroalimentare, che punta su potenziale imprenditoriale, responsabilità individuale e forza innovativa dell'agricoltura. Infine, va considerato che a beneficiare in modo significativo degli aiuti all'economia zootecnica non sono tanto gli agricoltori quanto il settore della trasformazione dei prodotti. In altri settori, per esempio nel mercato lattiero, le oscillazioni stagionali sono affrontate in modo autonomo dagli attori stessi con misure di diritto privato. Il volume di sgravio diminuisce leggermente con il passare del tempo dal momento che, nei limiti di spesa per l'agricoltura definiti per gli anni 2026–2029, è già prevista una riduzione annua dei fondi destinati agli aiuti all'interno del Paese per gli animali da macello e la carne a partire dal 2027. Se, in sostituzione del sostegno statale, il settore dovesse trovare una soluzione autonoma, gli oneri che ne

derivano andrebbero a carico delle aziende o si ripercuoterebbero sui prezzi al consumo.

Tabella 50: Rinuncia ad aiuti all'economia zootecnica

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	5,4	4,9	4,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	5,9	0	0	0

Credito a preventivo:
UFAG/A231.0231 Aiuti produzione animale

3.28 Rinuncia ai provvedimenti per valorizzare la frutta

Situazione attuale: conformemente all'articolo 58 LAGr, mediante contributi la Confederazione può sostenere la stabilizzazione del mercato della frutta e la promozione della trasformazione di quest'ultima. Attualmente la Confederazione concede contributi per l'immagazzinamento di una riserva di mercato di concentrato di succo di mela e pera nonché per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo.

Il concentrato di succo di mela e di pera viene prodotto principalmente a partire da frutta di alberi da frutto ad alto fusto soggetti, per natura, a forti fluttuazioni del raccolto. Nelle annate caratterizzate da un raccolto abbondante, con i contributi per la riserva di mercato viene prodotto e immagazzinato più concentrato di quello necessario fino al raccolto successivo, consentendo ai produttori di stabilizzare i prezzi della frutta da sidro. Per contro, negli anni che permettono solo un raccolto scarso, questo concentrato garantisce l'approvvigionamento con succo di mela e altri prodotti di materie prime indigene.

I contributi per la fabbricazione di prodotti derivanti dalla frutta non gravati dall'imposta sull'alcool vengono concessi per le materie prime con una protezione doganale non elevata. Ciò consente di rafforzare la posizione dei produttori svizzeri rispetto alla concorrenza estera. Grazie a tali contributi, essi possono vendere la frutta a prezzi più alti.

I contributi per la valorizzazione della frutta versati dal 2021 al 2024 per la riserva di mercato e la fabbricazione di prodotti dalla frutta ammontavano tra 1,9 e 3,5 milioni di franchi.

Misura: in futuro si rinuncerà al versamento dei contributi per la valorizzazione della frutta. L'effetto di questi sussidi legati ai prodotti è analogo a quello degli aiuti all'economia zootecnica, per i quali viene chiesta l'abolizione: sono in contraddizione con il rafforzato orientamento della filiera agroalimentare al mercato, che punta su potenziale imprenditoriale, responsabilità individuale e forza innovativa dell'agricoltura. In altri settori, per esempio nel mercato lattiero, le oscillazioni stagionali sono affrontate in modo autonomo dagli attori stessi con misure di diritto privato. Con la rinuncia, anche la produzione vegetale fornisce un contributo allo sgravio del bilancio. Il settore frutticolo può ampliare la soluzione autonoma esistente

al fine di mantenere la competitività dei produttori nazionali. Gli oneri che ne derivano andrebbero a carico delle aziende o si ripercuoterebbero sui prezzi al consumo.

Tabella 51: Riduzione dei contributi per la valorizzazione della frutta

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	2,4	2,4	2,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	75,2	67,0	67,0	67,0

Credito a preventivo:

UFAG/ A231.0232 Aiuti alla produzione vegetale

3.29 Aumento della vendita all'asta di contingenti doganali

Situazione attuale: conformemente all'articolo 48 LAgr,³⁵ la Confederazione mette all'asta il 50 per cento dei contingenti doganali parziali per carni di animali delle specie bovina e ovina come pure il 60 per cento dei contingenti doganali parziali per carni di animali delle specie equina e caprina. Sono inoltre messi all'asta il 100 per cento dei contingenti doganali parziali per la carne di animali della specie suina, di pollame, carne kosher e halal, di specialità di carne e insaccati. In questo modo la Confederazione incassa entrate pari a circa 230 milioni di franchi all'anno. I contingenti doganali parziali che non vengono messi all'asta sono assegnati in funzione della prestazione all'interno del Paese (ripartizione sulla base del numero di animali macellati e di animali messi all'asta su mercati pubblici). I contingenti per altri prodotti (patate, uova, burro ecc.) vengono assegnati secondo diversi metodi di ripartizione (in base all'ordine di sdoganamento al confine e presso il servizio preposto al rilascio dei permessi, in base alla prestazione all'interno del Paese, alle importazioni, alle quote di mercato, mediante asta) oppure è possibile importare liberamente all'aliquota (bassa) di dazio del contingente.

Misura: ora i contingenti doganali verranno in linea di principio venduti all'asta; l'assegnazione secondo altri metodi di ripartizione costituirà un'eccezione e avverrà quando le condizioni di mercato richiedono un'assegnazione a breve termine o il ricavo atteso è inferiore ai costi sostenuti per la vendita all'asta. In tali casi è possibile assegnare i contingenti conformemente all'ordine di sdoganamento al confine, sulla base delle precedenti importazioni o delle quote di mercato dei richiedenti oppure a seconda del quantitativo richiesto. I dazi elevati (aliquote di dazio fuori contingente) sono una misura volta a tutelare la produzione svizzera dall'importazione di prodotti più competitivi. I contingenti doganali (CD) sono impegni internazionali assunti dalla Svizzera per consentire l'importazione di determinate quantità a un'aliquota doganale bassa (aliquota di dazio del contingente). Acquisendo una quota del contingente doganale, l'importatore ha il diritto di importare una quantità limitata di prodotti all'aliquota di dazio del contingente (più bassa). Tramite la vendita all'asta dei

³⁵ RS 910.1

contingenti, la Confederazione percepisce parte delle rendite derivanti dalle importazioni. Nel caso dei contingenti non messi all'asta e con eccedenza di domanda, gran parte delle rendite rimane agli importatori. L'assegnazione gratuita di contingenti con eccedenza di domanda costituisce quindi un sussidio agli importatori, di cui l'agricoltura beneficia solo in misura limitata. Inoltre, la filiera agroalimentare è già fortemente sostenuta tramite la protezione doganale e altri sussidi diretti. Fatte salve poche eccezioni, si deve quindi rinunciare all'assegnazione gratuita dei contingenti doganali nel settore dei prodotti animali e vegetali.

Sulla base della normativa attuale, è possibile distinguere tre tipi di contingenti doganali all'importazione:

- contingenti doganali idonei alla messa all'asta, riguardanti in particolare i seguenti prodotti: carne, animali della specie equina, animali riproduttori della specie suina, ovina e caprina, patate, latte, yoghurt, altri prodotti caseari, caseina, uova e prodotti a base di uova, verdure surgelate, frutta a granella, frutta da sidro e per la distillazione, prodotti da frutta a granella, vino e cereali panificabili (in totale circa 50 aste all'anno);
- contingenti doganali con suddivisioni cronologiche, che richiedono tempi e periodi d'importazione brevi, per i quali la messa all'asta non è opportuna, almeno nel momento attuale, per considerazioni basate sul rapporto costi/benefici: verdura (CD15), frutta a nocciolo (CD18) e altra frutta fresca (CD19). Per queste categorie il settore presenta una richiesta con calcolo delle quantità il martedì e il giovedì mattina; l'assegnazione avviene il giorno stesso, con un periodo d'importazione che inizia il giorno successivo e dura cinque o tre giorni lavorativi. Per la messa all'asta di questi contingenti doganali sarebbero necessarie circa 1500 aste all'anno; inoltre, con l'asta si genererebbero solo entrate esigue, poiché le assegnazioni vengono utilizzate solo in parte;
- contingenti doganali che non vengono gestiti per mancanza di domanda (situazione equivalente a un sistema ad aliquote uniche): in questi casi la messa all'asta non avrebbe senso per mancanza di domanda.

Da tempo il commercio di formaggio con l'UE è stato liberalizzato, come sancito nell'Accordo agricolo bilaterale. Le importazioni di formaggio da Paesi terzi sono molto basse.

Tramite la messa all'asta di tutti i contingenti doganali idonei si possono generare complessivamente maggiori entrate pari a circa 130 milioni di franchi all'anno, di cui 80 milioni di franchi circa sono riconducibili alla messa all'asta completa dei contingenti doganali relativi agli animali da macello e alla carne e poco meno di 50 milioni di franchi alla messa all'asta di altre categorie. L'attuazione di aste supplementari genera maggiori uscite per i settori coinvolti. Queste maggiori uscite potrebbero ridurre i margini del settore interessato oppure essere addebitate sui prezzi al consumo. Inoltre, l'abolizione del criterio della prestazione all'interno del Paese per la ripartizione dei contingenti doganali potrebbe ridurre l'attrattiva dei mercati pubblici. Ciò dipende soprattutto dall'interesse e dall'impegno dei Cantoni e degli operatori del mercato interessati.

Tabella 52: Aumento della vendita all'asta di contingenti doganali

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	127,0	127,0	127,0
Entrata dopo applicazione della misura	235,3	362,3	362,3	362,3

Credito a preventivo:

UFAG/E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti

3.30 Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio

Situazione attuale: mediante questi contributi, la Confederazione promuove le prestazioni per la preservazione e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. Le misure vengono elaborate nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. Dall'introduzione della misura nel 2014 i contributi sono finanziati per il 90 per cento dalla Confederazione e per il 10 per cento dai Cantoni. Attualmente i contributi federali ammontano a circa 147 milioni di franchi e rientrano nei pagamenti diretti per l'agricoltura. I contributi dei Cantoni ammontano invece a 17 milioni di franchi circa.

Con la strategia Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), gli attuali contributi per l'interconnessione dal 2028 saranno integrati nei contributi per la qualità del paesaggio (art. 76 nuova LAgr³⁶; Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio). Anche per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità la Confederazione versa attualmente il 90 per cento (fr. 115 mio.) e i Cantoni il 10 per cento (fr. 12 mio.) dei contributi. La PA22+ prevede che anche questi nuovi contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio siano finanziati dalla Confederazione in misura del 90 per cento. Si stima che le uscite per questi nuovi contributi ammonteranno a 280 milioni di franchi.

Misura: con una partecipazione della Confederazione in misura del 90 per cento, l'aliquota di sussidio è eccessivamente elevata. Per tenere conto del principio dell'equivalenza fiscale, i Cantoni dovranno in futuro farsi carico di una quota maggiore di sussidi. La quota federale sul totale dei nuovi contributi dovrà pertanto essere ridotta a una percentuale massima del 50 per cento. Di conseguenza, dal 2028 saranno necessari meno contributi, ovvero 124 milioni di franchi in meno all'anno. Considerando il raggruppamento dei contributi, questo risparmio supera di 59 milioni di franchi l'obiettivo di risparmio del Consiglio federale fissato a 65 milioni di franchi. Il credito per i pagamenti diretti dovrà pertanto essere ridotto solo di 65 milioni di franchi; l'importo restante, pari almeno a 59 milioni di franchi, dovrà essere trasferito ad altri programmi all'interno di tale credito.

³⁶ RU 2024 623

Supponendo che il numero e l'entità dei progetti restino invariati, i Cantoni dovrebbero aumentare la propria partecipazione finanziaria ai programmi (da fr. 31 mio. a fr. 156 mio.). I Cantoni non sono però tenuti a farlo. In alternativa possono anche prioritizzare determinati progetti o determinate misure da promuovere. Ciò avrebbe ripercussioni negative sulla biodiversità regionale e sulla qualità del paesaggio. Con i contributi per la qualità del paesaggio si sostengono attualmente 138 progetti.

Tabella 53: Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	-	65,0	65,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	2812,0	2740,3	2666,7	2659,1

Credito a preventivo:

UFAG/A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura

3.31 Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica

Situazione attuale: la legge sul CO₂ riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Essa stabilisce che la Confederazione conceda aiuti finanziari volti a ridurre le emissioni di CO₂ versando al massimo un terzo dei proventi netti della tassa sul CO₂ (attualmente ca. fr. 350–400 mio. all'anno). I mezzi devono confluire prevalentemente nel Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, la quota a destinazione parzialmente vincolata dovrà essere impiegata per un massimo di 45 milioni di franchi all'anno per la promozione delle energie rinnovabili e conferita al fondo per le tecnologie per un importo totale massimo di 25 milioni di franchi.

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore anche la nuova legge federale del 30 settembre 2022³⁷ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), che prevede altri due sussidi. Il programma d'impulso nel settore degli edifici sostiene la sostituzione di grandi impianti di riscaldamento e l'efficienza energetica. A tal fine, dal 2025 saranno messe a disposizione risorse della Confederazione per un importo massimo di 200 milioni di franchi all'anno per dieci anni. Saranno inoltre promosse le imprese che mettono a punto nuove tecnologie e processi volti a ridurre le proprie emissioni di gas serra. A questo scopo per sei anni a partire dal 2025 è previsto il versamento di mezzi federali corrispondenti complessivamente a un importo massimo di 1,2 miliardi di franchi.

Misura: i due aiuti finanziari sanciti nella LOCli saranno ora finanziati con la quota a destinazione vincolata della tassa sul CO₂ e non più mediante il bilancio generale della Confederazione (fino a fr. 400 mio. all'anno). Ciò rende necessario fissare delle priorità in base all'efficacia dei sussidi finora finanziati tramite la tassa sul CO₂: ora, in collaborazione con la EnDK (direzione dell'EnDK, gruppo di esperti

³⁷ RS 814.310

Confederazione–Cantoni e altri attori), si mira a ottimizzare la promozione nel settore degli edifici in termini di progettazione ed efficacia, a causa dei minori mezzi finanziari a disposizione. In tale contesto, occorre promuovere la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili sostenendo la produzione di calore mediante energie rinnovabili e misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Secondo l'attuale articolo 52 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) i mezzi della Confederazione (contributi globali) sono concessi solo ai Cantoni (al massimo fr. 200 mio. all'anno). Tali mezzi non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione.

Oltre alla nuova promozione nel settore degli edifici, occorre mantenere la promozione di tecnologie innovative nelle imprese (al massimo fr. 200 mio. all'anno), la promozione dell'utilizzo della geotermia (al massimo fr. 30 mio. all'anno) e il conferimento al fondo per le tecnologie (al massimo fr. 25 mio. all'anno). Gli ulteriori sussidi finora finanziati con i proventi della tassa sul CO₂ (impiego indiretto della geotermia, pianificazione energetica comunale e regionale, produzione di gas rinnovabili, impiego di energia solare termica per generare calore di processo) vanno soppressi.

La riduzione dei contributi federali alla (nuova) concezione della promozione nel settore degli edifici comporta le seguenti conseguenze: per mantenere l'attuale volume di promozione i Cantoni dovranno impiegare fondi supplementari, oppure i proprietari di immobili riceveranno meno sussidi per le misure adottate in questo ambito. Grazie all'auspicato aumento dell'efficacia, per esempio attraverso la riduzione degli effetti di trascinamento, la perdita di efficacia dovrebbe essere perlopiù compensata. Ciononostante, potrebbe crearsi una lacuna nel raggiungimento degli obiettivi climatici; in tal caso il Consiglio federale chiarirebbe nell'ambito della politica climatica successiva al 2030 come intende colmarla.

Per poter finanziare nella misura prevista i nuovi sussidi sanciti nella LOCl e approvati con votazione popolare nel mese di giugno del 2023, è necessario aumentare per una durata limitata, fino al 2031, la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ per i sussidi e portarla dall'attuale un terzo al 41 per cento al massimo. Diminuisce di conseguenza la quota della tassa sul CO₂ destinata alla redistribuzione all'economia e alla popolazione, pure per una durata limitata, passando dal 67 ad almeno il 59 per cento.

Tabella 54: Priorizzazione dei sussidi per la politica climatica

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	372,1	389,1	400,0
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	635,6	414,4	412,1	399,8

Crediti a preventivo:

UFE/A236.0116 Programma Edifici ed energie rinnovabili

UFAM/A236.0127 Fondo per le tecnologie

UFE/A236.0149 Programma di impulso per la sostituzione di impianti di

3.32 UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

Situazione attuale: la Confederazione finanzia impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'energia. L'obiettivo dei progetti è sperimentare nuove tecnologie e favorire il dialogo e la sensibilizzazione nel settore dell'energia. L'aiuto è destinato prevalentemente a imprese e istituti di ricerca.

Misura: in futuro si rinuncia a questa promozione. Nella promozione dell'innovazione il Consiglio federale intende concentrarsi sulla ricerca fondamentale e sulla ricerca applicata. Il sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato implica il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (verifica di progetti, successivo monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e misure contro conseguenti profitti ingiustificati). I progetti pilota e di dimostrazione nel settore dell'energia e del clima vanno sostenuti solo nel quadro delle possibilità di promozione di Innosuisse. Con un coinvolgimento regolare degli uffici specializzati, Innosuisse terrà conto delle loro competenze ed esigenze. Gli elevati residui di credito registrati in passato suggeriscono che il fabbisogno dell'economia in termini di incentivi è piuttosto contenuto laddove viene richiesta una partecipazione adeguata delle imprese al finanziamento.

Per garantire una pianificazione corretta dell'abbandono dei progetti in corso, per il 2027 sono ancora stati previsti 4 milioni di franchi. Il credito a preventivo è invece stato ridotto in modo sostanziale già nel preventivo 2026 e dal 2025 non sono stati assunti nuovi impegni.

Tabella 55: UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	19,2	23,5	23,7
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	9	4	0	0

Credito a preventivo:
UFE/A236.0117 Trasferimento di tecnologia

3.33 Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali

Situazione attuale: nel quadro della nuova politica regionale (NPR), la Confederazione e i Cantoni promuovono iniziative, programmi e progetti per lo sviluppo economico nelle aree rurali, nelle regioni di montagna e nelle regioni di confine. Fa parte della NPR anche la partecipazione svizzera ai programmi

transfrontalieri Interreg. I rispettivi contributi globali vengono concessi ai Cantoni conformemente ad accordi di programma; il conteggio avviene sulla base dei obiettivi convenuti e dei progetti effettivamente realizzati. Sono concessi sia contributi a fondo perso sia mutui. Per il finanziamento di questi contributi è stato costituito il fondo speciale per lo sviluppo regionale, finanziato dai rimborsi dei mutui e da conferimenti della Confederazione. A fine 2024 il fondo disponeva di circa 1 miliardo di franchi, con una liquidità pari a circa 500 milioni di franchi.

Sempre nell'ambito della politica regionale, attraverso sgravi fiscali viene fornito un contributo per rafforzare le regioni strutturalmente deboli. Questo strumento offre soprattutto ai Cantoni più piccoli e più deboli dal punto di vista strutturale e finanziario nonché alle regioni periferiche un argomento di promozione della piazza economica che può fare una grande differenza in singoli casi specifici.

Misura: si rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale. Al contempo viene abrogata la disposizione di legge che prevede il mantenimento del valore del fondo nel lungo termine, sostituendola con un divieto d'indebitamento del fondo. Grazie alla buona dotazione del fondo e alla sua elevata liquidità, per il momento è possibile continuare a concedere contributi a fondo perso. Inoltre, il programma pluriennale 2024–2031 approvato con il messaggio del 25 gennaio 2023 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024–2027 (FF 2023 554) può essere portato avanti nella forma stabilita. La Svizzera potrà partecipare al finanziamento del programma Interreg VII dal 2028, benché l'entità finanziaria sia ancora incerta. La configurazione della NPR a medio termine sarà affrontata con il prossimo messaggio concernente la promozione della piazza economica a partire dal 2028 e definita concretamente con quello a partire dal 2032. Questa procedura graduale offre per ora ai Cantoni la maggior sicurezza possibile ai fini della pianificazione.

A livello federale occorre inoltre rinunciare a sgravi fiscali nell'ambito della politica regionale visto che, negli ultimi anni, la domanda di questo strumento è diminuita fortemente (in media cinque sgravi fiscali all'anno). Gli sgravi fiscali decisi dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) fino all'entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita. La rinuncia a nuovi sgravi fiscali consente di evitare future minori entrate.

Tabella 56: Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	12,9	26,4	26,4
Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	12,7	0	0	0

Credito a preventivo:
SECO/A231.0208 Nuova politica regionale

3.34

**Riduzione della perequazione dell’aggravio
sociodemografico e introduzione di misure
temporanee a favore dei Cantoni finanziariamente
deboli**

Situazione attuale: in seguito alla riforma 2020, la perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS) è stata aumentata di 140 milioni di franchi all’anno. Al contempo sono state decise misure temporanee di attenuazione (2021–2025) a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Queste due misure finanziate dalla Confederazione erano dovute al fatto che, secondo le stime di allora, la riforma 2020 avrebbe dovuto sgravare la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno («mezzi finanziari federali sbloccati») e che questi mezzi dovevano restare nel sistema della perequazione finanziaria.

Misura: nel rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni è emerso che la supposizione secondo cui la riforma 2020 avrebbe permanentemente sgravato la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno era sbagliata. Solo nei primi anni della riforma il contributo federale alla perequazione delle risorse è risultato notevolmente inferiore rispetto al sistema precedente. Con la riforma 2020 è stata introdotta la dotazione minima garantita dell’86,5 per cento. Ciò significa che l’ammontare della perequazione delle risorse è determinato tra l’altro anche dall’evoluzione delle disparità, ossia dalle differenze presenti nella forza finanziaria dei Cantoni. Dal momento che queste disparità sono cresciute notevolmente negli ultimi anni, il volume della perequazione delle risorse è fortemente aumentato, tanto che oggi non si può più parlare di «mezzi finanziari federali sbloccati», bensì di un onere supplementare per la Confederazione dovuto alla riforma 2020. L’aumento della dotazione della PAS non è più giustificato, come pure il mantenimento delle misure di attenuazione. Il Consiglio federale ha escluso tale mantenimento nel rapporto sull’efficacia. La riduzione corrisponde a circa un quarto dei versamenti della PAS e interessa dieci Cantoni, ossia i Cantoni di Vaud, Ginevra, Zurigo, Basilea Città, Neuchâtel, Vallese, Soletta, Zugo, Friburgo e Sciaffusa.

Per attenuare le ripercussioni del pacchetto di sgravio, durante cinque anni è previsto un importo pari a 60 milioni di franchi per i Cantoni finanziariamente più deboli. Tale importo viene distribuito ai Cantoni con un indice delle risorse (IR) inferiore a 75 punti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2026 il Cantone del Giura riceverà per cinque anni 13 milioni di franchi all’anno in seguito al trasferimento del Comune di Moutier dal Cantone di Berna al Cantone del Giura. Nel meccanismo della perequazione delle risorse, si tiene conto di questo cambiamento di Cantone con un ritardo che ammonta da quattro a sei anni. Poiché il Comune di Moutier è finanziariamente debole, in caso di una presa in considerazione immediata del cambiamento di Cantone dal 2026, il Cantone del Giura riceverebbe molti più mezzi finanziari dalla perequazione delle risorse. Mediante il suddetto contributo federale si compensa dunque lo svantaggio che ne deriva per il Cantone del Giura.

Tabella 57: Riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico

In mio. CHF	P 2026	PF 2027	PF 2028	PF 2029
Effetto di sgravio generato dalla misura	-	67	67	67

Volume delle uscite dopo l'applicazione della misura	525,4	460,3	463,4	466,9
---	-------	-------	-------	-------

Crediti a preventivo:

AFF/A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico

AFF/A231.0461 Versamento compens. attenuaz. pacchetto di sgravio 27

AFF/A231.0462 Versamento compens. a JU per cambiamento Moutier

3.35 **Imposizione più elevata dei prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro**

Situazione attuale:

Principio dei tre pilastri

I proventi derivanti dagli istituti di previdenza sono prestazioni che poggiano sul principio dei tre pilastri di cui all'articolo 111 capoverso 1 Cost. Il primo pilastro comprende l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l'assicurazione per l'invalidità (AI) come pure le prestazioni complementari a copertura del fabbisogno vitale. Insieme all'AVS, la previdenza professionale (secondo pilastro) deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Il terzo pilastro consiste infine nella previdenza individuale sotto forma della previdenza vincolata (pilastro 3a) e della previdenza libera (pilastro 3b), con cui le misure collettive del primo e del secondo pilastro vengono integrate in base alle esigenze personali.

Imposizione vigente delle prestazioni di previdenza

Il reddito proveniente dai pilastri 1, 2 e 3a è soggetto all'imposizione posticipata. I contributi sono deducibili dall'imposta sul reddito nel momento in cui sono versati. Nella fase di risparmio i redditi da sostanza conseguiti annualmente nei pilastri 2 e 3a sono esenti dall'imposta sul reddito, e la sostanza vincolata in questi pilastri è esente dall'imposta sulla sostanza. La prestazione previdenziale è imponibile solo nel momento in cui viene pagata. Per contro, il reddito derivante dal pilastro 3b è, in linea di massima, soggetto all'imposizione anticipata; i relativi contributi di risparmio non sono deducibili e il reddito patrimoniale è imponibile nel momento in cui viene percepito. Inoltre, ogni anno la sostanza è assoggettata all'imposta sulla sostanza. L'imposizione posticipata dei versamenti obbligatori e volontari nei pilastri 2 e 3a è vantaggiosa per i contribuenti e promuove pertanto i risparmi per la vecchiaia.

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990³⁸ sull'imposta federale diretta (LIFD) e dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990³⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), sono imponibili tutti i proventi del secondo pilastro e di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). L'effetto della progressione, che diversamente dalla rendita ricorrente è dovuto al carattere una tantum della prestazione in capitale, è rettificato dal legislatore mediante

³⁸ RS 642.11

³⁹ RS 642.14

un'imposizione separata dal restante reddito secondo l'articolo 38 capoverso 1 LIFD e l'articolo 11 capoverso 3 LAID unitamente a un'attenuazione tariffaria.

L'articolo 38 capoverso 2 LIFD prevede concretamente che, a livello federale, la prestazione in capitale sia imposta solamente per un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2^{bis} primo periodo LIFD. Ne consegue che le prestazioni in capitale di importo elevato sono soggette a un'imposizione comparabilmente molto lieve, dal momento che l'attenuazione tariffaria limita al 2,3 per cento l'aliquota fiscale massima in relazione all'imposta federale diretta. Questo trattamento tariffario speciale comporta che l'afflusso in forma di capitale risulta fortemente privilegiato sotto il profilo fiscale rispetto ai versamenti periodici delle rendite.

I Cantoni attenuano in vari modi l'onere fiscale relativo ai versamenti in capitale provenienti dalla previdenza. Una parte dei Cantoni applica la tariffa ordinaria e riduce il reddito determinante ai fini dell'aliquota mediante un'aliquota specifica per la rendita⁴⁰ (TI, VS) o un moltiplicatore fisso (ZH, SZ, GR). Altri Cantoni seguono la Confederazione e, a partire dalla tariffa ordinaria, riducono l'aliquota d'imposta mediante un moltiplicatore fisso (LU, OW, NW, SO, SH, AI, AG, VD, NE, GE). I restanti Cantoni applicano una tariffa speciale proporzionale (UR, GL, SG, TG, JU) o progressiva (BE, ZG, FR, BS, BL, AR). Nei Cantoni è diffusa la combinazione con un'aliquota fiscale minima; raramente viene applicata anche un'aliquota massima. Nella tabella seguente figurano i dettagli per Cantone e una panoramica dell'onere fiscale riferito a un prelievo di capitale di 1 milione di franchi.

Tabella 58: Attenuazione dell'onere fiscale sui versamenti in capitale provenienti dalla previdenza

	Attenuazione dell'onere fiscale sul versamento in capitale proveniente dalla previdenza tramite: ¹				Onere fiscale 2024 su prelievo di capitale di fr. 1 mio. ²²
	Riduzione del reddito determinante ai fini dell'aliquota con la tariffa ordinaria	Riduzione secondo la tariffa ordinaria	Tariffa speciale proporziona le	Tariffa speciale progressiva	
ZH	a 1/20; aliquota minima				8,86 %
BE				X	7,43 %
LU		a 1/3; aliquota minima			6,06 %
UR			X		3,71 %
SZ	a 1/25; aliquota massima				8,13 %
OW		a 2/5			5,19 %

⁴⁰ Aliquota della rendita: la parte della prestazione in capitale rilevante per il reddito determinante ai fini dell'aliquota è definita dall'ammontare della rendita annua che sarebbe versata alla beneficiaria o al beneficiario della prestazione in capitale se questa venisse convenzionalmente convertita in una rendita vitalizia, e quindi corrisposta con periodicità annuale per tutta la vita.

NW		a 1/4; aliquota minima			3,44 %
GL			X		4,63 %
ZG				X; aliquota minima	3,98 %
FR				X	8,10 %
SO		a 1/4			5,54 %
BS				X	7,68 %
BL				X; aliquota massima	7,26 %
SH		a 1/5			3,39 %
AR				X	8,84 %
AI		a 1/4; aliquota minima			3,04 %
SG			X		5,35 %
GR	a 1/15; aliquota minima e massima				3,66 %
AG		a 3/10; aliquota minima			6,51 %
TG			X		6,07 %
TI	aliquota specifica per la rendita; aliquota minima				5,79 %
VD		a 1/5			6,77 %
VS	aliquota specifica per la rendita; aliquota minima e massima				8,00 %
NE		a 1/4; aliquota minima			6,49 %
GE		a 1/5			6,18 %
JU			X		7,81 %
Con federe razione		a 1/5			2,30 %

¹ Fonte: AFC, portafogli fiscali 2023

² Fonte: Calcolatore d'imposta AFC per il 2024, FR 2023; onere nella capitale del Cantone; contribuente donna sola di 65 anni.

Misura: le prestazioni previdenziali continueranno a essere promosse attraverso l'imposizione posticipata. La presente misura fa unicamente riferimento alla decisione tra la riscossione della rendita e il prelievo di capitale. Rispetto all'imposizione delle rendite, la riduzione dell'ammontare d'imposta a un quinto della tariffa ordinaria per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza - in particolare per le prestazioni in capitale di importo elevato - rappresenta uno sgravio eccessivo. Nel caso di prestazioni in capitale molto elevate, l'onere fiscale dovrebbe avvicinarsi in linea di massima all'aliquota massima delle tariffe fiscali ordinarie di cui all'articolo 36 LIFD

pari all'11,5 per cento. L'obiettivo della riforma è quello di ridurre l'agevolazione fiscale dei prelievi di capitale elevati rispetto alla riscossione della rendita, permettendo di conseguire maggiori entrate in relazione all'imposta federale diretta.

La nuova normativa proposta diverge nell'impostazione dalla proposta del gruppo di esperti. L'imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, come pure quella delle somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute va mantenuta. Il metodo attuale che, partendo dalle tariffe di cui all'articolo 36 LIFD, prevede la riduzione dell'onere fiscale sulle prestazioni in capitale a un quinto o al massimo al 2,3 per cento sarà sostituito da una tariffa speciale progressiva. Tale modello viene oggi già utilizzato da diversi Cantoni. La nuova tariffa speciale della Confederazione è concepita in modo che, fino al valore soglia di 100 000 franchi, l'onere fiscale delle prestazioni in capitale corrisponda alla regolamentazione in vigore per le coppie sposate (stato: 2025). Di conseguenza, sui prelievi di capitale annui fino a 100 000 franchi non risultano oneri supplementari. Per le coppie sposate nelle quali solo uno dei coniugi preleva prestazioni in capitale nell'anno in questione, l'onere fiscale rimane invariato rispetto al diritto vigente. Per le coppie sposate in cui entrambi percepiscono prestazioni in capitale nel medesimo anno risulta uno sgravio rispetto alla legislazione in vigore. Questa regola si applica anche alle persone sole, perché la nuova tariffa prevede per le prestazioni in capitale fino a 100 000 franchi gli oneri più blandi previsti dalla legge attuale per le coppie sposate.

Ne consegue che, rispetto al diritto vigente, per i prelievi di capitale dal pilastro 3a in genere non risultano oneri supplementari o risultano addirittura sgravi, perché i contribuenti che hanno averi elevati in questo pilastro solitamente li ripartiscono su più conti o depositi, da cui poi operano prelievi scaglionati. Ciò si applica in ogni caso alle prestazioni in capitale provenienti dal pilastro 3a di lavoratori dipendenti, ma non per gli averi più elevati di questo pilastro appartenenti a lavoratori indipendenti. Tuttavia, per i lavoratori indipendenti il pilastro 3a sostituisce l'eventuale assenza di una cassa pensioni e quindi assume lo stesso carattere che ha il secondo pilastro per i lavoratori dipendenti. Al di sopra della soglia di capitalizzazione di 100 000 franchi, le aliquote fiscali marginali aumentano inizialmente raggiungendo il 3 per cento; oltre 250 000 franchi il 5 per cento, oltre 1 milione di franchi il 7,5 per cento e oltre 10 milioni di franchi l'11,5 per cento. Questa impostazione tariffaria ha quale conseguenza che la riforma riguarda soprattutto importanti prelievi di capitale dal secondo pilastro e in misura significativamente inferiore i prelievi di capitale effettuati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e non hanno una cassa pensioni, per le quali il pilastro 3a sostituisce la mancanza del secondo pilastro.

La tabella seguente mostra l'onere fiscale relativo a prestazioni in capitale di diverso importo nel diritto vigente, per persone sole soggette a tassazione individuale e coniugi soggetti a tassazione congiunta, paragonandolo allo scenario post-riforma. Nello scenario post-riforma è applicata solo una tariffa. Questo perché le prestazioni in capitale dei coniugi non vengono più cumulate, annullando di conseguenza l'effetto di progressione dovuto al cumulo dei prelievi (cumulo di fattori). Di conseguenza, non è necessario applicare una seconda tariffa inferiore alle persone coniugate. L'imposizione segue la sistematica prevista per il versamento nella previdenza, in cui gli importi massimi sono fissati anche per le singole persone e non in modo congiunto

per la coppia sposata. Se, per esempio, nel medesimo anno entrambi i coniugi prelevano dal pilastro 3a un avere di 50 000 franchi ciascuno, secondo il diritto vigente vengono tassati insieme a un'aliquota dello 0,363 per cento su 100 000 franchi, mentre nello scenario post-riforma si avrebbe un onere fiscale pari a due volte lo 0,08 per cento (applicato su entrambi gli importi di 50 000 franchi).

Tabella 59: Onere fiscale: confronto tra il diritto vigente (tariffe imposta federale diretta 2025) e lo scenario post-riforma

Ammontare della prestazione in capitale in franchi	Onere fiscale		
	Diritto vigente	Diritto vigente	Scenario post-riforma
	Persone sole	Coniugati	
20 000	0,037 %	0,000 %	0,000 %
50 000	0,160 %	0,081 %	0,081 %
100 000	0,538 %	0,363 %	0,363 %
150 000	0,944 %	0,722 %	1,242 %
200 000	1,291 %	1,189 %	1,682 %
500 000	2,101 %	2,035 %	3,473 %
1 000 000	2,300 %	2,300 %	4,236 %
1 500 000	2,300 %	2,300 %	5,324 %
2 000 000	2,300 %	2,300 %	5,868 %
5 000 000	2,300 %	2,300 %	6,847 %
10 000 000	2,300 %	2,300 %	7,174 %
20 000 000	2,300 %	2,300 %	9,337 %

La tabella seguente mostra per diversi esempi l'ammontare dell'imposta in franchi in funzione dell'ammontare della prestazione in capitale per diverse tipologie di economie domestiche (persone sole, coppie sposate con prestazioni in capitale a una persona o a entrambi i coniugi) nel diritto vigente e nello scenario post-riforma.

Tabella 60: Ammontare dell'imposta secondo l'importo delle prestazioni in capitale e il tipo di economia domestica

Persona sola					
Prestazione in capitale dalla previdenza, in CHF	50 000	100 000	200 000	1 000 000	10 000 000
Imposta secondo il diritto vigente, in CHF	80	538	2 583	23 000	230 000
Imposta nello scenario post-riforma, in CHF	41	363	3 363	42 363	717 363
Coppia sposata in cui solo una persona preleva prestazioni in capitale					
Prestazione in capitale dalla previdenza, in CHF	50 000	100 000	200 000	1 000 000	10 000 000

Imposta secondo il diritto vigente, in CHF	41	363	2 377	23 000	230 000
Imposta nello scenario post-riforma, in CHF	41	363	3 363	42 363	717 363
Coppia sposata in cui entrambe le persone prelevano prestazioni in capitale					
Prestazione in capitale dalla previdenza della 1ª persona, in CHF	25 000	50 000	100 000	500 000	9 900 000
Prestazione in capitale dalla previdenza della 2ª persona, in CHF	25 000	50 000	100 000	500 000	100 000
Prestazione in capitale dalla previdenza, totale, in CHF	50 000	100 000	200 000	1 000 000	10 000 000
Imposta secondo il diritto vigente, in CHF	41	363	2 377	23 000	230 000
Imposta nello scenario post-riforma, in CHF	0	81	726	34 726	710 226
– di cui per la 1ª persona, in CHF	0	41	363	17 362	709 863
– di cui per la 2ª persona, in CHF	0	41	363	17 363	363

L'articolo 37b LIFD prevede che, in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente, l'utile da liquidazione sia tassato a un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 LIFD, sempre che possa essere giustificato un riscatto fittizio nella previdenza. Questa disposizione va mantenuta senza modifiche.

Mantenuti forti incentivi al risparmio previdenziale

L'incentivo al risparmio previdenziale viene mantenuto. Questo obiettivo è perseguito conservando l'imposizione posticipata del reddito previdenziale derivante dai pilastri 2 e 3a, che include gli elementi seguenti:

1. i versamenti nei pilastri 2 e 3a sono deducibili dall'imposta sul reddito;
2. nella fase di risparmio i redditi da sostanza conseguiti nei pilastri 2 e 3a sono esenti dall'imposta sul reddito e dall'imposta patrimoniale;
3. solo nella fase destinata al pagamento i pagamenti sono interamente assoggettati all'imposta sul reddito.

È possibile vedere il vantaggio fiscale dell'imposizione posticipata rispetto all'imposizione anticipata sull'esempio di un ammontare di 1000 franchi assoggettato per dieci anni all'imposizione anticipata del pilastro 3b o all'imposizione posticipata secondo i pilastri 2 e 3a. Si ipotizzano un'aliquota d'imposta sul reddito del 30 per cento, un'aliquota d'imposta sulla sostanza dello 0,4 per cento, un rendimento della sostanza del 3 per cento e come tasso di sconto per il calcolo del valore attuale un tasso d'interesse senza rischio dell'1,25 per cento.

Tabella 61: Confronto tra i vantaggi fiscali dell'imposizione posticipata e anticipata

Aliquota d'imposta sul reddito	30 %
Aliquota d'imposta sulla sostanza	0,4 %
Rendimento della sostanza	3 %
Tasso di sconto per il calcolo del valore attuale	1,25 %

Anno	Imposizione anticipata (pilastro 3b)				Imposizione posticipata (pilastri 2 e 3a)	
	Capitale ante imposte	Imposta sul reddito	Imposta sulla sostanza	Imposta totale	Capitale ante imposte	Imposta
0	1000.00		4.00	4.00	1000.00	-300.00
1	1025.88	8.96	4.10	13.07	1030.00	
2	1043.20	9.12	4.17	13.29	1060.90	
3	1060.81	9.27	4.24	13.51	1092.73	
4	1078.71	9.43	4.31	13.74	1125.51	
5	1096.92	9.58	4.39	13.97	1159.27	
6	1115.44	9.75	4.46	14.21	1194.05	
7	1134.27	9.91	4.54	14.45	1229.87	
8	1153.41	10.08	4.61	14.69	1266.77	
9	1172.88	10.25	4.69	14.94	1304.77	
10	1192.68	10.42		10.42	1343.92	403.17
Somma imposta		96.76	48.30	140.29		103.17
Valore attuale imposta				131.39		56.08

Nel caso dell'imposizione anticipata, dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulla sostanza dovute su base annua risulta un onere fiscale cumulativo di 140.29 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all'anno 0, un onere fiscale di 131.39 franchi. Per contro, con l'imposizione posticipata si ottiene dapprima una riduzione fiscale di 300 franchi dovuta al conferimento deducibile e, nell'anno del prelievo, un onere per imposta sul reddito pari a 403.17 franchi. Ne risulta un onere fiscale cumulativo di 103.17 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all'anno 0, un onere fiscale di 56.08 franchi. Dal punto di vista del contribuente l'imposizione posticipata è quindi chiaramente vantaggiosa. Non è pertanto necessario un ulteriore incentivo, per esempio attraverso una forte riduzione dell'imposizione sui prelevi di capitale.

In considerazione delle prestazioni in capitale per l'anno 2022 e della tariffa fiscale secondo il diritto vigente nel 2025, in relazione all'imposta federale diretta la modifica tariffaria comporta maggiori entrate stimate pari a circa 240 milioni di franchi. Dedotta la quota dell'imposta federale diretta spettante ai Cantoni, corrispondente al 21,2 per cento, dal 2028 restano nelle casse della Confederazione maggiori entrate pari a circa 190 milioni di franchi. Grazie a tale quota si stima che ogni anno i Cantoni beneficino di maggiori entrate stimate a circa 50 milioni di franchi. Per il resto, considerata la loro autonomia tariffaria la misura non ha ripercussioni finanziarie dirette per Cantoni e Comuni.

3.36

Modifica LSu

Situazione attuale: nell'articolo 7 la LSu⁴¹ prescrive a titolo di legge quadro i principi sui quali si fondano le norme in materia di aiuti finanziari. Le lettere c e d dell'articolo 7 stabiliscono che i beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una prestazione propria commisurata alla loro capacità economica. Tali beneficiari devono inoltre attuare misure proprie che si possono ragionevolmente pretendere da loro e sfruttare altre possibilità di finanziamento. Questi principi trovano un'attuazione molto diversa nei vari atti legislativi concernenti i sussidi. Nel suo rapporto di sintesi sulle precedenti verifiche⁴² il CDF giunge alla conclusione che le prestazioni proprie che si possono ragionevolmente pretendere dai beneficiari dei sussidi oggi non vengono adeguatamente tenute in considerazione e che prestazioni proprie adeguate sono importanti per un adempimento efficiente dei compiti.

Misura: le prescrizioni sulle prestazioni proprie dei beneficiari dei sussidi vanno precisate nella LSu: in futuro gli aiuti finanziari non dovranno superare, di regola, il 50 per cento dei costi del compito finanziato. Ciò significa che in vari settori in futuro sarà richiesta ai beneficiari degli aiuti finanziari una prestazione propria maggiore. In tal modo si intendono rafforzare l'economicità e l'efficacia dell'adempimento del relativo compito. Nell'ambito del riesame periodico di cui all'articolo 5 LSu si verificherà se e in che misura risultano risparmi per la Confederazione. Una riduzione delle aliquote di sussidio consentirebbe in determinati settori anche la promozione di un maggior numero di progetti.

In casi eccezionali, le leggi e le ordinanze sui sussidi devono poter continuare a prevedere aliquote di sussidio che superano la soglia del 50 per cento. Eccezioni sono possibili, in particolare, in due casi: da un lato se i beneficiari dei sussidi forniscono una prestazione propria di valore economico ridotto (p. es. nella cooperazione allo sviluppo o nel caso di contributi a prestazioni di cui beneficiano soprattutto gruppi di persone economicamente svantaggiate). I beneficiari non sono necessariamente i destinatari iniziali del sussidio. Per esempio, nel caso di sussidi destinati a organizzazioni di allevamento o a organizzazioni non governative, i beneficiari sono gli agricoltori o persone che vivono in Paesi meno sviluppati. L'aspetto rilevante è la portata del contributo che i beneficiari possono sostenere. Dall'altro lato, deve essere possibile ammettere eccezioni anche per i finanziamenti iniziali con carattere regressivo e limitati nel tempo. La nuova regolamentazione non influisce direttamente su attuali disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi o ordinanze né su esistenti relazioni giuridiche in materia di sussidi. Tuttavia, le attuali aliquote di sussidio che superano la soglia del 50 per cento vanno esaminate in maniera critica e in linea di massima corrette, ad esempio nell'ambito di futuri riesami di sussidi o di imminenti modifiche di legge o di ordinanze, a meno che non vi siano eccezioni motivate.

Tale prescrizione vale solo per gli aiuti finanziari (il compito è stato scelto dal destinatario) e non per le indennità (i contributi sono versati per compiti prescritti dal diritto federale o affidati dalla Confederazione).

⁴¹ RS 616.1

⁴² www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > Finanze pubbliche e imposte > CDF-22537

4.1 Legge federale del 16 dicembre 2005⁴³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Capoverso 3: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali sette anni a un massimo di cinque anni per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi ammessi provvisoriamente richiede una corrispondente modifica dell'articolo 87 capoverso 3.

Capoverso 2: per quanto riguarda la durata degli indennizzi, a livello di legge viene precisato che per i richiedenti l'asilo la somma forfettaria continua a essere versata per l'intera durata della procedura d'asilo. Per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie sono versate al massimo per cinque anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Capoverso 3: per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora non viene più versata alcuna somma forfettaria; la modifica richiede lo stralcio di questo gruppo di persone dall'articolo 88 capoverso 3.

La rinuncia al piano finanziario di legislatura richiede un adeguamento dell'articolo. Rimane invece invariato l'obbligo di specificare nel messaggio sul programma di legislatura le prospettive finanziarie, nonché l'obbligo di presentare un programma di legislatura finanziabile con le entrate attese.

Articolo 17 [descrizione della misura 3.2]

43 RS 142.20

44 RS 142.31

45 RS 171.10

46 RS 172.019

La rinuncia ai finanziamenti iniziali per i progetti di digitalizzazione richiede l'abrogazione dell'articolo 17.

4.5 Legge federale del 23 marzo 2007⁴⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Articolo 31 [descrizione della misura 3.17]

Per attuare l'abolizione degli aiuti finanziari occorre abrogare l'articolo 31.

4.6 Legge federale del 5 ottobre 1984⁴⁸ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Articolo 10 [descrizione della misura 3.11]

Per la riduzione del tasso di contribuzione per progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure dall'80 al 50 per cento dei costi di progetto riconosciuti è richiesto l'adeguamento dell'articolo 10.

4.7 Legge del 13 dicembre 2002⁴⁹ sulla formazione professionale (LFPr)

Articoli 54 e 55 [descrizione della misura 3.9]

Capoversi 2 e 3^{bis}: per rafforzare il principio di causalità, l'aliquota massima della partecipazione della Confederazione per i contributi a favore di progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità nonché per prestazioni speciali di interesse pubblico viene fissata al 50 per cento e sancita nella legge. Le aliquote massime oggi previste sono disciplinate a livello di ordinanza e sono pari al 60 per cento, in casi eccezionali all'80 per cento.

4.8 Legge federale del 30 settembre 2011⁵⁰ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Articolo 2 [descrizione della misura 3.6]

Capoverso 3: si stabilisce che la LPSU si applica alle alte scuole pedagogiche, fatte salve le disposizioni sugli aiuti finanziari (sussidi di base nonché sussidi per gli

⁴⁷ RS 312.5

⁴⁸ RS 341

⁴⁹ RS 412.10

⁵⁰ RS 414.20

investimenti edili e le spese locative), anche se queste, in considerazione della rinuncia a contributi federali vincolati ai progetti, non possono più richiedere sussidi secondo la LPSU.

Articolo 12 [descrizione della misura 3.6]

Capoverso 3: la rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti rende necessaria l'abrogazione dell'articolo 12 capoverso 3 lettera f, dal momento che il Consiglio delle scuole universitarie non decide più in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti.

Articolo 47 [descrizione della misura 3.6]

Capoverso 1: la rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti rende necessario lo stralcio del rimando di cui alla lettera c.

Capoverso 2: dal momento che, in considerazione della rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, le alte scuole pedagogiche non possono più richiedere sussidi secondo la LPSU, il capoverso 2 viene abrogato.

Articolo 48 [descrizione della misura 3.6]

Capoverso 3: il capoverso 3 prevede che i limiti di spesa devono essere calcolati in modo che le aliquote previste per i sussidi di base siano garantite (cfr. messaggio del 29 maggio 2009⁵¹ concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero). Con la modifica proposta dell'articolo 50 LPSU, il capoverso 3 non è più necessario.

Capoverso 4: dal momento che, con la rinuncia a sussidi federali vincolati a progetti, l'Assemblea federale stanzerà soltanto un credito d'impegno per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, l'articolo 48 capoverso 4 viene adeguato di conseguenza.

Articolo 50 [descrizione della misura 3.5]

Il rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti e la riduzione dei sussidi di base delle scuole universitarie cantonali richiede una modifica dell'articolo 50. Come finora, viene definita la quota dell'importo globale dei costi di riferimento di cui si fa carico la Confederazione. Secondo l'articolo 44 capoverso 1, i costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità. Le aliquote percentuali vengono ridotte in modo da considerare l'effetto di sgravio proporzionale dovuto all'aumento delle tasse universitarie. Per lasciare alla Confederazione una certa flessibilità anche per questi contributi, le aliquote percentuali sono definite come valori massimi. Nel concreto, in futuro i sussidi di base non saranno più uscite vincolate. Naturalmente la Confederazione continuerà a impegnarsi affinché i contributi siano possibilmente regolari, garantendo così ai Cantoni un elevato livello di sicurezza.

Articoli 59–61 [descrizione della misura 3.6]

⁵¹ FF 2009 3925 pag. 4022

La rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti richiede l'abrogazione della sezione 5 con gli articoli 59, 60 e 61. Le condizioni, le basi di calcolo e le procedure in essi disciplinati per i sussidi vincolati a progetti non sono più necessarie.

Articolo 80a [descrizione della misura 3.6]

Affinché il programma per la promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali (art. 7 della legge federale del 16 dicembre 2022⁵² sulla promozione della formazione in cure infermieristiche) possa avanzare come da programma, nonostante la rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, nell'articolo 80a si stabilisce che l'articolo 12 capoverso 3 lettera f, l'articolo 47 capoverso 1 lettera c, l'articolo 48 capoverso 4 lettera b e gli articoli 59–61 [stato 1° marzo 2023] restano applicabili fino alla prevista conclusione del programma.

4.9 Legge federale del 20 giugno 2014⁵³ sulla formazione continua (LFCo)

Articolo 11 [adeguamento tecnico]

Con la modifica del 17 dicembre 2021⁵⁴ della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), il tenore delle lettere a–d dell'articolo 16 capoverso 2 LPRI è stato strutturato in maniera diversa. È pertanto necessario adeguare il rimando alla LPRI.

Articoli 12, 16 e 17 [descrizione della misura 3.8]

La rinuncia agli aiuti finanziari basati sulla LFCo richiede l'abrogazione degli articoli.

4.10 Legge federale del 14 dicembre 2012⁵⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Articolo 18 [descrizione della misura 3.7]

Capoverso 2: la riduzione del sussidio federale per Innosuisse comporta che i provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate, finora non ancora attuati, non saranno attuati neppure in futuro. La lettera b^{bis} del capoverso 2 viene di conseguenza abrogata.

Articolo 19 [descrizione della misura 3.7]

La riduzione del sussidio a Innosuisse richiede la modifica di singoli capoversi dell'articolo 19. Per la partecipazione dei partner attuatori e di giovani imprese è

⁵² RS **811.22**

⁵³ RS **419.1**

⁵⁴ RU **2022** 221

⁵⁵ RS **420.1**

fissato un limite inferiore della partecipazione finanziaria personale di almeno il 50 per cento (cpv. 2 lett. d). Una minore prestazione propria dei partner attuatori non è più possibile nemmeno in singoli casi, ragione per cui l'attuale capoverso 2^{bis} viene stralciato. I criteri da adempiere per esigere una maggiore partecipazione dei partner attuatori (cpv. 2^{ter} lett. a e b) vengono ripresi invariati dal diritto vigente. I capoversi 1, 1^{bis}, 3^{ter} e 4–6 vengono ripresi invariati dal diritto vigente, dal momento che i principi su cui poggia la promozione di progetti non subiscono modifiche. La promozione di progetti d'innovazione senza partner attuatori (cpv. 3) sarà limitata a programmi comuni con istituzioni che promuovono la ricerca (concretamente il programma di finanziamento BRIDGE).

Articolo 20a [descrizione della misura 3.7]

In seguito alla riduzione del sussidio federale per Innosuisse, i provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate non vengono attuati. Di conseguenza l'articolo 20a viene abrogato.

4.11 Legge federale del 1° luglio 1966⁵⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Articolo 1 [descrizione della misura 3.26]

Lettera e: la rinuncia alla promozione dell'educazione ambientale comporta lo stralcio, dal relativo articolo, della formazione e della formazione continua di specialisti nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Articolo 14a [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: la rinuncia alla promozione dell'educazione ambientale determina l'abrogazione della lettera b.

Capoverso 2: dal momento che i sussidi per la formazione e la formazione continua di cui al capoverso 1 vengono eliminati, il capoverso 2 che fa riferimento al capoverso 1 deve essere completato di conseguenza, cosicché la Confederazione possa svolgere direttamente anche attività per la formazione e la formazione continua di specialisti.

4.12 Legge federale del 3 ottobre 2003⁵⁷ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Articolo 9 [descrizione della misura 3.34]

⁵⁶ RS 451

⁵⁷ RS 613.2

Capoverso 2^{bis}: la riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS) comporta l'annullamento dell'aumento della dotazione della PAS avvenuto con la riforma della perequazione finanziaria. La relativa disposizione introdotta nel 2020 viene pertanto abrogata.

Articolo 19d

Il trasferimento del Comune di Moutier dal Cantone di Berna al Cantone del Giura si concretizzerà il 1° gennaio 2026. Per motivi di carattere tecnico, la perequazione delle risorse si basa su dati risalenti a quattro-sei anni prima. Di conseguenza, nella perequazione delle risorse i cambiamenti strutturali del trasferimento di Moutier vengono considerati con un ritardo di quattro-sei anni.

Le modalità di questo trasferimento sono fissate in un concordato tra il Cantone di Berna e il Cantone del Giura. Questo documento è stato redatto in collaborazione con il DFGP ed è stato approvato, in entrambi i Cantoni, da un'ampia maggioranza dell'elettorato. Tra le altre cose, il concordato comprende anche trasferimenti finanziari bilaterali nell'ambito della perequazione finanziaria. Secondo il concordato, durante una fase transitoria definita il Cantone di Berna effettuerà versamenti al Cantone del Giura per compensare parzialmente la presa in considerazione ritardata del trasferimento del Comune di Moutier nel meccanismo della perequazione finanziaria.

Se il cambiamento di Cantone del Comune di Moutier venisse preso immediatamente in considerazione nella perequazione delle risorse, il Cantone del Giura riceverebbe versamenti più cospicui rispetto alla soluzione convenuta nel concordato per via delle esigue risorse del Comune di Moutier. La presa in considerazione immediata del cambiamento di Cantone del Comune di Moutier sotto forma di attribuzione anticipata dei dati fiscali di Moutier al Cantone del Giura andrebbe disciplinata nella LPFC. Rispetto al concordato, per il Cantone del Giura ciò comporterebbe un aumento dei versamenti pari a circa 65 milioni di franchi. Tali costi graverebbero principalmente sul Cantone di Berna, ma anche sulla Confederazione e sugli altri Cantoni. Ciononostante, non si reputa opportuno adeguare il meccanismo della perequazione delle risorse a seguito di un caso isolato. È quindi preferibile optare per un indennizzo temporaneo da versare al Cantone del Giura.

In merito alle ripercussioni del trasferimento in questione, sono stati presentati i seguenti interventi parlamentari:

- mozione 25.3165 Per una considerazione equa delle ripercussioni finanziarie del trasferimento del Comune di Moutier nel Cantone del Giura, depositata dal consigliere agli Stati Charles Juillard il 19 marzo 2025;
- mozione 25.3425 Versamenti di compensazione temporanei in relazione al cambiamento di Cantone di Moutier, depositata dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale il 4 aprile 2025.

Entrambe le mozioni incaricano il Consiglio federale di presentare una soluzione per il Cantone del Giura, al fine di prevenire o compensare la perdita dovuta al ritardo nella presa in considerazione nella perequazione delle risorse. Pertanto, ora si propongono versamenti di compensazione temporanei a favore del Cantone del Giura in seguito del trasferimento territoriale. Con il passaggio di Moutier al 1° gennaio

2026, il Cantone del Giura dovrà dunque sostenere costi aggiuntivi. I versamenti da parte del Cantone di Berna nel quadro del concordato e i versamenti compensazione da parte della Confederazione qui proposti implicano una piena compensazione delle ripercussioni della presa in considerazione ritardata del cambiamento di Cantone.

Articolo 19e

Una compensazione temporanea consente di attenuare le ripercussioni sui Cantoni delle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027. Al proposito, la Confederazione intende stanziare 60 milioni di franchi all'anno sull'arco di cinque anni. I versamenti di compensazione servono per sostenere i Cantoni finanziariamente più deboli. Essi sono destinati unicamente ai Cantoni con un IR inferiore a 75 punti. Più un Cantone è finanziariamente debole, maggiore è il versamento di compensazione. Ad esempio, nel 2025 i Cantoni interessati avrebbero ricevuto un importo di base per abitante pari a 7.83 franchi per ogni punto dell'indice di risorse al di sotto del valore soglia (v. tabella 62). L'ammontare dell'importo di base e i Cantoni beneficiari possono variare da un anno all'altro.

Tabella 62: Versamenti di compensazione temporanei in base alla forza finanziaria

	IR 2025	Popolazione determinante 2025	Versamenti di compensazione	
			Totale	Per abitante
		Numero	Mio. fr.	Fr.
ZH	119.0	1 554 507	-	-
BE	73.6	1 046 974	11.5	11
LU	92.5	417 392	-	-
UR	70.6	37 056	1.3	35
SZ	184.5	162 029	-	-
OW	110.9	38 368	-	-
NW	159.8	43 584	-	-
GL	72.1	41 058	0.9	23
ZG	280.7	129 803	-	-
FR	71.9	325 470	7.9	24
SO	71.8	278 410	7.0	25
BS	160.6	198 795	-	-
BL	98.8	291 882	-	-
SH	103.4	83 477	-	-
AR	85.8	55 486	-	-
AI	105.4	16 284	-	-
SG	80.7	515 450	-	-
GR	89.6	206 404	-	-
AG	80.8	694 710	-	-
TG	81.6	283 003	-	-
TI	90.4	354 247	-	-
VD	100.0	818 813	-	-
VS	66.4	355 492	24.1	68
NE	73.6	177 572	1.9	11
GE	143.9	508 151	-	-
JU	65.6	73 840	5.4	74
		8 708 254	60.0	
Fr. per punto dell'indice				7.83

Articolo 7 [descrizione della misura 3.36]

Capoverso 2: la disposizione si applica solo agli aiuti finanziari, ossia ai sussidi concessi dalla Confederazione per la promozione di compiti *scelti dai beneficiari stessi*. Questa disposizione non è applicabile alle indennità (delega di compiti federali) né ai prestiti rimborsabili. Il complemento si trova nella seconda parte della LSu, ovvero nelle disposizioni non direttamente applicabili ai singoli sussidi, ma che assumono il carattere di guida legislativa per atti normativi in materia di sussidi.

In linea di principio gli aiuti finanziari non devono superare il 50 per cento delle spese relative al compito finanziato. Il termine «spese» si fonda sull'articolo 14 LSu (computo delle spese) e sulle disposizioni di leggi speciali relative alle spese computabili del rispettivo aiuto finanziario. Nel caso di sussidi versati sotto forma di somme forfetarie, nel calcolo di queste ultime si tiene conto dell'aliquota massima: viene cofinanziata una percentuale massima del 50 per cento delle spese presumibili di una soluzione a basso costo; sono quindi determinanti i costi standard. L'ammontare delle somme forfetarie deve essere verificato periodicamente. I contributi d'esercizio sono una forma di somme forfetarie. Per tali contributi si deve disciplinare con atto speciale la base su cui calcolare il contributo federale (attività sovvenzionata e quindi costi correlati). Esso deve ammontare al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio necessari per l'adempimento di questo mandato specifico. Se, oltre all'attività da finanziare, un'organizzazione o un'unità sovvenzionata svolge altre attività (commerciali), il contributo federale è calcolato esclusivamente in base ai costi d'esercizio delle prestazioni sovvenzionate (di regola in tal caso è necessaria una contabilità per settori). I costi per attività che, secondo le normative di diritto speciale, non sono meritevoli di promozione o non sono promuovibili non sono considerati «costi del compito finanziato» né costi computabili.

Il calcolo di un aiuto finanziario è strettamente collegato alle prescrizioni relative alla prestazione propria dei beneficiari di aiuti finanziari (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. c e d nonché art. 6 lett. d). L'interesse personale del beneficiario come pure la sua capacità economica e gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere si devono riflettere nella partecipazione finanziaria del beneficiario finale. Ciò che non viene sovvenzionato dallo Stato deve essere finanziato dal beneficiario stesso oppure il beneficiario deve organizzare il finanziamento necessario (in particolare tramite finanziamenti presso terzi, p. es. banche, sponsorizzazioni, donazioni o facendo pagare un prezzo ai beneficiari). Se gli aiuti finanziari vengono forniti congiuntamente dalla Confederazione, dai Cantoni e/o dai Comuni a terzi, l'aliquota massima si riferisce all'intero aiuto finanziario finanziato con le imposte; gli aiuti finanziari da parte dei Cantoni o dei Comuni non sono considerati come una propria prestazione da parte di terzi ai sensi della LSu. Benché l'«acquisizione» di ulteriori sussidi (p. es. di Cantoni, Comuni) richieda una prestazione del beneficiario, ciò non costituisce comunque una prestazione finanziaria propria. Se, invece, i destinatari finali del sussidio sono Cantoni o Comuni, non si tratta di sussidi conferiti congiuntamente da Confederazione e Cantoni/Comuni, bensì di sussidi della Confederazione a favore di

Cantoni/Comuni; la Confederazione applica pertanto fondamentalmente l'aliquota massima del 50 per cento. Ciò vale anche se i destinatari finali dei sussidi sono unità amministrative decentralizzate (p. es. istituti come le università) o persone giuridiche controllate da Cantoni o Comuni (p. es. una società per azioni).

In casi eccezionali e motivati, nelle basi legali sugli aiuti finanziari il Consiglio federale e il Parlamento possono prevedere aliquote massime superiori al 50 per cento. Sono in particolare ipotizzabili le due seguenti eccezioni:

- aliquote massime superiori al 50 per cento sono possibili se con il sussidio vengono sostenute prestazioni a favore di un gruppo di popolazione la cui capacità economica è talmente ridotta che richiedere una prestazione propria di almeno il 50 per cento comporterebbe l'impossibilità di fornirla. Di regola, con simili aiuti finanziari si perseguono obiettivi di redistribuzione. Ciò può accedere, ad esempio, nell'ambito di determinati progetti relativi alla CI o nel caso di prestazioni a favore di persone con disabilità. Eventuali eccezioni devono essere disciplinate nei singoli casi nel quadro dell'elaborazione o della modifica del rispettivo atto speciale. L'attenzione è rivolta in particolare alla capacità economica dei beneficiari e non all'organizzazione destinataria iniziale di tale aiuto. Se un'organizzazione ha, ad esempio, più successo nell'«acquisizione» di finanziamenti di terzi rispetto a un'altra organizzazione, quest'ultima non deve essere «penalizzata» con aliquote di sussidio inferiori. Inoltre, la capacità economica di talune organizzazioni può essere percepita in modo non realistico. Ad esempio, in presenza di esternalizzazioni di settori redditizi, la verifica della capacità economica risulta difficile e onerosa. Ne consegue che, in futuro, gli aiuti finanziari a favore di ampie categorie di popolazione difficilmente determinabili potranno coprire non più del 50 per cento dei costi.
- sono ipotizzabili eccezioni anche per i finanziamenti iniziali con carattere regressivo e limitati nel tempo, per esempio quando, in caso di investimenti rischiosi e di grande interesse macroeconomico, il momento del fabbisogno di investimento e la realizzazione dei ricavi sono molto distanziati nel tempo.

Anche nelle situazioni eccezionali menzionate le aliquote di sussidio devono essere differenziate, affinché non venga applicata automaticamente l'aliquota massima. È invece necessario che il rispettivo atto normativo in materia di sussidi disciplini le condizioni secondo cui ai richiedenti può essere concessa un'aliquota di sussidio superiore al 50 per cento.

La presente sezione della LSu contiene raccomandazioni di principio per la formulazione di atti normativi in materia di sussidi. In casi ben motivati, il Consiglio federale e il Parlamento possono anche decidere di derogare alle suddette eccezioni. A tale scopo, in futuro le aliquote massime vanno stabilite, laddove possibile, a livello di legge o almeno di ordinanza.

4.14

Legge federale del 21 giugno 1996⁵⁹ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

Articolo 18 [descrizione della misura 3.20]

La restituzione dell'imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie è disciplinata nell'articolo 18 LIOM. Nel quadro della modifica della legge sul CO₂, con la modifica della LIOM, che entra in vigore il 1° gennaio 2026, la restituzione dell'imposta sugli oli minerali viene abolita dal 1° gennaio 2026 nel traffico locale (art. 18 cpv. 1^{bis}) e dal 1° gennaio 2030 nel restante trasporto di viaggiatori concessionario (art. 18 cpv. 1^{ter}). Anticipando l'abolizione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali nel restante trasporto di viaggiatori concessionario si finanzia la promozione di propulsioni alternative nel traffico regionale viaggiatori. Di conseguenza, i capoversi 1^{bis} e 1^{ter} dell'articolo 18 LIOM possono essere abrogati al 1° gennaio 2027. A partire da tale data vengono quindi aboliti tutti i diritti di restituzione per le imprese di trasporto concessionarie, tranne che per le imprese di navigazione concessionarie (cfr. art. 18 cpv. 2 LIOM). L'abolizione riguarda anche le linee che, per ragioni topografiche, non possono utilizzare autobus non alimentati con combustibili fossili. Poiché lo sviluppo della tecnologia di propulsione elettrica per autobus è molto rapido, in futuro l'impossibilità di realizzare questo passaggio dovrebbe riguardare solo casi sporadici.

4.15

Legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂⁶⁰

Articolo 33a [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 1: in futuro, i sussidi decisi con la legge federale del 30 settembre 2022⁶¹ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl) non dovranno essere finanziati con le risorse generali della Confederazione, bensì con i proventi generati dalla tassa sul CO₂ e dovranno essere riorganizzati nel settore degli edifici. Per riuscire a raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCl, da un lato in futuro la soluzione successiva ottimizzata per la promozione nel settore degli edifici sarà finanziata esclusivamente attraverso la tassa sul CO₂ e, dall'altro, si rinuncerà ai sussidi per la valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili, per impianti nuovi e ampliamenti di grande portata di impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabili, nonché per impianti che utilizzano l'energia solare termica. Le risorse ricavate dalla tassa sul CO₂ saranno così destinate in via prioritaria alla promozione di tecnologie e processi innovativi e alla copertura dei rischi secondo la LOCl, nonché alla sostituzione di impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici secondo la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; lett. a e b). I fondi saranno inoltre impiegati per la promozione dei progetti di geotermia (lett. c) e per l'ampliamento del fondo per

⁵⁹ RS **641.61**

⁶⁰ RS **641.71**; FF **2024 686**

⁶¹ RS **814.310**

le tecnologie (lett. d). Per riuscire a raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCl per i sussidi di cui alle lettere a e b attingendo alla nuova fonte di finanziamento, è necessario destinare in modo vincolato un limite massimo del 41 per cento dei proventi netti della tassa sul CO₂ sino a fine 2031 e, dal 2032, nuovamente un limite massimo pari a un terzo. Finora la quota era pari a un terzo per tutti gli anni (al massimo fr. 450 mio.).

Capoverso 2: i fondi devono essere impiegati in via prioritaria per i nuovi aiuti finanziari stabiliti dalla LOCl; la promozione nel settore degli edifici (art. 50a LEn) va ottimizzata in termini di progettazione ed efficacia, in collaborazione con la EnDK (direzione dell'EnDK, gruppo di esperti Confederazione–Cantoni e altri attori) a causa dei mezzi finanziari esigui. Pertanto, i proventi annuali della tassa, fino a concorrenza di 400 milioni di franchi, vengono ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere a e b del capoverso 1.

Capoverso 3: qualora i proventi annuali generati dalla tassa superino i 400 milioni di franchi, è previsto che i proventi supplementari vengano ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere c e d. Per la promozione di cui alla lettera c è stabilito un importo massimo di 30 milioni di franchi, mentre per la promozione di cui alla lettera d un importo massimo di 25 milioni di franchi.

Capoverso 4: se i fondi annualmente a disposizione non possono essere destinati interamente alla promozione di cui al capoverso 1, è possibile continuare, come avvenuto finora, a impiegare un massimo di 150 milioni di franchi in modo vincolato per un determinato utilizzo negli anni successivi. A tale scopo viene inserito un finanziamento speciale nel bilancio federale. Il resto confluisce nella redistribuzione.

Capoverso 5: l'eventuale riserva, fino a un massimo di 150 milioni di franchi (saldo nel finanziamento speciale), può essere impiegata negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del capoverso 1.

Articolo 34 [descrizione della misura 3.31]

La nuova promozione nel settore degli edifici (art. 50a LEn) sostituirà il Programma Edifici di cui all'articolo 34. L'articolo è pertanto abrogato.

Articolo 34a [descrizione della misura 3.31]

In futuro sarà necessario rinunciare alle promozioni di cui al capoverso 1 lettere b–e; la base necessaria per la promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore di cui al capoverso 1 lettera a è ora contenuta nell'articolo 33a capoverso 1 lettera c. Si può quindi abrogare l'articolo 34a.

Articolo 35 [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 1: la quantità di mezzi da conferire al fondo per le tecnologie sarà disciplinata all'articolo 33a capoverso 3, per cui il capoverso 1 dell'articolo 35 può essere abrogato. L'attuale capoverso 2 diventa il capoverso 1. Nel capoverso viene altresì integrato un rimando all'articolo 33a.

Capoversi 2 e 3: i precedenti capoversi 3 e 4 diventano i capoversi 2 e 3.

Capoverso 4: in questo capoverso viene stabilito espressamente che il fondo per le tecnologie non può indebitarsi e che, in caso di un suo andamento negativo, i mezzi

generati dalla tassa sul CO₂ possono essere utilizzati per alimentare il fondo, in deroga alla regolamentazione dell'articolo 33a capoversi 2 e 3.

Articolo 36 [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell'ambito dei sussidi per la politica climatica, all'articolo 36 capoverso 1 lettera b viene stabilito che la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO₂ sia utilizzata per le misure di promozione di cui all'articolo 33a. A tal proposito, non sono incluse tutte le misure finora previste. Nella lettera d viene altresì adeguato il rimando all'articolo 33a.

Articolo 37a [descrizione della misura 3.19]

La riduzione della promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia a un massimo di 10 milioni di franchi all'anno e la conseguente modifica della destinazione vincolata dei proventi della vendita all'asta di diritti di emissioni per aeromobili comportano una riformulazione dell'intero articolo 37a. Il capoverso 2 può essere abrogato: l'importo massimo annuo per la promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia è ora disciplinato nel capoverso 1, mentre il limite temporale sino a fine 2030 nel capoverso 3. Inoltre, il capoverso 3 stabilisce che i mezzi non utilizzati durante l'anno in corso possono essere impiegati negli anni successivi nell'ambito del rispettivo vincolo di destinazione. Nel capoverso 5 viene inoltre ridotta al 50 per cento dei costi computabili l'aliquota massima per la promozione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo.

Articolo 41 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1, primo periodo: a seguito della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, non saranno più promosse attività di formazione e formazione continua sul tema della protezione del clima nell'ambito dell'attività professionale. Tale rinuncia non coinvolge tuttavia l'ambito dell'informazione in materia ambientale. È dunque possibile promuovere piattaforme e attività di informazione riguardanti la protezione del clima. Il capoverso 1 è adeguato di conseguenza.

Articolo 41a [descrizione della misura 3.20]

Capoverso 1: data la parziale rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli, il sostegno per l'offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni di cui all'articolo 28 della legge federale del 20 marzo 2009⁶² sul trasporto di viaggiatori (LTV) viene limitato e fissato a un massimo di 30 milioni di franchi all'anno. I sussidi continuano ad essere erogati per un periodo di sei anni (2025–2030).

Capoverso 2: per i veicoli stradali si continueranno a compensare i costi nella misura del 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, mentre per il traffico per via d'acqua nella misura del 30 per cento dei costi d'investimento supplementari

in caso di acquisti o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica. Ciò, al netto di tutti i contributi di promozione erogati a titolo integrativo.

Articolo 49b [descrizione della misura 3.20]

Il finanziamento del Programma Edifici, sancito nell'articolo 34 da abrogare, viene sostituito dalla soluzione successiva per la promozione nel settore degli edifici (art. 50a LEné). Pertanto, i mezzi versati dalla Confederazione ai Cantoni sotto forma di contributi globali nel quadro del Programma Edifici non utilizzati dai Cantoni (tra l'altro un numero insufficiente di impegni e progetti di promozione non realizzati o per i quali non sono state rispettate le condizioni di promozione) non possono più essere computati con gli anni successivi (i progetti devono essere realizzati entro cinque anni dall'anno in cui è stato preso l'impegno). Con questa disposizione transitoria si garantisce che i mezzi che devono essere rimborsati dai Cantoni siano utilizzati per la nuova promozione riguardante il settore degli edifici (art. 50a LEné). Questi mezzi possono essere utilizzati in aggiunta agli importi massimi di cui all'articolo 33a capoversi 2 e 3 e all'articolo 50a capoverso 1 LEné per gli scopi di cui all'articolo 33a capoverso 1 lettera b.

4.16 Legge del 19 dicembre 1997⁶³ sul traffico pesante (LTTP)

Articolo 19 [descrizione della misura 3.18]

Capoverso 2: la riduzione del conferimento nel FIF derivante dalle entrate generate dalla tassa sul traffico pesante non richiede in linea di massima alcun adeguamento della LTTP. Con la revisione dell'articolo 19 capoverso 2, i due scopi d'impiego esistenti dei proventi della tassa sul traffico pesante sono definiti in modo equivalente, in favore di una maggiore trasparenza e di una precisazione della prassi attuale. Finché i mezzi non scendono al di sotto della soglia minima di cui al capoverso 2^{bis}, l'assegnazione dei mezzi tra questi due scopi può avvenire liberamente nell'ambito del preventivo. Come finora, i mezzi non impiegati per il conferimento nel FIF continueranno a confluire nel finanziamento speciale per l'assicurazione malattie.

Capoverso 2^{bis}: la riserva minima esistente di 300 milioni di franchi secondo l'articolo 19 capoverso 2^{bis} viene confermata, ma ora la nuova base di valutazione è rappresentata dalle riserve effettive e non più dalle previsioni, che presentano un certo grado di incertezza. Al fine di mantenere la riserva minima per assicurare la liquidità nonostante la riduzione del conferimento, il competente Ufficio federale dei trasporti dovrà gestire attivamente le uscite. Questo potrebbe causare ritardi nella realizzazione dei progetti edili. È prioritario garantire l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria (art. 4 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 2013⁶⁴ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria [LFIF]).

⁶³ RS **641.81**

⁶⁴ RS **742.140**

Articolo 38 [descrizione della misura 3.35]

Capoverso 1^{ter}: viene stabilito espressamente che più prestazioni in capitale riscosse nello stesso anno devono essere cumulate. Tale regolamentazione, che rispecchia la dottrina dominante, non si evince espressamente dal testo di legge precedente; pertanto è necessario precisarla.

La regolamentazione relativa alla cumulazione va tuttavia limitata da una disposizione in base alla quale non si effettua la cumulazione tra coniugi. A tal fine, in questo ambito di impostazione dell'imposizione separata deve essere applicato il modello utilizzato dal Cantone di Basilea Città, il quale consente di scongiurare l'effetto di progressione che si creerebbe rispetto alle persone sole per l'addizione dei fattori tra coniugi. Di conseguenza, non è necessario applicare una seconda tariffa inferiore alle persone coniugate.

Capoverso 2: il disciplinamento finora previsto all'articolo 38 capoverso 2 LIFD riduce l'onere fiscale sulle prestazioni in capitale partendo dalle tariffe ordinarie di cui all'articolo 36 LIFD e portandolo a un quinto. Di conseguenza, l'onere fiscale massimo per le prestazioni in capitale è pari al 2,3 per cento. Qualora si prelevino dalla cassa pensioni averi in quantità elevata non come capitale, bensì come rendita, tali rendite annuali sono soggette all'aliquota massima ordinaria dell'11,5 per cento anche se il reddito rimanente è pari a zero. Pertanto, l'attuale soluzione che limita l'onere fiscale per le prestazioni in capitale a un massimo del 2,3 per cento non è adeguata. La regolamentazione attuale deve quindi essere sostituita da una struttura tariffale che abbia un impatto più incisivo, in particolare nell'ambito delle prestazioni in capitale elevate. Nel concreto, ciò va realizzato mediante una tariffa speciale progressiva costituita da sette categorie tariffali. La regolamentazione riduce in modo più marcato l'attuale privilegio fiscale in caso di prestazioni in capitale elevate. Con prestazioni in capitale minori, si producono oneri supplementari di entità trascurabile in termini assoluti, e se entrambi i coniugi effettuano il minimo prelievo di capitale nello stesso anno, addirittura sgravi.

Come in passato, la regolamentazione non fa distinzioni tra pilastro 2 e 3a. Le condizioni necessarie per un prelievo anticipato, in riferimento all'avvio di un'attività lucrativa indipendente, alla proprietà abitativa (acquisto e costruzione di proprietà d'abitazioni, acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni per uso proprio nonché restituzione di prestiti ipotecari) e al trasferimento all'estero sono identiche per entrambi i pilastri. In entrambi i casi è possibile dedurre i versamenti.

Vi è una differenza concernente la possibilità di scegliere tra riscossione di rendite e prelievi di capitale. In caso di versamento degli averi del pilastro 3a, perlomeno nei prodotti offerti dalle banche è possibile soltanto il prelievo di capitale. Per il secondo pilastro, invece, gli averi di vecchiaia possono essere versati o sotto forma di rendita, di capitale o in forma mista.

È però lecito chiedersi se l'impossibilità di scegliere i prodotti del pilastro 3a giustifichi un trattamento fiscale differente tra il pilastro 2 e il pilastro 3a. La legislazione fiscale ha il compito di trattare equamente, per quanto possibile, il prelievo di capitale e la riscossione di una rendita, ma non di compensare gli svantaggi di natura non fiscale dei prodotti offerti in commercio attraverso un trattamento fiscale privilegiato.

È vero, infatti, che chi risparmia nella previdenza del secondo pilastro può reagire all'aumento dell'imposizione sul prelievo di capitale scegliendo la riscossione di una rendita. Tuttavia, ciò non comporterebbe alcun vantaggio, in quanto anche con la presente riforma il prelievo di capitale continuerebbe a essere più conveniente sotto il profilo fiscale rispetto alla riscossione di una rendita. Resta dunque da chiedersi se la disponibilità di alternative possibili permetta di giustificare una disparità di trattamento a favore del pilastro 3a.

La tariffa di cui al capoverso 2 è soggetta alla compensazione della progressione a freddo secondo l'articolo 39.

Capoverso 3: il diritto vigente sancisce esplicitamente che le deduzioni sociali (p. es. le deduzioni per i figli) non possono essere portate in deduzione nella determinazione della base di calcolo per l'imposizione separata. In questo modo il legislatore voleva impedire che tali deduzioni, già considerate per determinare la base di calcolo delle quote di reddito assoggettate all'imposizione ordinaria, potessero essere prese in considerazione una seconda volta. Sebbene ciò non sia menzionato esplicitamente nel vigente capoverso 3, non sono ammesse altre deduzioni. Perciò le perdite subite nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente non possono essere conteggiate con la prestazione in capitale assoggettata separatamente. Sulla prestazione in capitale non va nemmeno applicata una quota degli interessi su debiti. Per maggiore chiarezza, ora viene stabilito espressamente che, in generale, l'imposizione delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 38 non deve essere correlata ad alcuna fattispecie deducibile. La presente disposizione lo precisa.

Capoverso 4: nel quadro dell'imposizione ordinaria sul reddito, all'articolo 36 capoverso 3 viene definito un importo minimo che va sancito nella legge anche in relazione alla tariffa speciale progressiva. Un tale limite di franchigia è sensato dal punto di vista economico-amministrativo. Non deve tuttavia essere confuso con una franchigia. Se l'importo dell'imposta determinante supera l'importo minimo definito, occorre quindi integrare il totale dell'imposta calcolata in considerazione della tariffa nel calcolo dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto.

4.18 Legge federale del 21 giugno 1991⁶⁶ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Articolo 7 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, viene revocato il conferimento di aiuti finanziari per la formazione

⁶⁶ RS 721.100; FF 2024 687

continua di specialisti volta a promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, di cui alla lettera a. *Capoverso 2*: di conseguenza non possono più essere accordati secondo la lettera a nemmeno aiuti finanziari a istituti e, in particolare, ad associazioni per la formazione continua degli esperti.

4.19 Legge federale del 22 marzo 1985⁶⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)

Articolo 4 [descrizione della misura 3.22]

Capoverso 2: per riuscire a raggiungere l'obiettivo prefissato di ridurre i contributi a favore delle strade, è necessario ridurre la quota minima dall'attuale 27 per cento al 24 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione. Ciò sgraverà il finanziamento speciale per il traffico stradale che presenta un deficit strutturale.

Articolo 37 [descrizione della misura 3.23]

Capoverso 1: data la riduzione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali, il finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi della categoria II in conformità all'allegato dell'ordinanza del 18 dicembre 1995⁶⁸ concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; di seguito denominati aerodromi regionali) deve essere ridotto al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione. L'articolo 37*f* capoverso 1 lettera a è integrato a tale scopo. Gli interessi della Confederazione sono legati alla garanzia della formazione aeronautica nella procedura strumentale e all'esecuzione dei voli di Stato. È possibile tenere conto di tali interessi della Confederazione sostenendo la sicurezza di avvicinamento e di decollo presso gli aerodromi regionali di Grenchen (formazione) e di Berna (voli di Stato). Di conseguenza va sancito a livello di ordinanza che solo questi due aerodromi regionali possono continuare a presentare domande di cofinanziamento federale. Si rinuncia invece a un sostegno finanziario da parte della Confederazione ai restanti aerodromi regionali dell'attuale categoria II ai sensi dell'OSA (Buochs, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Samedan, Sion, San Gallo-Altenrhein).

I fondi liberati mediante la riduzione del finanziamento federale destinato ai servizi di sicurezza di avvicinamento e di decollo presso aerodromi regionali andranno impiegati in futuro per i contributi alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. Ciò è sancito nel nuovo articolo 37*f* capoverso 1 lettera f. In conformità con l'articolo 87*b* lettera c Cost. tali contributi sono anche volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica. I progetti o le misure promossi devono quindi avere un riferimento immediato a tale argomento. Si potrebbe ipotizzare, per esempio, di

⁶⁷ RS 725.116.2

⁶⁸ RS 748.132.1

utilizzare le risorse in questione per l'indennizzo annuo di Skyguide per servizi della sicurezza aerea negli spazi aerei esteri limitrofi, nell'interesse degli aeroporti svizzeri; attualmente tale indennizzo viene finanziato con le risorse generali della Confederazione. Si prevede di concretizzare in tal senso l'articolo 37^f capoverso 1 lettera f a livello di ordinanza.

Capoverso 2: la definizione di ciò che è considerato un interesse della Confederazione spetta al Consiglio federale in conformità con il nuovo capoverso 2.

4.20 Legge federale del 30 settembre 2016⁶⁹ sull'energia (LEne)

Articolo 49 [descrizione della misura 3.32]

Capoversi 2–4: gli impianti pilota e di dimostrazione nell'ambito dell'energia non saranno più promossi. Le rispettive basi legali all'articolo 49 capoversi 2–4 sono abrogate. Resta in vigore l'articolo 49 capoverso 1, in quanto tale disposizione riguarda la base legale per la promozione della ricerca, e non gli impianti pilota e di dimostrazione.

Articolo 50a° [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 1: in base alla definizione di priorità nell'ambito dei sussidi per la politica climatica, con l'espressione «al massimo» si stabilisce d'ora in poi che, a seconda dell'entità dei proventi generati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 33a della legge sul CO₂, i fondi disponibili per la sostituzione di impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici potrebbero essere anche inferiori a 200 milioni di franchi. La durata di questa promozione è limitata fino al 31 dicembre 2034.

Capoverso 2: salvo diversa disposizione del Consiglio federale, la nuova promozione riguardante il settore degli edifici avviene mediante contributi globali nel quadro dell'attuale articolo 52 LEne. L'esecuzione delle misure sostenute mediante i contributi globali compete ai Cantoni. Per l'esecuzione delle misure di promozione, i Cantoni devono essere compensati con il 5 per cento dei contributi di promozione impegnati e computabili, come finora per il Programma Edifici e per il programma d'impulso. L'UFE deve essere responsabile in particolare della comunicazione a livello nazionale e delle eventuali misure di promozione adottate dalla Confederazione. Deve inoltre definire i principi in base ai quali i Cantoni possono pubblicizzare il programma di promozione nel proprio territorio. Le spese di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni devono essere finanziate attraverso i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO₂.

Articolo 51 [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 1: si aggiunge che la Confederazione può versare ai Cantoni i mezzi per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per le misure volte a migliorare

⁶⁹ RS 730.0

l'efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEnE) anche sotto forma di contributi globali.

Capoverso 2: questo capoverso disciplina il rapporto tra il Programma Edifici e i contributi globali secondo la LEnE. Con la nuova modalità di promozione del settore degli edifici, tale disposizione non è più necessaria e va pertanto abrogata.

Articolo 52 [descrizione della misura 3.31]

Capoverso 4: l'importo dei contributi globali ripartiti tra i Cantoni viene calcolato in funzione del numero dei loro abitanti. Questo calcolo corrisponde alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 50a capoverso 3 LEnE.

Capoverso 6: questo capoverso disciplina in particolare la norma di delega al Consiglio federale per la promozione per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per le misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEnE) attraverso contributi globali ai Cantoni. Il Consiglio federale disciplina, tenendo conto delle risorse disponibili, le misure di promozione elaborate d'intesa con i Cantoni per le quali possono essere versati contributi globali, le condizioni nonché l'importo dei contributi di promozione. Nell'ambito dell'elaborazione delle normative da parte del Consiglio federale viene coinvolta la EnDK (direzione dell'EnDK, gruppo di esperti Confederazione–Cantoni e altri attori) con l'obiettivo di ottenere una promozione possibilmente efficace e coordinata. Oltre alle misure di promozione per le quali possono essere versati contributi globali definiti dall'Esecutivo, i Cantoni sono liberi di scegliere se offrire ulteriori misure senza contributi federali.

Capoverso 7: il Consiglio federale tiene conto delle vigenti prescrizioni legali dei Cantoni. Nell'attuazione della promozione secondo l'articolo 50a, tali prescrizioni sono prese in considerazione per ridurre al minimo gli effetti di trascinamento, in particolare per la determinazione delle misure per le quali possono essere versati contributi globali e delle rispettive condizioni.

Articolo 53 [descrizione della misura 3.32]

Capoverso 2^{bis}: gli impianti pilota e di dimostrazione nell'ambito dell'energia non saranno più promossi, per cui la base del finanziamento è abrogata.

Capoverso 3: siccome gli impianti pilota e di dimostrazione nell'ambito dell'energia non saranno più promossi, la definizione dei costi computabili di cui al capoverso 3 lettera a non è più necessaria e viene dunque abrogata (o non posta in vigore).

4.21 Legge federale del 19 dicembre 1958⁷⁰ sulla circolazione stradale (LCStr)

Articolo 105a [descrizione della misura 3.21]

Il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore l'articolo 105a (Aiuti finanziari per nuove tecnologie) né la relativa ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere

⁷⁰ RS 741.01

soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche. Siccome intende rinunciare alla promozione della guida automatizzata, il rispettivo articolo viene abrogato (o non posto in vigore).

4.22 Legge del 17 dicembre 2010⁷¹ sulle poste (LPO)

Articolo 16 [descrizione della misura 3.12]

Capoverso 4: la riduzione del sostegno indiretto alla stampa richiede una modifica della LPO. Per attuare la rinuncia al contributo di sussidio per la stampa associativa e delle fondazioni, viene abrogato l'articolo 16 capoverso 4 lettera b.

Capoverso 6: la prima frase sancisce che il Consiglio federale deve approvare non il prezzo ridotto, bensì la riduzione.

Capoverso 7: tale rinuncia viene recepita anche nell'espressione degli importi al capoverso 7. L'importo viene inoltre modificato alla luce della riduzione del contributo annuo alla stampa regionale e locale.

4.23 Legge federale del 24 marzo 2006⁷² sulla radiotelevisione (LRTV)

Articolo 28 [descrizione della misura 3.3]

Dal 2029 la Confederazione rinuncerà ai contributi per l'offerta SSR destinata all'estero e alla sottoscrizione di una convenzione sulle prestazioni. A tale proposito vengono abrogati i capoversi 1 e 2 dell'articolo 28.

Questa modifica non comporta alcun cambiamento all'indennizzo già esistente e completo dei costi da parte della Confederazione per i mandati di prestazione a breve termine.

Articolo 57 [descrizione della misura 3.14]

Rinunciando a sostenere la diffusione di programmi radio nelle regioni di montagna, è necessario abrogare l'articolo 57.

Articolo 76 [descrizione della misura 3.13]

La rinuncia a promuovere la formazione e la formazione continua di programmisti mediante contributi a istituti di formazione e di formazione richiede l'abrogazione dell'articolo 76.

⁷¹ RS 783.0

⁷² RS 784.40

4.24 Legge del 7 ottobre 1983⁷³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

Articolo 35g [descrizione della misura 3.1]

Capoverso 2: la rinuncia all'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti da esso derivati nonché alle corrispondenti attività di controllo richiede l'abrogazione di questo capoverso.

Articolo 49 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, questo capoverso va abrogato.

Capoverso 1^{bis}: la Confederazione non erogherà contributi nemmeno a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sulla gestione dei prodotti fitosanitari.

Articolo 49 [descrizione della misura 3.24]

Capoverso 3: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l'introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Decade, di conseguenza, anche la valutazione dell'efficacia della promozione e la rendicontazione alle Camere federali.

4.25 Legge federale del 24 gennaio 1991⁷⁴ sulla protezione delle acque (LPAc)

Articolo 57 [descrizione della misura 3.24]

Capoverso 2: a causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione rinuncia per il futuro a contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia delle acque.

Articolo 64 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 2: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, questo capoverso va abrogato. Le restanti disposizioni dell'articolo 64 rimangono inalterate, in particolare sarà ancora possibile concedere aiuti finanziari per l'informazione della popolazione.

Articolo 64a [descrizione della misura 3.24]

A causa della rinuncia al sostegno a favore di impianti pilota e di dimostrazione, la Confederazione non si assume più alcuna garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi.

⁷³ RS 814.01

⁷⁴ RS 814.20

4.26 Legge del 21 marzo 2003⁷⁵ sull'ingegneria genetica (LIG)

Articolo 26 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 3: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, la Confederazione non promuoverà più la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla LIG.

4.27 Legge del 6 ottobre 1995⁷⁶ sul servizio civile (LSC)

Articolo 46 [descrizione della misura 3.4]

Capoverso 3: venendo meno gli aiuti finanziari a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti, decade anche la base legale sancita all'articolo 46 capoverso 3 lettera c che consente di rinunciare a riscuotere il tributo dell'istituto d'impiego destinato alla Confederazione. Resta comunque la possibilità di esentare dal tributo istituti d'impiego la cui partecipazione all'esecuzione riveste particolare importanza in virtù dell'articolo 46 capoverso 3 lettera a.

Articolo 47 [descrizione della misura 3.4]

Vista la rinuncia ad aiuti finanziari a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti, l'articolo viene abrogato.

4.28 Legge federale del 6 ottobre 2006⁷⁷ sulla politica regionale

Articoli 12 e 19 [descrizione della misura 3.33]

Viene abrogata la possibilità per la Confederazione di concedere sgravi sull'imposta federale diretta in virtù degli articoli 12 e 19 della legge in questione. Gli sgravi fiscali (compresi oneri e condizioni) decisi dal DEFR fino all'entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita nella decisione.

Articolo 21 [descrizione della misura 3.33]

Capoverso 1: siccome si rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, la base legale per i conferimenti al fondo viene abrogata. Il nuovo capoverso 1 dovrà tuttavia sancire che le misure di cui alla legge sulla politica regionale debbano essere finanziate mediante il Fondo per lo sviluppo regionale.

Capoverso 3: per poter continuare momentaneamente a concedere contributi a fondo perso anche in mancanza di conferimenti al fondo, è necessario abrogare l'obiettivo di mantenimento del valore del fondo. A tale proposito, nella legge occorre integrare

⁷⁵ RS **814.91**

⁷⁶ RS **824.0**

⁷⁷ RS **901.0**

un divieto di indebitamento per il fondo (secondo periodo). Nel definire le condizioni di prestito si dovrà continuare inoltre a tenere conto dei prelievi dal fondo, delle perdite derivanti da mutui precedenti nonché dell'andamento degli interessi e del rincaro. In questo modo, si garantisce che il volume del fondo e il relativo calo restino correttamente imponibili.

Articolo 25a Disposizione transitoria della modifica del ... [descrizione della misura 3.33]

A fini statistici, la SECO richiede all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i dati sulle entrate fiscali non riscosse. A tale scopo viene utilizzata la stessa fonte di dati della perequazione finanziaria. I dati sono disponibili solo tre anni dopo l'anno fiscale sulla base delle imposizioni definitive o delle dichiarazioni d'imposta inoltrate.

Gli sgravi fiscali concessi in virtù dell'articolo 19 della presente legge possono essere adeguati in relazione alle condizioni e agli oneri ivi fissati. Per l'adeguamento della decisione si applica il diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione iniziale. Al fine di garantire la vigilanza sugli sgravi fiscali concessi, rimane applicabile l'ordinanza del 3 giugno 2016⁷⁸ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Per via della durata della tassazione dei Cantoni, i rispettivi obblighi di informare devono essere garantiti durante un periodo corrispondente alla durata dello sgravio sull'imposta federale, prolungato della metà di tale durata.

4.29 Legge del 29 aprile 1998⁷⁹ sull'agricoltura (LAgr)

Articolo 22 [descrizione della misura 3.29]

Capoverso 1: attualmente la legge richiede solamente che i contingenti doganali siano ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. In futuro i contingenti doganali dovranno essere venduti all'asta. Ciò è sancito nel capoverso 1.

Capoverso 2: l'autorità competente di una vendita all'asta dei contingenti doganali può rinunciare a una vendita all'asta in due casi eccezionali: in primo luogo, quando secondo la lettera a le assegnazioni avverrebbero in tempi troppo brevi a causa delle condizioni di mercato (p. es. assegnazione di contingenti doganali di frutta e verdura fresche); in secondo luogo, quando secondo la lettera b si creerebbe un rapporto costi-benefici negativo a causa di una domanda ridotta.

Capoverso 3: le procedure per l'assegnazione dei contingenti doganali applicabili in entrambi i casi eccezionali di cui al capoverso 2 sono illustrate in maniera esaustiva. Tali metodi di assegnazione dei contingenti sono disciplinati nell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr). Sono possibili quattro procedure: una ripartizione secondo la lettera a conformemente all'ordine della tassazione rispecchia il cosiddetto principio della «procedura progressiva al confine» o «first come, first served». In tal caso, le quote di contingente sono assegnate in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali e la dichiarazione

⁷⁸ RS 901.022

⁷⁹ RS 910.1

doganale è da considerarsi come una richiesta di una quota di contingente. Se invece il contingente è ripartito secondo la lettera b in funzione delle precedenti importazioni del richiedente, le importazioni di un determinato importatore nell'anno precedente sono messe in relazione con il totale delle importazioni dello stesso prodotto nell'anno precedente. La percentuale risultante viene utilizzata per la ripartizione delle quantità nell'anno civile. Il criterio di ripartizione di cui alla lettera c, a seconda delle quote di mercato, contempla una combinazione dei ritiri all'interno del Paese da parte di una persona (fisica o giuridica) e delle relative importazioni. I volumi dei ritiri all'interno del Paese e delle importazioni sono messi in relazione con il totale dei ritiri all'interno del Paese e delle importazioni dello stesso prodotto nell'anno precedente. La percentuale risultante viene utilizzata per la ripartizione delle quantità nell'anno civile. Il metodo di ripartizione di cui alla lettera d sulla base del quantitativo richiesto viene attuato in relazione ai contratti sulle colture tra produttori nazionali e commercianti. Se per esempio a causa di condizioni atmosferiche o di un'infezione parassitaria si verificano perdite di raccolto che impediscono di adempiere ai contratti sulle colture, l'importatore può richiedere in sostituzione alla quantità mancante l'assegnazione per l'importazione all'interno del contingente.

Capoversi 4–6: questi capoversi rimangono sostanzialmente invariati.

Articolo 23 [descrizione della misura 3.28]

Alla luce dell'introduzione del principio della vendita all'asta nell'articolo 22, questo articolo non è più necessario e viene pertanto abrogato.

Articolo 48 [descrizione della misura 3.28]

Alla luce dell'introduzione del principio della vendita all'asta nell'articolo 22, questo articolo non è più necessario e viene pertanto abrogato.

Articoli 50, 51 capoverso 1 lettera a, 51^{bis}, 52 e 58 [descrizione delle misure 3.27 e 3.28]

Tali articoli disciplinano gli aiuti finanziari a provvedimenti di sgravio del mercato della carne, per la valorizzazione della lana di pecora, per sostenere la produzione di uova indigene nonché per la valorizzazione della frutta. Con la rinuncia agli aiuti all'economia zootecnica (art. 50, 51 cpv. 1 lett. a, 51^{bis}, 52) nonché alla promozione della valorizzazione della frutta (art. 58), essi vengono abrogati. Le richieste presentate entro il 31 dicembre 2026 sono trattate secondo il diritto vigente.

Articolo 76 [descrizione della misura 3.30]

Capoverso 3: la quota massima della Confederazione sui contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio è fissata al 50 per cento. Poiché sulla base di una disposizione transitoria decisa con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) i nuovi contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio saranno versati soltanto a partire dal 2028, anche la presente modifica di legge entrerà in vigore a partire da quell'anno (cfr. RU 2024 623).

4.30 Legge del 1° luglio 1966⁸⁰ sulle epizoozie (LFE)

Articolo 45a [descrizione della misura 3.15]

Rinunciando a erogare contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, questo articolo deve essere abrogato. In virtù di questo articolo oggi i contributi annuali sono versati regolarmente ai macelli e ai detentori di animali. Per contro, l'attuazione della mozione 24.3109 Impedire che la comparsa di epizoozie metta in pericolo la sopravvivenza degli ambienti colpiti, depositata dal consigliere agli Stati Fabio Regazzi il 7 marzo 2025, prevede solo di indennizzare i macelli, gli stabilimenti di sezionamento e trasformazione nonché gli impianti di eliminazione per gli oneri aggiuntivi cagionati da un'epizoozia, ma non il versamento di contributi permanenti ai detentori di animali. Pertanto, l'attuazione di questa mozione richiede una modifica di legge ad hoc.

4.31 Legge forestale del 4 ottobre 1991⁸¹ (LFo)

Articolo 29 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: la Confederazione deve continuare a coordinare la formazione in campo forestale. La formulazione attuale in base alla quale la Confederazione promuove la formazione in campo forestale va invece stralciata, a causa della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente. Materialmente, ciò non comporta alcun cambiamento rispetto alla prassi attuale, in quanto fino ad oggi non erano mai stati conferiti aiuti finanziari basati su tale disposizione.

Capoverso 2: la Confederazione non sosterrà più la formazione e la formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria. La disposizione va pertanto abrogata.

Articolo 34a [descrizione della misura 3.24]

La Confederazione sostiene la vendita e l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile mediante il sostegno a progetti nell'ambito del piano d'azione Legno. Benché venga portato avanti questo genere di sostegno a progetti specifici, in futuro la Confederazione non cofinanzierà più progetti pilota e di dimostrazione. In futuro, dunque, il piano d'azione Legno si concentrerà più intensamente su progetti a termine negli ambiti della ricerca applicata, progetti concreti nonché opere di informazione e di relazioni pubbliche volti a migliorare le opportunità di vendita e utilizzazione di legno derivante da produzione sostenibile.

Articolo 38a [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: la Confederazione non promuoverà più la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria a causa della rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente; lo stesso vale per i corsi di sicurezza rivolti agli operai forestali. La lettera e è pertanto abrogata.

⁸⁰ RS 916.40

⁸¹ RS 921.0

Capoverso 2: abrogando la lettera e del capoverso 1, è necessario adeguare anche il rimando nel capoverso 2 lettera a in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

Articolo 39 [descrizione della misura 3.26]

Data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, la Confederazione non versa più contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 LFPr. Di conseguenza, l'articolo 39 deve essere abrogato integralmente.

4.32 Legge del 20 giugno 1986⁸² sulla caccia (LCP)

Articolo 14 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 4: la disposizione va adeguata in quanto la Confederazione, data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, non sosterrà più l'attività di formazione nemmeno nell'ambito degli animali selvatici.

4.33 Legge federale del 21 giugno 1991⁸³ sulla pesca (LFSP)

Articolo 13 [descrizione della misura 3.26]

Capoverso 1: data la rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente, la Confederazione non erogherà più aiuti finanziari per sostenere le autorità cantonali competenti nell'organizzazione dei corsi per i pescatori professionisti e dei piscicoltori.

4.34 Cifra II

Legge federale del 17 giugno 2022⁸⁴ sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

[Descrizione della misura 3.10]

La legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna deve essere abrogata.

⁸² RS **922.0**

⁸³ RS **923.0**

⁸⁴ RU **2022** 786

Legge federale del 3 maggio 1991⁸⁵ che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali

[Descrizione della misura 3.25]

La legge federale costituisce la base legale per il Fondo svizzero per il paesaggio. Con decisione del 22 marzo 2019 le Camere federali l'hanno prorogata di altri 10 anni fino al 31 luglio 2031. Contemporaneamente, con decreto federale dell'11 marzo 2019 si è deciso di prorogare un conferimento al fondo del valore complessivo di 50 milioni di franchi. I conferimenti al fondo sono effettuati in tranches da circa 5 milioni di franchi l'una distribuite su 10 anni. La rinuncia ai futuri conferimenti al Fondo e l'abolizione di quest'ultimo comportano anche l'abrogazione della legge federale. Inoltre, i 50 milioni di franchi previsti nel decreto federale per il periodo 2021–2031 non vengono interamente versati. È possibile presentare le domande al Fondo fino all'abrogazione della legge, ossia sino a fine 2026. L'amministrazione del Fondo si occupa di esaminarle e trattarle in base alla legge vigente. L'aiuto finanziario e le spese amministrative dell'amministrazione del Fondo possono essere pagati tramite i mezzi del fondo stesso.

4.35 Cifra III

Disposizione transitoria dell'abrogazione della legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

L'attuale legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali era limitata nel tempo. Essa prevedeva che il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della legge fosse utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui alla presente legge (art. 10 cpv. 4). Ciò rimarrà invariato. Tuttavia, poiché questa disposizione sarà abolita a seguito dell'abrogazione anticipata della legge, in una disposizione transitoria occorre stabilire che, se dopo la copertura di tutti i costi per il versamento e la gestione degli aiuti finanziari accordati rimane un importo residuo, questo è utilizzato a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

4.36 Cifra IV

Commento alla disposizione di coordinamento riguardante l'articolo 38 capoverso 2 LIFD - contrasto con la decisione sull'imposizione individuale

Se due o più modifiche di legge concernono la stessa disposizione, risulta una mancanza di chiarezza riguardo alla loro applicabilità. Simili problemi si risolvono con le cosiddette disposizioni di coordinamento. Di solito, questo tipo di disposizione

⁸⁵ RS 451.51

viene formulata dalla Commissione parlamentare di redazione verso la conclusione dell'iter parlamentare. Se, come nel presente caso, la necessità di coordinamento è prevedibile già prima della fase parlamentare, viene illustrata nel messaggio.

Il 20 giugno 2025⁸⁶ il Parlamento ha approvato la legge federale sull'imposizione individuale. Secondo le disposizioni finali, questa legge entra in vigore il 1° gennaio del sesto anno successivo alla decorrenza infruttuosa del termine di referendum o alla sua accettazione in votazione popolare. Il Consiglio federale può porla in vigore prima di tale data. L'atto mantello contiene una modifica dell'articolo 38 capoverso 2 LIFD. Questa disposizione viene tuttavia modificata anche nell'atto mantello relativo al pacchetto di sgravio 27. Indipendentemente da quale delle due modifiche entri prima in vigore, si stabilisce pertanto che prevale la modifica formulata nell'atto mantello relativo al pacchetto di sgravio 27.

Ripercussioni finanziarie: per tutte le categorie (persone sole; persone coniugate, solo uno dei due coniugi preleva la prestazione in capitale; persone coniugate, entrambi i coniugi prelevano la stessa prestazione in capitale) vale quanto segue: per le prestazioni in capitale fino a 113 900 franchi l'ammontare dell'imposta secondo la disposizione della legge federale sull'imposizione individuale è superiore rispetto alla tariffa prevista nell'atto mantello relativo al pacchetto di sgravio 27, mentre per le prestazioni in capitale a partire da 114 000 franchi tale ammontare secondo la disposizione della legge federale sull'imposizione individuale è inferiore rispetto alla tariffa prevista nel suddetto atto mantello.

4.37 Cifra V

La legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 deve poter entrare in vigore il 1° gennaio 2027 per riuscire a garantire un preventivo 2027 conforme al freno all'indebitamento.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

Il progetto favorisce il finanziamento delle risorse supplementari necessarie nell'ambito della sicurezza militare e sociale e permette al contempo di rispettare le direttive imposte dal freno all'indebitamento entro il 2028.

Consente inoltre di ridurre le uscite per un valore compreso tra 2,4 e 3 miliardi di franchi negli anni 2027 e 2028. La riduzione delle uscite interessa tutti i settori di compiti. Anche le spese dell'Amministrazione saranno ridotte fino a un importo di 300 milioni di franchi all'anno (ca. 3 %) rispetto alle pianificazioni precedenti,

⁸⁶ FF 2025 2033

comprese le uscite per il personale federale. Nonostante gli sgravi sul fronte delle uscite, nei prossimi anni le spese della Confederazione continueranno ad aumentare, stando alle stime attuali, da 80 miliardi di franchi nel 2023 fino a circa 93 miliardi di franchi nel 2027 e presumibilmente 98 miliardi di franchi nel 2029. Gli sgravi sono dunque finalizzati essenzialmente a una redistribuzione delle risorse di bilancio e non a una riduzione delle uscite, sebbene in singoli settori di compiti possa verificarsi effettivamente una riduzione della spesa. Il progetto contribuisce inoltre a stabilizzare o allentare il grado di vincolo delle uscite, lasciando al Parlamento un maggiore margine di manovra.

Con l'attuazione del progetto dovrebbero altresì verificarsi maggiori entrate annue pari a 340 milioni di franchi, in particolare grazie all'incremento dell'imposizione dei prelievi di capitale dal secondo e dal terzo pilastro e alla vendita all'asta dei contingenti doganali di prodotti agricoli.

5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Una parte delle misure di risparmio nel settore proprio (fr. 100 mio. dal 2027) va attuata adeguando i salari e le condizioni di assunzione, ovvero mediante una parziale rinuncia a misure salariali, riduzioni del diritto alle vacanze e dei premi di fedeltà nonché adeguamenti nell'ambito della previdenza professionale. Un'altra parte delle misure di risparmio, che porterà a uno sgravio di almeno 80 milioni di franchi, sarà attuata incidendo sul numero di posti di lavoro. Ciò può comportare il taglio di fino a 500 posti di lavoro a tempo pieno (al massimo 1,5 % dell'effettivo di personale); la crescita dell'effettivo verrebbe quindi frenata. Dal punto di vista odierno, non si rendono necessari licenziamenti per il taglio di 500 posti di lavoro: una riduzione di questa entità può essere ottenuta con la fluttuazione naturale e i pensionamenti.

5.2 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

Il Consiglio federale non intende adottare misure nell'ambito delle assicurazioni sociali. Al contrario, il pacchetto di sgravio 27 serve fondamentalmente a finanziare le uscite in forte crescita dell'AVS e della sanità.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni percepiscono circa il 30 per cento delle uscite federali, rispettivamente il 25 per cento se si escludono le voci transitorie che registrano gli importi ridistribuiti direttamente dai Cantoni (p. es. agricoltura, prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani). Essi sono pertanto inevitabilmente interessati in modo sostanziale dalle misure risultanti dalla verifica dei compiti e dal riesame dei sussidi.

Delle circa 60 misure previste, oltre la metà non esercita alcuna ripercussione finanziaria diretta sui Cantoni. A seconda delle misure, le conseguenze per i Cantoni

possono essere molto diverse. Nel complesso, le misure che possono avere ripercussioni sui Cantoni incluse nel pacchetto corrispondono a 1 miliardo di franchi (2027), solo una parte grava tuttavia direttamente sui Cantoni. Per molte misure esiste un margine di manovra anche per i Cantoni.

Le principali misure concernenti compiti congiunti con i Cantoni riguardano i compiti seguenti:

- integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente;
- politica climatica / Programma Edifici;
- scuole universitarie (sussidi di base, contributi a progetti);
- perequazione dell'aggravio sociodemografico e creazione di una compensazione temporanea dei casi di rigore;
- traffico regionale viaggiatori;
- contributi per la qualità del paesaggio;
- strade (strade principali, contributi generali a favore delle strade, progetti d'agglomerato);
- compiti congiunti nel settore ambientale;
- politica regionale.

In nessuno di questi ambiti la Confederazione intende rinunciare del tutto ad adempiere i propri compiti. La maggior parte delle misure concede altresì ai Cantoni un certo margine di manovra: essi possono infatti compensare le entrate mancanti mediante fondi propri oppure adeguare le loro prestazioni nei settori interessati. Alcune misure possono portare a sgravi per i Cantoni (p. es. l'aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori e il rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali). Inoltre, i Cantoni registreranno maggiori entrate generate dall'incremento dell'imposizione dei prelievi di capitale: la quota dell'imposta federale diretta spettante ai Cantoni cresce infatti di 50 milioni di franchi.

I singoli Cantoni sono interessati in misura diversa dal pacchetto di misure. Per esempio, determinate proposte incidono esclusivamente sul Cantone di Ginevra (trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina). Oltre al Cantone di Ginevra, anche quello di Basilea Città è interessato da una misura specifica (indennizzo per le misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti), che in questo caso però è finalizzata a rimuovere una disposizione speciale per garantire la parità di trattamento con il Cantone di Zurigo. Il Cantone di Berna è interessato dalla rinuncia al sussidio alla scuola cantonale in lingua francese. Dieci Cantoni sono interessati dalla riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico, al contempo sono otto i Cantoni che beneficiano della compensazione dei casi di rigore. Le ripercussioni della misura in relazione al traffico regionale viaggiatori dipendono dall'attuazione della stessa: se la copertura dei costi può essere migliorata mediante misure che portano a un aumento dell'efficienza o delle entrate, nel complesso ne traggono profitto in ugual misura sia la Confederazione sia i Cantoni. Se attraverso una riduzione dell'offerta di trasporti il

fabbisogno d'indennità non può essere ridotto nella misura richiesta, i Cantoni sono tenuti ad assumersi la parte non cofinanziata dalla Confederazione.

Le ripercussioni definitive sui bilanci dei Cantoni saranno note solo dopo la conclusione del dibattito parlamentare (previsto nel mese di marzo del 2026) o dopo un'eventuale votazione popolare, che si terrà verosimilmente nel mese di settembre del 2026. Ciò comporta un certo grado di incertezza per i Cantoni (come anche per la Confederazione) per quanto concerne il preventivo 2027. Secondo la pianificazione, tra il termine di scadenza del referendum per il presente pacchetto di sgravio e la sua entrata in vigore, prevista il 1° gennaio 2027, non rimane molto tempo a disposizione. Questa situazione rappresenta una sfida per tutti i livelli statali: se il pacchetto di sgravio 27 richiederà modifiche di legge o di ordinanza nelle legislazioni cantonali (che si renderanno necessarie in alcuni Cantoni, per esempio riguardo ai contributi alle scuole universitarie cantonali o al Programma Edifici), bisognerà occuparsene tempestivamente. Se i Cantoni non intendono agire prima di un'eventuale votazione referendaria, sono consapevoli di dover compensare la perdita dei mezzi federali per un determinato periodo. In caso di necessità bisognerà tuttavia ricorrere anche a livello federale a una pianificazione previsionale (v. n. 1.5). Il Consiglio federale continua, comunque, ad adoperarsi al fine di garantire ai Cantoni la maggior sicurezza possibile ai fini della pianificazione. Non appena il Parlamento avrà approvato la legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027, i Cantoni (come anche gli altri beneficiari dei sussidi) conosceranno l'entità delle misure. Un eventuale respingimento della legge nel quadro di una votazione referendaria migliorerebbe i bilanci dei beneficiari dei sussidi.

È difficile quantificare le ripercussioni sui Comuni e sulle regioni. Sono diverse le misure che possono esercitare un impatto, per esempio la rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa nel traffico locale, la riduzione degli aiuti finanziari per la promozione dello sport, dei sussidi a favore della promozione di attività giovanili extrascolastiche, degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo nonché di progetti nell'ambito dei programmi d'agglomerato o la rinuncia a indennità a favore di istituti che impiegano i civilisti. La rinuncia al versamento di ulteriori contributi nel fondo a favore del settore della nuova politica regionale potrebbe comportare a medio termine per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna la perdita di uno strumento di promozione dello sviluppo dell'economia regionale coordinato dalla Confederazione e cofinanziato in modo equivalente. In che modo tali misure richiederanno ai Comuni e alle regioni un contributo finanziario maggiore dipenderà tuttavia dalla ripartizione dei compiti con i Cantoni e dalla definizione di priorità a livello regionale.

5.4 Ripercussioni sull'economia

Se le uscite pianificate superano il massimo consentito secondo il freno all'indebitamento, occorre adottare delle contromisure. Per rispettare il freno all'indebitamento sussistono fondamentalmente due possibilità: o si consente l'elevata crescita delle uscite e come controfinanziamento si aumentano le imposte (p. es. l'IVA), oppure si rallenta la crescita delle uscite, riportandole al livello di

crescita delle entrate, come proposto dal Consiglio federale con il pacchetto di sgravio 27.

Su incarico della Confederazione, l'istituto di ricerca BAK Economics AG ha confrontato le ripercussioni a breve e medio termine del pacchetto di sgravio 27 sull'economia svizzera con uno scenario che non prevede tali misure di sgravio (senza pacchetto di sgravio 27).⁸⁷ Tuttavia, poiché il freno all'indebitamento deve essere rispettato anche senza l'attuazione del pacchetto di sgravio 27, in questo scenario di confronto il mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite viene controfinanziato attraverso un aumento dell'IVA.

In questo scenario si ipotizza che nel 2027 venga applicato un aumento dell'IVA anziché il pacchetto di sgravio 27, per cui le rispettive misure di sgravio non dovrebbero essere attuate. Senza le misure previste dal pacchetto di sgravio 27 serve un controfinanziamento pari a 3,16 miliardi di franchi (calcolato in base al volume di sgravio auspicato entro il 2029). A tale scopo è necessario un aumento unico dell'aliquota IVA nel 2027 pari a 0,83 punti percentuali.

Dal confronto delle ripercussioni sull'economia pubblica svizzera, rispetto all'attuazione del pacchetto di sgravio 27 emergono leggeri svantaggi legati allo scenario di mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite con controfinanziamento attraverso l'aumento dell'IVA. Nello scenario senza pacchetto di sgravio 2027, il livello del PIL reale nel 2027 risulta inferiore dello 0,05 per cento rispetto allo scenario che prende in considerazione l'attuazione del pacchetto di sgravio 27. Dopo cinque anni (nel 2031), la perdita del PIL reale si aggira attorno allo 0,1 per cento, mentre dopo 10 anni (nel 2036) ammonta solo allo -0,04 per cento.

Tabella 63: Ripercussioni sui valori macroeconomici in caso di mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite e finanziamento attraverso l'IVA rispetto all'attuazione del pacchetto di sgravio 27

rispetto allo scenario di riferimento c	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	valore cumulato 2027-2036
Livello del PIL reale (in %)	-0.05%	-0.03%	-0.12%	-0.12%	-0.10%	-0.05%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.59%
Numero di persone che esercitano	-370	-638	-2'001	-2'500	-2'149	-1'178	-287	-119	-261	-448	
Inflazione (in punti percentuali)	0.50%	0.04%	0.05%	0.07%	0.07%	0.04%	0.04%	0.03%	0.02%	0.01%	

Fonte: BAK Economics AG (2025)

Anche le prospettive dell'attività lucrativa sono meno buone rispetto a quelle dello scenario con il pacchetto di sgravio 27. Nel quadro dello scenario senza attuazione del pacchetto di sgravio 27, nel 2027 il numero delle persone che esercitano un'attività lucrativa diminuirà di circa 400 unità. Negli anni seguenti tale numero diminuirà di oltre 2500 unità rispetto al livello previsto con il pacchetto di sgravio 27, mentre nel 2036 risulteranno ancora circa 450 persone con attività lucrativa in meno rispetto allo scenario con il pacchetto di sgravio 27.

Un aumento dell'IVA comporta un incremento dei prezzi e tassi d'inflazione più elevati. I calcoli mostrano che gli effetti della correlata erosione del potere d'acquisto


⁸⁷ Cfr. BAK Economics AG, «Bestimmung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Entlastungspakets 2027 unter Verwendung des Finanzhaushaltsmodells des Bundes (FHHM)», 2025.

sono maggiori rispetto agli impulsi positivi a breve termine sul PIL risultanti dal mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite.

In realtà le misure di sgravio producono spesso solo un effetto diretto esiguo sul PIL. Per esempio, le riduzioni dei conferimenti al FIF e al FOSTRA si ripercuotono solo con ritardo sugli investimenti e di conseguenza sul PIL, poiché entrambi i fondi possono ancora attingere ai mezzi finanziari disponibili. Altre misure, come quelle nel settore proprio, hanno tuttavia un effetto diretto sul consumo statale, con conseguenti effetti sul PIL. Considerata in modo isolato, il mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite ha un effetto positivo sulla capacità produttiva. Se, però, questo impulso positivo viene combinato con l'effetto negativo di un aumento dell'IVA, l'effetto netto complessivamente negativo si ripercuote sul livello del PIL reale (v. figura 1).

Poiché il PIL è una variabile di flusso, gli effetti negativi si accumulano nel tempo. Nel periodo di 10 anni qui in esame, senza il pacchetto di sgravio 27 la perdita di benessere cumulata si ripercuote sul PIL reale con una variazione pari a circa -0,6 per cento (ultima colonna nella tabella 63). Espresso in prezzi e in capacità produttiva attuali, nel 2036 ciò corrisponde a circa 4,9 miliardi di franchi.


Figura 1: Effetti cumulati sul PIL in caso di mantenimento di uno «sviluppo incontrollato» delle uscite e finanziamento attraverso l'IVA rispetto all'attuazione del



pacchetto di sgravio 27; fonte: BAK Economics AG (2025)

Considerando i vari componenti del PIL, in caso di una rinuncia al pacchetto di sgravio 27 l'onere maggiore ricadrebbe sulle economie domestiche. Entro il 2036 le perdite nel consumo privato ammonterebbero infatti a circa 4 miliardi di franchi (v. figura 2).

Figura 2: Effetti cumulati della rinuncia al pacchetto di sgravio 27



Fonte: BAK Economics AG (2025)

5.5 Ripercussioni sulla società

Le ripercussioni sulla società sono difficili da stimare ma nel complesso mostrano una portata finanziaria ridotta. Per rispettare il freno all'indebitamento è necessario o ridurre le uscite o incrementare le entrate. Il Consiglio federale intende agire principalmente sull'aspetto delle uscite per preservare la popolazione e l'economia da ulteriori aumenti delle imposte. L'unica misura che comporta un onere fiscale maggiore per la popolazione è l'incremento dell'imposizione dei prelievi di capitali particolarmente consistenti dal secondo e dal terzo pilastro. Non è da escludere che i consumatori di varie prestazioni debbano in parte assumersi una quota più elevata dei costi generati, per esempio nella formazione universitaria, nel traffico regionale viaggiatori o nella sicurezza dei prodotti. Alcune misure concernenti il settore agricolo potrebbero altresì provocare in determinate circostanze un leggero aumento dei prezzi dei generi alimentari, come la rinuncia ai contributi per l'eliminazione degli scarti di macellazione, la vendita all'asta dei contingenti doganali o la rinuncia ad aiuti all'economia zootecnica e ai contributi per la valorizzazione della frutta. Ciò contribuisce però anche ad aumentare la trasparenza dei costi. Non saranno tagliate prestazioni sociali come le pensioni.

Al contrario, la popolazione godrà di uno Stato finanziariamente solido che potrà svolgere i suoi compiti principali e, in particolare, garantire la sicurezza militare e sociale anche in eventuali futuri tempi di crisi.

5.6 Riperussioni sull'ambiente

Alcune misure potrebbero avere un impatto sull'ambiente. La prioritizzazione dei sussidi a favore della politica climatica potrebbe ridurre il contributo della Svizzera alla lotta contro il cambiamento climatico. Si presume tuttavia che gli attuali sussidi comportino elevati effetti di trascinamento, delle misure corrispondenti verrebbero quindi adottate anche senza sussidi⁸⁸. Allo stesso tempo il principio di causalità viene rafforzato con una maggiore partecipazione alle misure ambientali attraverso il FOSTRA. Qualora la portata ridotta dei sussidi dovesse provocare lacune nel raggiungimento degli obiettivi climatici, il Consiglio federale chiarirà come intende colmare tali lacune nell'ambito della politica climatica successiva al 2030 (legge sul CO₂).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Tutte le leggi riunite nell'atto mantello sono state emanate secondo la procedura legislativa ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale si evince dall'ingresso di ogni singola legge. Le modifiche legislative proposte si attengono a loro volta alla base costituzionale corrispondente.

Per quanto riguarda le modifiche di legge proposte che possono influire anche sulle finanze cantonali, la Confederazione deve tenere conto di vari principi costituzionali (proporzionalità, principi che reggono la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, protezione della buona fede ecc.). Il presente progetto dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027, ovvero alcuni mesi dopo la sua adozione. Questa scadenza è piuttosto ravvicinata. Ciò può sollevare questioni riguardanti il rispetto dei principi costituzionali. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che il loro rispetto sia garantito, in particolare grazie all'informazione tempestiva fornita ai Cantoni.

Anche la destinazione parzialmente vincolata dei proventi generati dalla tassa sul CO₂ (per un massimo del 41 %) va considerata in linea con i principi costituzionali dal momento che sostiene il raggiungimento degli obiettivi di incentivazione, riguarda solo la parte minore dei proventi della tassa ed è limitata chiaramente nel tempo. La maggior parte (almeno il 59 %) dei proventi continuerà ad essere ridistribuita alla popolazione e all'economia. La tassa sul CO₂ continuerà pertanto a esercitare il suo effetto di incentivazione principalmente attraverso la riscossione della tassa⁸⁹. Con l'adozione del messaggio del 16 settembre 2022⁹⁰ concernente la revisione della legge

⁸⁸ Cfr. Controllo federale delle finanze, Sussidi: rapporto di sintesi sulle precedenti verifiche, 11 gennaio 2024 (CDF-22537).

⁸⁹ Nella dottrina è controverso se sia legittimo vincolare parzialmente la destinazione delle tasse d'incentivazione; cfr. al riguardo René Wiederkehr, *Sonderabgaben*, in: «Recht – Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis», 2017, vol.1, pag. 43, 52 seg.

⁹⁰ FF 2022 2651

sul CO₂ per il periodo successivo al 2024, il Consiglio federale aveva già proposto un impegno limitato nel tempo del 49 per cento delle entrate.⁹¹

A tal proposito, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è invece del parere che fondamentalmente la destinazione parzialmente vincolata di tasse d'incentivazione sia illecita. Nel caso della destinazione parzialmente vincolata di al massimo un terzo della tassa sul CO₂ si tratta di una deroga motivata dal contesto storico. Se la destinazione parzialmente vincolata viene aumentata, come previsto nel presente progetto, secondo l'UFG l'effetto principale non sarebbe più l'incentivazione attraverso il rincaro dell'oggetto della tassa, bensì quello di generare ulteriori risorse. Lo scopo del progetto è quindi di natura fiscale. Di conseguenza, la tassa sul CO₂ perde il suo carattere di tassa d'incentivazione, diventando un'imposta sui combustibili secondo l'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. In quanto imposta sui combustibili deve soddisfare i requisiti costituzionali in ambito tributario, tra cui rientrano in particolare il principio della generalità dell'imposizione (art. 127 cpv. 2 Cost.). Come l'imposta sugli oli minerali gravante la benzina e l'olio diesel, essa va quindi versata in linea di principio da tutti i consumatori. Secondo l'UFG, la restituzione ai gestori di impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni o con un impegno di riduzione viola tale principio se la tassa sul CO₂ viene riscossa come imposta anziché come tassa d'incentivazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente pacchetto di misure non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione o partecipazione a organizzazioni e a commissioni internazionali. Le restanti misure riguardano essenzialmente i contributi a beneficiari di sussidi sul territorio nazionale e il settore proprio dell'Amministrazione. I tagli nell'ambito dei contributi a organizzazioni internazionali interessano solamente i contributi volontari.

6.3 Forma dell'atto

Ai fini dell'attuazione giuridica delle misure è necessario modificare 30 leggi federali e abrogarne due, per le quali a suo tempo è stato possibile chiedere il referendum ai sensi dell'articolo 141 Cost. Tutte le misure sono raggruppate in un cosiddetto «atto mantello», che prende la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo uniforme delle diverse misure (verifica dei compiti e riesame dei sussidi finalizzati allo sgravio del bilancio).

⁹¹ Questa proposta è stata respinta dall'Assemblea federale e per la destinazione parzialmente vincolata è stata confermata la quota di un terzo (Boll. Uff. 2023 pag. 910 seg.)

Inoltre va rammentato che il diritto applicabile per le domande di aiuti finanziari risulta dall'articolo 36 lettera a LSu, se la base legale per le domande viene abrogata con l'atto mantello e non sussiste alcuna regolamentazione giuridica speciale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., gli articoli 19*d* e 19*e* capoverso 1 LPFC richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, poiché entrambe le disposizioni implicano sussidi unici di oltre 20 milioni di franchi. I versamenti vengono effettuati per un periodo transitorio limitato e, di conseguenza, devono essere considerati secondo la prassi previgente come finanziamenti di progetti *a tantum*.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le modifiche legislative previste dall'atto mantello hanno lo scopo di sgravare i conti pubblici. Il progetto implica riduzioni e soppressioni di singoli sussidi. In tal modo, in alcuni settori è possibile rafforzare il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il presente progetto prevede soprattutto la riduzione o l'abolizione di sussidi esistenti.

Con il versamento di compensazione limitato nel tempo e disciplinato nella LPFC, il Cantone del Giura riceve ogni anno 13 milioni di franchi. Questo aiuto finanziario viene erogato poiché nella perequazione delle risorse il cambiamento di Cantone di Moutier viene considerato solo dopo 4–6 anni e i trasferimenti finanziari versati dal Cantone di Berna possono compensare solo parzialmente tale ritardo. In tal modo, il Cantone del Giura riceve una compensazione per le poche risorse che il Comune di Moutier ha a disposizione. Con il versamento di compensazione limitato a cinque anni vengono attuate due mozioni pendenti.

Inoltre, i Cantoni finanziariamente deboli ricevono per un periodo transitorio di cinque anni complessivamente 60 milioni di franchi all'anno. Questo aiuto finanziario serve per attenuare le ripercussioni del pacchetto di sgravio 27 sui Cantoni finanziariamente più deboli.

6.7 Delega di competenze legislative

Nella maggior parte delle leggi le deleghe di competenze legislative restano inalterate. Vengono ora aggiunte la competenza del Consiglio federale di disciplinare la

ripartizione dei proventi della tassa sul CO₂ nel caso in cui il fondo per le tecnologie dovesse essere negativo, menzionata nell'articolo 35 capoverso 4 terzo periodo della legge sul CO₂, nonché la facoltà del Consiglio federale di stabilire in quali casi i servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea siano di interesse per la Confederazione, stabilita nell'articolo 37^f capoverso 2 LUMin. Inoltre, l'articolo 52 capoverso 6 LEna attribuisce al Consiglio federale la facoltà di definire le misure per le quali possono essere concessi contributi globali, le condizioni per la promozione e gli importi dei contributi di promozione.